CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

XI LEGISLATURA

56ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

martedì 28 febbraio 2023

Presidenza della Presidente CAPONE

INDICE

Presidente	pag.	3
Processo verbale	»	3
Congedi	»	9
Comunicazioni al Consiglio	»	9
Assegnazioni alle Commissioni	»	9
Interrogazione e mozioni presentate	»	10
Cordoglio per le vittime del naufragio avvenuto nella notte tra 25 e 26 febbraio al largo delle coste della Calabria		
Presidente	»	10
Ordine del giorno	pag.	11
Sull'ordine dei lavori		
Presidente	»	13,14,15,16
Amati	»	13,14
Caracciolo	»	15
Disegno di Legge n. 107 del 19/07/2022 "Legge in materia di Foreste e Filiere Forestali" - 538/A		
Presidente	»	16
Paolicelli, *relatore*	»	16

Esame articolato

Presidente pag. 17 e *passim*
Cera » 26
Pentassuglia, *assessore all'agricoltura* » 79
Tutolo » 81

Proposta di Legge - Cristian Casili, Rosa Barone, Grazia Di Bari, Marco Galante - "Disciplina delle attività di agrinido e agriasilo. Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2018, n. 9 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale)" - 316/A

Presidente » 82,84
Paolicelli, *relatore* » 82
Casili » 83

Esame articolato

Presidente » 84 e *passim*
Metallo pag. 88
Casili » 91,92
Caroli » 92

Proposta di Legge - Lucia Parchitelli, Filippo Caracciolo, Debora Ciliento, Maurizio Bruno - "Istituzione dell'ufficio della difesa civica in attuazione dell'art. 50 statuto della Regione Puglia" - iscritta ai sensi dell'art. 17 del regolamento interno - 471/A

Presidente » 95,97,98
Parchitelli » 95,96,100
Gabellone » 96,97,98,101
Amati » 98

Esame articolato

Presidente » 101,102,103,104

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE CAPONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 13.28*).

(*Segue inno nazionale*)

Buongiorno a tutte e a tutti, care e cari colleghi.

Processo verbale

PRESIDENTE. Do lettura del processo verbale della seduta n. 55 del 15 febbraio 2023:

Mercoledì 15 febbraio 2023

Nel giorno 15 febbraio 2023 in Bari – nell'Aula consiliare di Via Gentile n. 52 – sotto la Presidenza della Presidente Loredana Capone – dei Vicepresidenti Cristian Casili e Giovanni De Leonardis, si riunisce, in seduta pubblica, il Consiglio regionale, come da convocazione inviata ai singoli consiglieri e al Presidente della Giunta regionale, prot. n. 20230001943 del 10 febbraio 2023.

La Presidente Capone alle ore 13:01 dichiara aperta la seduta con l'ascolto dell'Inno nazionale. Dà per approvato il verbale n. 54 del 31.01.2023.

Ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento interno la Presidente comunica che la cons. Barone ha chiesto congedo.

Assume la Presidenza del Consiglio regionale il Vicepresidente Casili.

A norma dell'art. 12 del Regolamento interno del Consiglio regionale, secondo il criterio della competenza per materia, il Presidente Casili informa l'avvenuta assegnazione dei seguenti provvedimenti alle sotto riportate Commissioni:

COMMISSIONE I

1) Disegno di legge n. 1 del 30/01/2023 "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, derivante dalle sentenze degli uffici del giudice di pace di Foggia n. 1039/2022, di Martina Franca n. 368/2022, di San Giovanni Rotondo n. 195/2022 e di Taranto n. 2626/2022";

2) Disegno di legge n. 2 del 30/01/2023 "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, derivante dalla sentenza dell'ufficio del giudice di pace di Altamura n. 292/2022";

3) Disegno di legge n. 3 del 30/01/2023 "Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, derivante dall'esecuzione della Sentenza n. 1359/2022 del 04/10/2022 emessa dal Tribunale di Brindisi, Sezione civile – G.U. Luca Scuzzarella, nel giudizio R.G. n. 1885/2021";

4) Disegno di legge n. 4 del 30/01/2023 "Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, derivante dall'esecuzione della Sentenza n. 1681/2022 del 01/12/2022 emessa dal Tribunale di Brindisi, G.O. Antonio Sardiello, nel giudizio R.G. n. 2054/2019";

5) Disegno di legge n. 5 del 30/01/2023 "Riconoscimento di debito fuori bilancio, ex art. 73, comma 1, lett. a), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Esecuzione Sentenza n. 3411/2022 Tribunale di Bari, Sezione Lavoro – Omissis c/ Regione Puglia";

6) Disegno di legge n. 6 del 06/02/2023 "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. – Cont. n. 239/16/CA/AD – Liquidazione saldo compenso in favore del custode e professionista delegato Avv. Cristina Marotta, giusta provvedimento del 28/11/2022 emesso dal Tribunale di Taranto nella procedura esecutiva immobiliare n. 335/2017 R.G.E. – D' A.A. c/ Regione Puglia";

7) Disegno di legge n. 7 del 06/02/2023 "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, derivante dalla Sentenza della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia n. 347/2020 del 29/09/2022 e dal Decreto del Tribunale di Foggia depositato nel corso del giudizio R.G. n. 7574/2019 il 20.06.2022";

8) Proposta di legge a firma del consigliere Tutolo "Misure di compensazione dei debiti fiscali attraverso l'acquisto dei crediti relativi ai bonus edilizi";

9) Proposta di legge a firma dei consiglieri Amati, Clemente, Mennea, Di Gregorio "Super bonus 110 per cento: acquisizione della Regione Puglia dei crediti fiscali delle imprese pugliesi e per Immobili ubicati in Puglia";

10) Proposta di legge a firma del consigliere Di Cuia "Salva imprese – Cessione crediti fiscali".

COMMISSIONE III

1) Proposta di legge a firma del consigliere Mazzotta "Modifica della Legge Regionale 20 luglio 1984 n. 36 (Norme concernenti l'igiene e sanità pubblica ed il servizio farmaceutico)";

2) Proposta di legge a firma dei consiglieri Picaro, Caroli, De Leonardis, Gabellone, Perrini, Ventola "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n. 40/2014 Disposizioni per la tutela delle donne affette dall'endometriosi";

3) Proposta di legge a firma dei consiglieri Amati, Mennea, Clemente "Colon al sicuro. Progetto di ricerca per la diagnosi precoce del tumore al colon attraverso l'esame del sangue";

4) Proposta di legge a firma del consigliere Tutolo "Disposizioni per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità".

COMMISSIONE V

1) Proposta di legge a firma dei consiglieri Casili, Barone, Di Bari, Galante "Orti di Puglia. Disposizioni in materia di orti urbani, collettivi, didattici e socioterapeutici".

COMMISSIONE VI

1) Proposta di legge a firma dei consiglieri Picaro, Caroli, De Leonardis, Gabellone, Perrini, Ventola "Interventi di valorizzazione delle ville e dimore di valore storico e culturale della Regione Puglia"

Il Presidente Casili, di seguito, dà lettura all'Interrogazione e alle Mozioni presentate:

INTERROGAZIONE

Di Cuia (r.s.): Gruppo DEMA S.p.A. Chiusura degli stabilimenti di Brindisi (DEMA E DAR), crisi occupazionale e delocalizzazione degli impianti in altri territori con finanziamenti pubblici.

MOZIONI

Stellato: Censimento popolazione anziana in condizione di solitudine;

Metallo: Impegno della Giunta regionale all'urgente aggiornamento delle linee guida relative all'assistenza familiare presso le strutture sanitarie e sanitario-assistenziali regionali, con particolare riferimento alle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità relativamente alla specifica condizione delle donne partorienti e delle altre categorie fragili;

Stellato, Amati, Clemente, Mennea: Piano anti-maremoto in tutti i comuni pugliesi;

Capone, Di Gregorio, Parchitelli, Campo, Bruno, Maurodinoia, Mazzarano, Pentassuglia, Caracciolo, Metallo, Ciliento Assistenza ostetrica domiciliare;

Conserva, De Blasi, Romito, Splendido: Iniziative per favorire lo sviluppo economico e l'occupazione mediante la circolazione dei crediti fiscali.

Assume la Presidenza del Consiglio regionale la Presidente Capone, passando all'odg.

Interviene il cons. Romito per una comunicazione all'Assemblea "…oggi, 15 febbraio si celebra la XXVIII Giornata mondiale contro il cancro infantile. È la data scelta dall'Organizzazione mondiale della sanità per ricordare a tutti quotidianamente il dramma che sono costrette ad affrontare centinaia e centinaia di

famiglie in Puglia, ma migliaia di famiglie in tutta Italia e nel mondo. Questa data dovrebbe ricordarci, Presidente, quanto è importante affrontare in modo assolutamente deciso i temi legati alla sanità…".

La Presidente fa osservare al cons. Romito di avergli dato la parola per l'ordine dei lavori e non per un intervento.

Il cons. Romito chiarisce di aver voluto cogliere l'opportunità per fare un appello all'ass.re alla Sanità Palese affinché "segua con grande attenzione tutte le procedure autorizzative per il reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari…", considerato che la data dell'odierna seduta coincide con quella della XXVIII Giornata mondiale contro il cancro infantile.

La Presidente ribadisce di aver dato la parola al cons. Romito sull'odine dei lavori e non per una comunicazione poiché non previste da parte dei consiglieri.

Interviene il cons. Pagliaro per chiedere un momento di raccoglimento in onore e in memoria delle vittime del popolo turco e popolo siriano e che la Regione Puglia si attivi per offrire il proprio contributo di solidarietà alle popolazioni martoriate da questo sisma.

Il Presidente della G.R. Emiliano interviene per una mozione d'ordine. Fa presente che "…il componente dell'Ufficio di Presidenza, il consigliere Sergio Clemente, ha deciso di lasciare il Gruppo di originaria appartenenza, Popolari per Emiliano, passando, mi pare, ad altro Gruppo, quindi Per la Puglia, che faceva parte della maggioranza di Governo, per costituire un nuovo Gruppo consiliare, Azione, assieme ai consiglieri Fabiano Amati e Ruggiero Mennea.

Il nuovo Gruppo di Azione non fa parte della maggioranza, perché mai accettato dagli altri Gruppi consiliari di maggioranza e dal sottoscritto, Presidente della Giunta, che sin dalla sua costituzione hanno ritenuto l'incompatibilità delle posizioni politiche e programmatiche del partito Azione su punti imprescindibili del programma di governo, della maggioranza, attinenti in particolare all'ambiente, alla salute, all'urbanistica, al welfare, all'energia e ad altro ancora.

Come è noto, il leader del partito di Azione ha continuamente sollecitato l'opinione pubblica nazionale contro la mia Giunta, contro il Presidente, contro le politiche della Puglia. Da ultimo, in una un'audizione al Senato ha addirittura sostenuto che la nostra legge sulla previsione di danno sanitario non abbia fondamento scientifico.

C'è quindi un contrasto politico assolutamente non rimediabile con il partito politico Azione, che non dipende da questioni solo legate alle scelte personali, ma dipende da questioni politiche che io non ritengo siano gestibili almeno in questa fase.

Com'è noto, il consigliere Sergio Clemente non ha inteso dimettersi dall'Ufficio di Presidenza dove, prima del suo passaggio all'opposizione nel partito Azione rappresentava la maggioranza come segretario d'Aula. Ora, invece, permanendo in tale ruolo, sta alterando l'equilibrio di rappresentanza tra la maggioranza e l'opposizione, ledendo le prerogative istituzionali e politiche dell'organo. Vi ricordo infatti che nell'Ufficio di Presidenza la maggioranza deve essere presente, non è possibile altrimenti. Ci deve essere un collegamento politico diretto tra la maggioranza, il Governo, la Giunta e il membro nell'Ufficio di Presidenza, perché si tratta di uno degli organismi più importanti per l'organizzazione e, ove si alteri un equilibrio maggioranza-opposizione determinato dallo Statuto, secondo il mio punto di vista occorre immediatamente ripristinare il corretto equilibrio nei rapporti tra la maggioranza e l'opposizione, proprio al fine di rispettare lo Statuto. Si tratta quindi di una questione di altissimo profilo dal punto di vista del rispetto delle norme statutarie.

Siccome noi riteniamo che la questione sia risolvibile con un gesto di coerenza politica da parte del consigliere Sergio Clemente, anche al fine di evitare complesse procedure e

valutazioni che ovviamente non sono semplicissime da risolvere, di questo mi rendo conto perfettamente, prima di parlare delle questioni tecnico-giuridiche e di eventuali provvedimenti da parte del Consiglio, vorrei proprio parlare del principio di lealtà, di correttezza, di rappresentanza della sovranità.

Nel momento in cui si fanno delle scelte politiche – penso che possiamo dirlo tra di noi – queste scelte politiche devono essere coerenti. Sono legittime. Figuriamoci, i passaggi dalla maggioranza alla minoranza sono frequentissimi. Sono uno che, per certi versi, li ha anche favoriti in molti casi. Però quello che si deve pretendere, dopo la scelta, è la coerenza. Per la storia politica del consigliere Sergio Clemente, che mi dispiace oggi non sia qui, spero non appositamente per non sentirsi il mio sermone, penso che il consigliere Sergio Clemente debba avvertire dentro di sé, nella sua coscienza, nel principio di leale collaborazione con la minoranza di centrodestra, che è un'altra minoranza rispetto alla minoranza di azione e rispetto alla maggioranza, che ovviamente non può essere occupata per dichiarazione unilaterale... Non si entra in maggioranza per una dichiarazione unilaterale. Si sta in maggioranza per una condivisione politica che avviene attraverso l'accettazione del Gruppo da parte innanzitutto del Presidente della Giunta, che non può essere obbligato a considerare nella propria maggioranza soggetti... Non vi vorrei fare degli esempi. Non è nelle loro intenzioni, ma provate a immaginare se la Lega o Forza Italia o tutti insieme decidessero di entrare tutti in maggioranza.

Io non ho alcuna possibilità, secondo alcuni, di definire il profilo della maggioranza che mi consente di governare la Regione Puglia, essendo il capo della coalizione, il responsabile politico principale dell'indirizzo politico. Sarebbe inconcepibile. Sarebbe una roba senza precedenti, che non si è mai verificata grazie, ovviamente, alla correttezza delle persone. Qui, adesso, stiamo parlando della correttezza delle persone.

Quindi, il mio appello al consigliere Sergio Clemente è di evitare la pena innanzitutto ai pugliesi. Sta creando pena in tutti i pugliesi. Sta cercando – se non ritenesse di dimettersi – di rimanere in un ruolo... Peraltro, ha prerogative economiche e di status apprezzabili, a dispetto del fatto che ha deciso di passare in una forza politica che non è nella maggioranza. Quindi, ci può risparmiare questa pena? Ci può risparmiare questa pena con un atto di coerenza, che immagino tutto il Partito di azione condividerà? Provate ad andare sui media, prendete le dichiarazioni del leader politico nazionale di Azione sul sottoscritto. Mi considera il peggiore Presidente della Regione d'Italia. Alcuni sono proprio offensivi. Sostiene che anche come magistrato non sia stato bravo, che abbia tenuto nelle vicende che riguardavano l'ILVA, lo spazio porto di…

I giudizi sono terrificanti. Come si può pretendere, da parte di una forza politica che ha come leader una persona che, persino durante la conferenza stampa in cui annunciava la costituzione del Gruppo, ha ribadito questa sua posizione, di aderire alla maggioranza coordinata da me? Questa cosa fa pena, fa pena e mortifica il popolo pugliese, oltre che tutto il Consiglio regionale.

Penso che un atto di coerenza debba indurre il consigliere Clemente a risparmiare al Consiglio, e soprattutto a quella che in precedenza era la maggioranza, questo genere di pena; una pena che, sinceramente, io avverto totalmente. Lo notate anche nel tono della mia voce. È una situazione sconcertante, incoerente e che soprattutto sta rischiando di compromettere – lo dico chiaramente – una cosa che io assolutamente non desidero, il rapporto tra la maggioranza che rappresenta il Governo della Regione Puglia e il centrodestra, che noi consideriamo, dal punto di vista politico, una minoranza, sicuramente, l'opposizione, sicuramente, ma, per come si è comportata fino ad oggi, una minoranza degna di rispetto, perché non mi avete mai mancato di rispetto, non avete mai mancato di esercitare il vostro ruo-

lo. Quindi, è assolutamente necessario che la maggioranza, prima di fare qualunque altra cosa, ottenga nell'Ufficio di Presidenza il membro che le spetta.

Nel momento in cui la maggioranza avrà un membro nell'Ufficio di Presidenza che la rappresenta, l'equilibrio definito dallo Statuto sarà raggiunto; un equilibrio, peraltro, che è definito dal buonsenso. Ve lo immaginate un Ufficio di Presidenza dove non è rappresentata la maggioranza e che vìola lo Statuto? Questa cosa è inaccettabile. Oggi il consigliere Clemente non c'è, quindi non ce lo può risolvere immediatamente, il problema, come io pensavo. Non so se ha presentato una giustificazione di salute. No. Quindi, è assente ingiustificato, doppiamente ingiustificato, perché sapeva perfettamente, per averglielo io stesso comunicato, che avrei fatto questa richiesta pubblica di dimissioni, il che sinceramente mi lascia attonito, cioè può un Gruppo politico nascere (lo dico veramente come appassionato della politica) e pretendere di rappresentare il popolo pugliese con simili atteggiamenti, con dichiarazioni contrastanti alla stampa, prima stiamo in maggioranza, poi stiamo all'opposizione, poi ritorniamo in maggioranza, a seconda dell'automobile o dell'ufficio da occupare?

Può questa forza politica pensare di rappresentare il popolo pugliese, pretendendo di stare in maggioranza con un Presidente che guida la Regione, del quale si ha un concetto politicamente devastante, al quale si aggiungono anche le critiche, assolutamente legittime e fondate, che io ho sempre "accettato" senza proferir parola anche da parte degli altri membri del Gruppo.

C'è una sostanza che colloca azione alla opposizione, che, a causa di questo passaggio politico del consigliere Sergio Clemente, sta ledendo le prerogative della maggioranza statutariamente previste, quindi io chiedo, Presidente, che, vista l'assenza del consigliere, venga ovviamente verbalizzata questa mia dichiarazione. Le chiedo anche di rinviare la seduta, perché i lavori di questo Consiglio, dal mio punto di vista, fino a che non sono ripristinati gli equilibri statutari non possono proseguire, come non è più possibile che Azione sieda nei banchi della maggioranza, perché altrimenti io non metterò più piede in quest'Aula.

Se non si alzano e non vanno dall'altra parte, la mia maggioranza non si siederà più accanto a loro, perché questi consiglieri, che noi abbiamo rispettato, con i quali abbiamo lavorato con grande spirito di coerenza e – mi permetto di dire – che nelle loro legittime prerogative di critica nei confronti della loro stessa Amministrazione, fino a che sono rimasti in maggioranza, io ho considerato sempre con rispetto e con totale educazione, senza mai replicare, devono a questo punto prendere atto che mancare di rispetto a tutto e a tutti, allo Statuto, alle Istituzioni, al Presidente della Regione Puglia, ai loro ex colleghi di maggioranza, ai colleghi della minoranza che adesso sono in eguale imbarazzo, perché è chiaro che esiste un metodo, un metodo che è possibile per circostanze estrinseche perché la maggioranza abbia nuovamente il suo membro nell'Ufficio di Presidenza, ma è un metodo in tutta sincerità (lo dico a tutti i capigruppo, lo dico a tutti i colleghi della minoranza) che io mi sono rifiutato anche solo di immaginare, perché le Istituzioni non possono essere ridicolizzate dalla furbizia, non possono essere ridicolizzate dalla furbizia.

Non si può essere furbi qui dentro, qui dentro bisogna essere chiari, schietti, dire le cose come sono, essere persone vere, credibili, e io penso che l'opposizione di Centrodestra – ripeto –, una opposizione che credo di avere già ringraziato per il ruolo che ha svolto, certamente non è che mi abbiano fatto mai piaceri, però c'è anche modo e modo di fare opposizione, noi dobbiamo rispetto.

Tentare di ripristinare il vulnus statutario in un'altra maniera vorremmo assolutamente evitarlo, e il consigliere Sergio Clemente, dimettendosi, può evitare tutto questo, peraltro

facendo anche un gesto che noi pensiamo faccia bene anche a lui, perché, siccome lo conosco da tanto tempo, sinceramente ho un grande dolore nel cuore nell'immaginarlo in questo momento, un momento nel quale evidentemente mi si è seccata persino la bocca parlando di lui, dal momento che è costretto a un ruolo che non è coerente con il suo carattere, con la sua indole.

Sergio non avrebbe mai fatto una cosa del genere, se non fosse costretto in un Partito che vuole stare all'opposizione e sta all'opposizione della maggioranza di Governo, che fa opposizione a me come Presidente della Regione, perché non era questa la sua intenzione, lo so perfettamente, ma fa parte adesso di un Gruppo politico che è all'opposizione del Presidente della Giunta regionale e della maggioranza che governa questa Regione.

Se questo equilibrio verrà ripristinato, io credo che noi tutti potremo superare questo momento di amarezza profonda, che deriva – ripeto – dal fatto che la coerenza, che non è sempre un valore, lo ammetto, ci sono volte in cui si può cambiare pensiero, ma su questioni di questo genere cambiare pensiero è possibile, ma dopo devi prenderne atto.

Devi prendere atto, ovviamente, che a mio nome – lo ribadisco – il Gruppo di Azione è considerato dalla maggioranza, che ha diritto di stabilire il proprio perimetro, un Gruppo di opposizione. Anche laddove oggi Azione dovesse dire che vuole stare in maggioranza, che mi vuole sostenere dal punto di vista politico, che cosa dobbiamo citare? L'Odissea? Il cavallo di Troia? Ulisse? Cosa dobbiamo citare per spiegare ai pugliesi il disprezzo che con questo gesto, se si dovesse dichiarare una cosa del genere, il Gruppo di Azione farebbe nei confronti delle Istituzioni pugliesi? È possibile cioè giocare con queste cose sacre? È possibile giocare con le cose sacre? È possibile che oggi qualcuno dica dal Gruppo di Azione "no, ma noi stiamo in maggioranza"?

Se sentissi una cosa del genere, io penso che avrei la più grande delusione istituzionale di tutta la mia vita: significherebbe che qui non c'è proprio la considerazione della coerenza tra ciò che si dice e ciò che si fa. E si pensa di poter stare in una relazione politica particolare, che è la relazione politica di maggioranza, malgrado coloro che devono essere sostenuti, e solo per una questione di competenze e di ruoli per mantenere delle postazioni. Questa roba è oltraggiosa. È oltraggiosa, oltraggia lo Statuto della Regione Puglia. Io quindi conto sull'animo, che conosco, del consigliere Sergio Clemente, e mi auguro che non ci costringa ad azioni che la maggioranza che ho l'onore di coordinare e la minoranza di centrodestra dovranno prendere secondo me in modo comune. Qui infatti non c'è niente di politico, e non è un affare della maggioranza quello di cui sto parlando. Questo non è un affare. La violazione dello Statuto non è un affare della maggioranza. Ciascuno di noi ha il diritto e il dovere di presiedere il rispetto dello Statuto, quindi dobbiamo essere, in questi momenti, uniti, anche per evitare che la soluzione di questa cosa, che cioè per rendere legittimo l'Ufficio di Presidenza, quindi con un membro di maggioranza e un membro di minoranza, la maggioranza debba fare qualche cosa che dal punto di vista politico onestamente a me personalmente ripugna".

Sulla mozione d'ordine interviene contro il cons. Amati dicendo "…che dal punto di vista ordinamentale, l'Ufficio di Presidenza, quindi le Istituzioni, la rappresentanza, la Costituzione della Repubblica italiana, è un ufficio imparziale, non soggetto a queste questioni. Se fosse soggetto, ne determinerebbero i gravi motivi per cui si potrebbe sfiduciare ogni componente". Invitando il Presidente della G.R Emiliano a non valutare queste questioni bensì valutare questioni di merito.

Sempre sulla mozione d'ordine interviene a favore il cons. Galante "…Mi esprimo a favore del rinvio, per diverse ragioni, in primis quelle che ha esposto il Presidente Emiliano su una riflessione che dovrà il consigliere Clemente tenere dopo questa richiesta ufficia-

le di coerenza e quindi di dimettersi spontaneamente, senza andare oltre alcune procedure.

Noi siamo sicuramente favorevoli a un rinvio, anche perché, tra l'altro, in Capigruppo si è deciso di rinviare il punto all'ordine del giorno, importante, indubbiamente, sulla nomina dei garanti, perché anche lì c'era bisogno di un chiarimento con l'assessore Barone".

Si procede, quindi, con la votazione della mozione d'ordine avanzata dal Presidente Emiliano, per il rinvio della seduta.

Risultato:

Presenti	47
Votanti	46
Voti favorevoli	28
Voti contrari	18
Astenuti	1

Il Consiglio regionale approva (**votazione elettronica n. 1**).

Nel risultato sopra riportato sono compresi i voti favorevoli degli assessori Leo e Stea.

Interviene il cons. Ventola.

La Presidente ricorda che il prossimo Consiglio è stato già fissato per il giorno 28 p.v. in sede di Conferenza dei Capigruppo, da dedicare alle mozioni e alle interrogazioni. Informa, altresì, che "il Segretario ci ha fatto sapere che sta arrivando il certificato medico, perché non sta bene. Quindi, l'ha fatto sapere agli Uffici".

Alle ore 14:02 la Presidente scioglie la seduta aggiornandola a martedì 28 febbraio.

I singoli interventi sono trascritti nel resoconto dei lavori d'Aula pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i consiglieri Conserva, Galante, La Notte e Lopalco.

Non essendovi osservazioni, i congedi si intendono concessi.

Comunicazioni al Consiglio

PRESIDENTE. Si informa che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 febbraio 2023 ha deliberato di:

- impugnare la legge regionale n. 32 del 29/12/2022, recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)", in quanto talune disposizioni in materia di legge elettorale, violano l'articolo 126, terzo comma, della Costituzione;
- non impugnare la legge regionale n. 33 del 29/12/2022 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025".

Assegnazioni alle Commissioni

CASILI. Sono state effettuate le seguenti assegnazioni:

Commissione I

Disegno di legge n. 8 del 13/02/2023 "Riconoscimento, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, di debito fuori bilancio relativo a spese della Sezione Protezione Civile inerenti i lavori urgenti di manutenzione per l'adeguamento degli impianti elettrici dello stabilimento di produzione dei DPI per l'emergenza COVID-19. CIG 8257255662";

Disegno di legge n. 9 del 13/02/2023 "Riconoscimento, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, di debito fuori bilancio relativo a spese della Sezione Protezione Civile inerenti i lavori di realizzazione di impianti speciali ed esterni presso la sede della Protezione Civile in Montalbano di Fasano (BR). CIG 8961345FD2";

Disegno di legge n. 10 del 13/02/2023 "Ri-

conoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 118/2011 Cartella di pagamento n. 01420220032539782001 notificata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 07/12/2022 per l'imposta di registro atti giudiziari".

Commissione III

Proposta di legge a firma dei consiglieri Amati, Mennea, Clemente "Integrazione alla Legge regionale n. 17 del 12 agosto 2022 - Screening neonatale super esteso alle immunodeficienze congenite severe e alle malattie da accumulo lisosomiale".

Commissione IV

Proposta di legge a firma dei consiglieri Picaro, Ventola, Caroli, De Leonardis, Gabellone, Perrini "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n. 8/2015 - Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia" come da ultimo modificata dalla Legge Regionale n. 54/2018".

Commissione V

Richiesta parere "Piano regionale delle merci e della logistica (PRML).

Commissione VII

Proposta di legge a firma dei consiglieri Amati, Mennea, Clemente "Abrogazione dell'articolo 96 della Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 - 'Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)'".

Commissione VII (sede referente) e Commissione III (sede consultiva)

Proposta di legge a firma dei consiglieri Mazzotta, Cera, Dell'Erba, Di Cuia "Istituzione di una commissione regionale di studio e di inchiesta sulla corretta applicazione delle norme regionali in tema di autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie in Puglia".

Interrogazione e mozioni presentate

CASILI. Sono state presentate la seguente

interrogazione:

- Picaro *(con richiesta di risposta scritta)*: "Dimensionamento scolastico e ricorso innanzi alla Corte costituzionale affidato al prof. Marcello Cecchetti dell'Università degli studi di Sassari";

e le seguenti

mozioni:

- Conserva, De Blasi, Romito, Splendido: "Istituzione fondo regionale per l'abbattimento del costo dei certificati medici sportivi per fini amatoriali e non agonistici";
- Picaro: "Carenza di personale generalizzata, diffusa e strutturale nelle ASL pugliesi";
- Laricchia: "Impegno a scongiurare il blocco della cessione dei crediti e dello sconto in fattura per gli interventi previsti dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi";
- Pagliaro: "Estensione moratoria mutui e finanziamenti ISMEA per terreni colpiti da calamità Xylella fastidiosa";
- Capone, Ciliento, Ciliento, Caracciolo, Bruno, Parchitelli, Di Gregorio, Campo, Mazzarano, Piemontese, Pentassuglia, Maurodinoia, Paolicelli: "Utilizzo fondi PNRR";
- Mazzotta: "Pulizia e accessibilità delle spiagge pugliesi".

Cordoglio per le vittime del naufragio avvenuto nella notte tra 25 e 26 febbraio al largo delle coste della Calabria

PRESIDENTE. Prima di cominciare con

l'esame dei punti iscritti all'ordine del giorno, consentitemi di rivolgere un pensiero ai migranti che hanno perso la vita al largo delle coste della Calabria, alle vittime e alle loro famiglie, le cui tragiche storie in questi giorni affollano le pagine dei giornali.

Sono sessantatré i morti del naufragio avvenuto nella notte tra sabato 25 e domenica 26 febbraio. Tra questi anche quattordici bambini, un neonato e due gemellini. Ma il bilancio potrebbe aumentare nelle prossime ore. I superstiti sono ottantadue.

Per loro vi prego di fare un minuto di silenzio.

(L'Assemblea osserva un minuto di raccoglimento)

Grazie. Non ci sono divisioni su queste questioni.

D'altra parte, sono tanti i civili che continuano a perdere la vita a causa della guerra contro l'Ucraina. Pochi giorni fa – lo cito anche per questo – è passato un anno dall'inizio del terribile conflitto. Il *New York Times* parla di 200.000 morti tra i militari russi, di 100.000 morti tra i militari ucraini e di oltre 30.000 morti tra i civili.

Ancora, in Iran oltre duecento studentesse di quattordici diverse scuole femminili sono state avvelenate con composti chimici nell'intento di tenerle lontane dalle scuole. Non sembra una notizia vera a sentirla, eppure pare proprio che sia così. Nei giorni scorsi i poveri genitori di quelle studentesse sono scesi in strada per chiedere più tutele da parte delle autorità locali e nazionali. A loro ci associamo.

Sembra di abitare un mondo a pezzi, che giorno dopo giorno smarrisce le coordinate del buonsenso e dell'umanità. Dalla Puglia vogliamo rivolgere non solo un grido di dolore, ma anche la richiesta di maggiore supporto e attenzione ai Governi, al Consiglio e all'Unione europea.

Passiamo adesso all'ordine del giorno.

Ordine del giorno

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca i seguenti argomenti:

1) Elezione di un Consigliere Segretario, in sostituzione dell'avv. Giacomo Diego Gatta, dimissionario - 30/V;

2) Elezione di un Consigliere, in rappresentanza della minoranza, in seno alla Consulta regionale della Cooperazione in sostituzione del Consigliere De Palma - legge regionale 12 agosto 1988, n. 23 - art. 2, comma 2, lett. b) - 8/N;

3) Elezione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità (legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - art. 31 ter; regolamento regionale 21 marzo 2017, n. 9 - art. 3, comma 2) - 5/N (*rel. cons. Vizzino*);

4) Disegno di Legge n. 107 del 19/07/2022 "Legge in materia di Foreste e Filiere Forestali" - 538/A (*rel. cons. Paolicelli*);

5) Proposta di Legge - Cristian Casili, Rosa Barone, Grazia Di Bari, Marco Galante - "Disciplina delle attività di agrinido e agriasilo. Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2018, n. 9 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale)" - 316/A (*rel. cons. Paolicelli*);

6) Proposta di Legge - Lucia Parchitelli, Filippo Caracciolo, Debora Ciliento, Maurizio Bruno - "Istituzione dell'ufficio della difesa civica in attuazione dell'art. 50 statuto della Regione Puglia" – *iscritta ai sensi dell'art. 17 del regolamento interno* - 471/A;

7) Proposta di Legge - Ruggiero Mennea - "Interventi regionali per la promozione e l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante 'Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300'" - 105/A (*rel. cons. Tutolo*);

8) Disegno di Legge n. 172 del 21/11/2022 "Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma

1, lett. e), D.Lgs. n. 118/2011 della legittimità di debito fuori bilancio avente ad oggetto 'CIG 74147762B9. Contratto quadro SGI Lotto 3 - Contratto esecutivo 'Sistema amministrativo contabile e di gestione del personale' - Liquidazione fattura nr. 54\PA della Expleo Italia spa'" - 618/A (*rel. cons. Amati*);

9) Disegno di Legge n. 109 del 19/07/2022 "Norme per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell'artigianato pugliese" - 540/A (*rel. cons. Paolicelli*);

10) Proposta di Legge - Francesco Paolicelli, Filippo Caracciolo - "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale del 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale)" - 400/A (*rel. cons. Tutolo*);

11) Disegno di Legge n. 174 del 29/11/2022 "Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 118/2011 della legittimità di debito fuori bilancio avente ad oggetto 'CIG ZDC16BB8A5 - Manutenzione di impianti finalizzati alla gestione del rischio legionella di alcune sedi della Regione Puglia - Liquidazione fatture anno 2021'" - 620/A (*rel. cons. Amati*);

12) Proposta di Legge - Fabiano Amati, Mauro Vizzino, Antonio Tutolo, Francesco Paolo Campo, Ruggiero Mennea, Michele Mazzarano - "Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2019, n. 13 (Misure per la riduzione delle liste d'attesa in sanità - Primi provvedimenti)" - *iscritta ai sensi dell'art. 17 del regolamento interno* - 525/A;

13) Proposta di Legge - Fabiano Amati, Filippo Caracciolo, Michele Mazzarano, Ruggiero Mennea, Francesco Paolicelli, Antonio Tutolo - "Modifiche alla Legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 - Norme generali di governo e uso del territorio" - *iscritta ai sensi dell'art. 17 del regolamento interno* - 577/A;

14) Proposta di Legge - Fabiano Amati, Filippo Caracciolo, Francesco Paolicelli, Michele Mazzarano - "Assistenza sanitaria per la morte serena e indolore di pazienti terminali" - *iscritta ai sensi dell'art. 17 del regolamento interno* - 583/A;

15) Proposta di Legge - Antonio Maria Gabellone, Giannicola De Leonardis, Francesco Ventola, Luigi Caroli, Renato Perrini, Ignazio Zullo - "Introduzione del metodo del budget di salute per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati in Regione Puglia" - 528/A (*rel. cons. Vizzino*);

16) Disegno di Legge n. 155 del 07/11/2022 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti" - 693/A (*rel. cons. Tutolo*);

17) Proposta di Legge - Antonio Maria Gabellone - "Piano straordinario di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare" - 507/A;

18) Proposta di Legge - Fabiano Amati, Raffaele Piemontese, Francesco Paolo Campo, Filippo Caracciolo, Sergio Clemente - "Riconoscimento delle Isole Tremiti come luogo di libertà, integrazione europea, memoria, cultura, incanto e leggenda" - *iscritta ai sensi dell'art. 17 del regolamento interno* - 611/A;

19) Proposta di Legge - Paolo Pagliaro, Sebastiano Giuseppe Leo, Filippo Caracciolo, Cristian Casili, Pietro Luigi Lopalco, Francesco Ventola, Saverio Tammacco, Sergio Clemente, Giacomo Conserva, Giannicola De Leonardis, Gianfranco De Blasi, Antonio Tutolo, Mauro Vizzino, Paolo Dell'Erba, Antonio Maria Gabellone, Luigi Caroli, Renato Perrini, Donato Metallo, Maurizio Bruno, Michele Picaro, Antonio Paolo Scalera, Michele Emiliano, Lucia Parchitelli, Giuseppe Tupputi, Stefano Lacatena, Alessandro Antonio Leoci, Francesco La Notte, Francesco Paolicelli, Loredana Capone, Paride Mazzotta, Massimiliano Stellato, Marco Galante, Alessandro Delli Noci, Joseph Splendido, Francesco Paolo Campo, Vincenzo Di Gregorio, Debora Ciliento, Napoleone Cera, Fabio Saverio Romito, Gianfranco Lopane, Antonella Laricchia, Rosa Barone, Michele Mazzarano, Giovanni Francesco Stea, Anna Maurodinoia,

Ruggiero Mennea, Raffaele Piemontese, Massimiliano Di Cuia, Grazia Di Bari - "Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare" - *iscritta ai sensi dell'art. 17 del regolamento interno* - 591/A;

20) Disegno di Legge n. 1 del 30/01/2023 "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, derivante dalle sentenze degli uffici del giudice di pace di Foggia n. 1039/2022, di Martina Franca n. 368/2022, di San Giovanni Rotondo n. 195/2022 e di Taranto n. 2626/2022" - 698/A (*rel. cons. Amati*);

21) Proposta di Legge - Fabiano Amati, Sergio Clemente, Saverio Tammacco, Ruggiero Mennea, Donato Metallo, Francesco Paolicelli, Renato Perrini, Francesco Ventola, Francesco La Notte, Mauro Vizzino - "Genoma-Puglia. Programma di ricerca per la diagnosi precoce e la cura delle malattie rare su base genetica" - *iscritta ai sensi dell'art. 17 del regolamento interno* - 656/A;

22) Deliberazione n. 1521 del 07/11/2022 "D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, art. 121 - Aggiornamento 2015-2021 del Piano di tutela delle acque (PTA): conclusione procedura di VAS con aggiornamento documenti di Piano alle osservazioni pervenute. Adozione definitiva e trasmissione al Consiglio regionale per approvazione" - 85/B (*rel. cons. Campo*);

23) Disegno di Legge n. 192 del 30/11/2022 "Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 della legittimità di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione undicesimo provvedimento 2022" - 639/A (*rel. cons. Amati*).

Ricordo che in Conferenza dei Capigruppo abbiamo deciso di cominciare i nostri lavori dall'esame del punto n. 4) dell'ordine del giorno, relativo al disegno di legge n. 107 del 19/07/2022 "Legge in materia di Foreste e Filiere Forestali".

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il consigliere Amati. Ne ha facoltà.

AMATI. Grazie, Presidente. Soltanto per un richiamo al Regolamento.

In realtà noi dovremmo cominciare dalla proposta di legge a firma della collega Parchitelli ed altri, cioè la n. 471/A, iscritta al punto n. 6) dell'ordine del giorno, perché tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, ai sensi dello stesso articolo 17, devono essere comunque discussi. Quindi, non è materia a disposizione della decisione della Conferenza dei Capigruppo, perché è scritto espressamente che devono comunque essere discussi.

Personalmente potrei anche chiedere l'anticipazione degli argomenti che reputo più importanti, però il rispetto nei confronti dei colleghi mi porta a dire che, in virtù di questa regola, la prima proposta di legge da esaminare è, appunto, quella presentata dalla collega Parchitelli, poi a seguire tutti gli articoli 17 e, infine, gli altri.

Siamo disponibili, ovviamente, a modulare l'ordine dei lavori al meglio, però la questione si pone in questi termini da un punto di vista regolamentare. Del resto, se leggete il comma relativo alla proroga concessa, ovvero non concessa, come in questo caso, c'è un obbligo di iscrizione certamente all'ordine del giorno, ma comunque discussi, altrimenti la norma non avrebbe alcun senso, si iscrive all'ordine del giorno e poi campa cavallo.

Chiedo, pertanto, che il primo punto da esaminare sia la proposta di legge a firma della collega Parchitelli ed altri.

Grazie.

PRESIDENTE. Siccome è un richiamo al Regolamento, Presidente Amati, devo precisare a favore dell'Aula che il comma non prevede la discussione in Aula, il comma prevede che la legge sia iscritta all'ordine del giorno.

Ebbene, la legge è iscritta all'ordine del giorno e si seguirà l'ordine del giorno.

Ribadisco, il Presidente iscrive il disegno di legge o la proposta di legge all'ordine del giorno della prima seduta successiva del Consiglio regionale, provvedimenti che devono essere comunque discussi, ma non discussi nella seduta successiva. In altre parole, non è possibile rinviare ulteriormente l'iscrizione all'ordine del giorno e la discussione.

Il Regolamento non stabilisce che devono essere discussi nella prima seduta successiva, ma che, trascorso tale termine, il Presidente deve iscrivere all'ordine del giorno della prima seduta successiva del Consiglio regionale il disegno o la proposta di legge, che devono essere comunque discussi. Non si può non discuterli.

AMATI. Presidente, infatti io ne chiedo la discussione. Se la collega Parchitelli interviene e dice che vuole che si discuta subito, perché proprio per questo quell'argomento è stato iscritto, non sono ammesse pregiudiziali di nessun genere né richieste di rinvio.

Il sistema dice che se un consigliere non ha visto la discussione – l'approvazione chiaramente è un'altra storia – addirittura può dire che non la si può rinviare. D'altronde, se accedessimo alla sua interpretazione, sarebbe un inciso privo di alcuna funzionalità, perché se si iscrive un punto all'ordine del giorno è chiaro che quando verrà il turno se ne discuterà. Invece, perché l'hanno specificato? Perché si deve discutere in quella sede, tant'è che non sono ammessi rinvii.

In questo caso, pertanto, non è una questione di voto sull'argomento, ma è una questione di applicazione del Regolamento.

Grazie.

PRESIDENTE. Presidente Amati, non è scritto che deve essere messo al primo punto dell'ordine del giorno e nessuno oggi sta negando che se ne discuta. Non stiamo facendo una pregiudiziale per non discutere quella proposta. Sta nell'ordine del giorno, per cui tranquillamente se ne potrà discutere.

Diverso sarebbe se ci fosse una pregiudiziale da parte di un consigliere con cui si chiedesse a quest'Aula di non discutere quella norma e di rinviarla. In quel caso le darei indubbiamente ragione. Ma non c'è questa pregiudiziale. La proposta di legge è iscritta all'ordine del giorno e potrà essere discussa.

Procediamo adesso con l'esame del disegno di legge n. 107.

AMATI. Premesso che in questo modo non si discuterà quella proposta, perché o mancherà il numero legale oppure scadrà il tempo...

PRESIDENTE. Abbiamo tutto l'interesse a discuterla.

AMATI. Va bene. Sarò contento di essere smentito e ringrazierò l'Aula.

Chiedo comunque di anticipare la proposta di legge iscritta al punto n. 12) dell'ordine del giorno, che riguarda le misure per la riduzione delle liste d'attesa in sanità. Inoltre, così non mi alzo di nuovo, qualora questa richiesta dovesse essere bocciata – chiedo ovviamente votazioni separate – chiedo l'anticipazione dell'esame della proposta di legge avente ad oggetto "Genoma-Puglia. Programma di ricerca per la diagnosi precoce e la cura delle malattie rare su base genetica".

Chiedo, pertanto, l'anticipazione rispettivamente dei punti n. 12) e n. 21).

Grazie.

PRESIDENTE. Grazie a lei, Presidente Amati.

Sulla proposta sono ammessi a intervenire un consigliere a favore e uno contro, dopodiché si passerà alle votazioni.

Mi permetto solo di suggerire, per completezza dei lavori d'Aula, visto che questa richiesta di anticipazione non è stata fatta in Conferenza dei Capigruppo, di fare questo genere di richieste in quella occasione, altri-

menti ci ritroviamo costantemente a discuterne in Aula e a non utilizzare la Conferenza dei Capigruppo come dovremmo.

Grazie.

CARACCIOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARACCIOLO. Grazie, Presidente. Saluto i colleghi consiglieri e gli assessori.

Lei mi ha anticipato, Presidente, nel senso che abbiamo svolto la Conferenza dei Capigruppo, quindi chiedo, come è stato fatto già in precedenti situazioni, che venga rispettata la decisione assunta in seno alla Conferenza dei Capigruppo.

Diversamente, verrebbe meno, come qualcuno in altre occasioni ha già avuto modo di ribadire, l'utilità di quanto discusso e deciso nella Capigruppo.

Pertanto, nell'assoluto rispetto delle proposte di legge richiamate dal collega Amati, penso che dobbiamo seguire quello che la Conferenza dei Capigruppo ha deciso e, quindi, esaminare i punti secondo l'ordine prestabilito.

Grazie.

PRESIDENTE. Grazie.

Nessun consigliere intende intervenire a favore? Bene.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico della richiesta di anticipazione del punto n. 12) dell'ordine del giorno.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Amati,
Cera, Clemente,
Mennea,
Stellato.

Hanno votato «no» i consiglieri:
Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Cuia, Di Gregorio,
Gabellone,
Leo, Leoci, Lopane,
Mazzotta, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini, Picaro,
Scalera, Stea,
Tammacco, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	5
Hanno votato «no»	30

La richiesta di anticipazione non è approvata.

Passiamo alla seconda richiesta, quella relativa all'anticipazione del punto n. 21) dell'ordine del giorno.

Sono ammessi a intervenire un consigliere a favore e uno contro.

Il precedente intervento del Presidente Caracciolo era su entrambe le proposte.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico della richiesta di anticipazione del punto n. 21) dell'ordine del giorno.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Amati,
Cera,
Mennea,

Stellato.

Hanno votato «no» i consiglieri:
Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Cuia, Di Gregorio,
Gabellone,
Leo, Leoci, Lopane,
Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Picaro,
Scalera, Stea,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	31
Consiglieri votanti	31
Hanno votato «sì»	4
Hanno votato «no»	27

La richiesta di anticipazione non è approvata.

Disegno di Legge n. 107 del 19/07/2022 "Legge in materia di Foreste e Filiere Forestali" - 538/A

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 4), reca: «Disegno di Legge n. 107 del 19/07/2022 "Legge in materia di Foreste e Filiere Forestali" - 538/A».

Ha facoltà di parlare il relatore.

PAOLICELLI, *relatore*. Grazie, Presidente. Buongiorno a tutte e a tutti i colleghi. Non si preoccupi, Presidente, resto in maggioranza, la rassicuro.

Il disegno di legge n. 107 del 19/07/2022 "Legge in materia di Foreste e Filiere Forestali" è un disegno di legge che è già stato discusso in Aula, che è ritornato in Commissione, dove ha visto un'ampia discussione, e che oggi ritorna qui, un provvedimento molto atteso, al quale l'assessore ha lavorato tanto.

Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di aggiornare la normativa regionale al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), adottando un nuovo testo unico in materia che introduce innovativi approcci concettuali e nuovi strumenti operativi, derivati dagli impegni internazionali dei Paese e dalle nuove politiche europee in materia forestale, di agricoltura, ambiente, paesaggio, commercio e sviluppo rurale.

Per le sue specificità geografiche ed ecologiche, la Puglia custodisce un inestimabile patrimonio di biodiversità, pari alla sua vulnerabilità ecologica. Come a livello nazionale, anche in Puglia si assiste ad un lento ma inesorabile aumento della superficie forestale a discapito di aree agricole e pascolive abbandonate, contemporaneamente al venir meno delle tradizionali pratiche selvicolturali dei boschi locali, il cui ruolo, viceversa, si è arricchito negli ultimi anni di nuove funzioni e inedite forme di fruizione.

Gli aspetti produttivi del bosco sono, infatti, rivisti in un'ottica di sostenibilità, attraverso la promozione di interventi volti ad aumentare le capacità di adattamento degli ecosistemi forestali ai cambiamenti climatici, di fornitura di beni e servizi ecosistemici, in particolare riferimento alla protezione idrogeologica del territorio e allo sviluppo locale in un contesto di *green economy*.

Il bosco e i settori produttivi ad esso correlati assumono un ruolo strategico anche per la crescita imprenditoriale ed occupazionale delle aree interne e per la conservazione e tutela del territorio. Inoltre, si è vieppiù affermata la dimensione sociale delle foreste, legata agli aspetti paesaggistici e turistico-ricreativi.

Nel provvedimento sono definiti puntuali indirizzi politici di programmazione, cosi da tutelare e valorizzare attivamente la risorsa forestale regionale e creare nuove opportunità

di sviluppo. Il testo opera un coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza delle norme e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, risolvendo eventuali incongruenze, in considerazione dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.

Il provvedimento prevede di: promuovere la tutela e la gestione sostenibile e razionale del bene bosco, garantendo il recupero ecologico e produttivo dei terreni degradati e abbandonati, il presidio del territorio, la sicurezza idrogeologica e la prevenzione dagli incendi boschivi – cosa importantissima –, la salvaguardia del paesaggio e della biodiversità, la lotta ai cambiamenti climatici, lo sviluppo socioeconomico e la crescita occupazionale delle aree interne e rurali della Regione, riducendo l'approvvigionamento extraregionale di materiali legnosi e valorizzando le filiere locali; migliorare le funzioni e i compiti amministrativi in materia di boschi e foreste riservate alla competenza della Regione e quelle attribuite o delegate agli Enti locali e funzionali; disciplinare gli strumenti di programmazione e pianificazione forestale in coerenza con gli strumenti di politica e pianificazione regionale e territoriale in materia di tutela di ambiente, paesaggio, dissesto idrogeologico e incendio boschivo, nonché di sviluppo socioeconomico locale e regionale; disciplinare le attività di gestione del demanio forestale e delle proprietà forestali pubbliche e private; disciplinare e semplificare il sistema autorizzativo in materia di tagli boschivi e relativamente al vincolo idrogeologico; disciplinare e semplificare il sistema autorizzativo in materia di trasformazione del bosco e misure compensative; promuovere e disciplinare la produzione forestale e dei prodotti forestali non legnosi; promuovere e disciplinare l'associazionismo dei proprietari forestali pubblici e privati, nonché la vivaistica forestale; disciplinare la viabilità forestale; aggiornare le disposizioni in merito all'albo delle imprese forestali, alla formazione e alla competenza professionale degli operatori forestali; introdurre disposizioni in merito alle azioni di imboschimento, rimboschimento e recupero delle aree degradate, abbandonate e silenti; aggiornare le disposizioni inerenti alle statistiche, all'inventario e alla carta forestale; promuovere la ricerca e la sperimentazione.

Per la stesura del provvedimento le strutture regionali si sono avvalse della collaborazione del Centro Politiche e Bioeconomia del CREA di Roma, che ringraziamo, e del contributo e confronto con il Tavolo Tecnico Consultivo Forestale Regionale.

Occorre precisare che il disegno di legge è frutto di un lungo e partecipato iter istruttorio del testo legislativo, alla cui scrittura e alle cui revisioni ha fattivamente collaborato la Sezione Supporto Legislativo, che ringrazio per il lavoro.

Il testo, inoltre, prevede un totale di n. 5 regolamenti attuativi.

Agli adempimenti disposti nel testo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione.

Nella seduta del 26 ottobre 2022, la IV Commissione, dopo ampia a articolata discussione, ha espresso parere favorevole al disegno di legge, così come emendato, all'unanimità dei voti dei Commissari presenti, che chiaramente ringrazio.

Si sottopone il provvedimento alla valutazione e all'approvazione del Consiglio regionale.

Grazie.

PRESIDENTE. Grazie a lei.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri iscritti a parlare in discussione generale, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
Principi, finalità e definizioni

art. 1
Oggetto

1. La Regione Puglia, nel rispetto dei principi e delle competenze sancite dalla Costituzione e dall'ordinamento giuridico della Repubblica italiana, degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo dallo Stato italiano in materia di gestione forestale sostenibile, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, tutela dell'ambiente e del paesaggio, conservazione della biodiversità, sviluppo sostenibile e bioeconomia, provvede con le presenti disposizioni al riordino e all'aggiornamento della normativa regionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), di seguito Testo unico.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento, Clemente,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Gabellone,
Laricchia, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzotta, Mennea, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese,
Scalera, Stea, Stellato,
Tutolo,
Vizzino.

Si è astenuto il consigliere:
Romito.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35
Consiglieri astenuti	1

L'articolo è approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2
Principi

1. La Regione Puglia, nel quadro dei principi definiti dall'articolo 2, comma 2, dello Statuto, riconosce il ruolo strategico del patrimonio forestale pubblico e privato, delle proprietà collettive e degli usi civici delle popolazioni come:

a) parte integrante del capitale naturale nazionale e bene di rilevante interesse per la collettività;

b) bene di carattere ambientale, paesaggistico, culturale e socioeconomico da ampliare, tutelare, gestire e valorizzare, al fine di garantire la stabilità degli ecosistemi forestali per il benessere delle generazioni presenti e future;

c) risorsa rinnovabile, sostenibile e multifunzionale fondamentale per il benessere degli individui, della società e della vita umana;

d) elemento indispensabile nella lotta al cambiamento climatico, nella conservazione della biodiversità e per la protezione del territorio e delle opere dell'uomo dalle calamità naturali.

2. La Regione Puglia riconosce:

a) l'interesse pubblico della selvicoltura, svolta in applicazione dei principi internazionali della gestione forestale sostenibile, così

come recepiti all'articolo 3, comma 2, lettera b), del Testo unico e finalizzata alla salvaguardia della biodiversità e al mantenimento nel tempo della multifunzionalità delle risorse forestali, nonché allo sviluppo socioeconomico delle aree rurali e interne della regione;

b) l'interesse pubblico della programmazione e pianificazione forestale, basata su un'approfondita conoscenza del territorio, delle esigenze ecologiche e socioeconomiche locali e da attuare nel rispetto delle autonomie locali e in applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione di cui all'articolo 8 dello Statuto della Regione Puglia.

3. La Regione Puglia promuove, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, la semplificazione amministrativa e procedurale per diffondere la gestione forestale sostenibile del patrimonio forestale regionale, nel rispetto delle normative nazionale e regionale vigenti, e degli indirizzi e obblighi internazionali ed europei.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento, Clemente,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Gabellone,
Laricchia, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzotta, Mennea, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese,
Romito,
Scalera, Stea, Stellato,
Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	36

L'articolo è approvato.

art. 3
Finalità

1. La presente legge ha lo scopo di:

a) migliorare le capacità di resilienza e funzionalità degli ecosistemi forestali regionali, con riferimento alla difesa idrogeologica, alla prevenzione dai rischi naturali e antropici, dagli incendi e dalle avversità biotiche e abiotiche, alla mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, alla tutela della biodiversità e del paesaggio regionale;

b) tutelare e valorizzare il patrimonio forestale pubblico e privato, delle proprietà collettive e degli usi civici delle popolazioni nella sua estensione, distribuzione, ripartizione geografica, diversità ecologica e culturale, promuovendone la conservazione, l'incremento e la sua razionale gestione;

c) promuovere e disciplinare la gestione forestale sostenibile e la multifunzionalità delle superfici forestali, come definite all'articolo 4, comma 2, garantendo la continua fornitura di beni e servizi di interesse pubblico;

d) favorire la protezione e corretta gestione del territorio, il recupero funzionale, ecologico e produttivo dei boschi degradati o danneggiati, delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni colturalmente abbandonati, nonché lo sviluppo di infrastrutture verdi e la realizzazione di nuovi boschi, anche in ambito urbano e periurbano;

e) incentivare la gestione associata e consortile delle proprietà silvopastorali pubbliche e private;

f) promuovere la pianificazione forestale

nel rispetto del ruolo delle autonomie locali, coerentemente con gli obiettivi e le finalità dei diversi strumenti di programmazione e pianificazione regionali, territoriali e locali;

g) promuovere l'adozione dei sistemi di certificazione volontari per i processi di gestione forestale sostenibile, di tracciabilità dei prodotti forestali legnosi e non legnosi, e di ecolabel UE, ovvero etichetta ecologica volontaria;

h) sviluppare le filiere del legno e dei prodotti non legnosi derivanti dal bosco e dall'arboricoltura regionale, promuovendo l'impiego del legno locale come materia prima rinnovabile e secondo i principi internazionali ed europei dell'uso a cascata del legno, anche per la filiera legno-energia, incentivando l'innovazione tecnologica nei processi di combustione e lo sviluppo di reti di teleriscaldamento, in particolare per i centri abitati non metanizzati;

i) promuovere iniziative volte a valorizzare le funzioni sociali, culturali e turistico- ricreative del bosco, garantendo la conservazione e la salvaguardia della biodiversità;

j) migliorare le condizioni socioeconomiche delle aree interne e rurali, promuovendo lo sviluppo delle attività silvopastorali, agroforestali e dell'arboricoltura da legno, anche per garantire la protezione e il razionale utilizzo del suolo, la conservazione e la salvaguardia della biodiversità;

k) promuovere la crescita e qualificare la professionalità delle imprese, degli addetti e degli operatori forestali;

l) accrescere le conoscenze scientifiche e tecniche in campo forestale, promuovendo la ricerca, l'innovazione, la sperimentazione e la divulgazione in materia, favorendo l'interscambio di conoscenze tra la comunità politica, imprenditoriale, professionale e scientifica;

m) sviluppare la conoscenza e il monitoraggio del patrimonio forestale regionale e dei suoi ecosistemi, anche a supporto delle funzioni regionali di indirizzo politico e programmatorio in materia forestale, ambientale e paesaggistica;

n) aumentare la sensibilità e la consapevolezza sociale della valenza ambientale, culturale ed economica delle foreste e degli alberi.

2. La Regione Puglia, per raggiungere le finalità previste nel comma 1, si avvale della competente struttura regionale in materia forestale, nonché degli enti locali, territoriali e strumentali facenti parte del sistema regionale.

3. Tramite apposite convenzioni, nel quadro delle disposizioni del Testo unico e nell'ambito delle forme di collaborazione specificatamente previste o consentite dalla legislazione nazionale, la Regione Puglia può avvalersi della collaborazione di altri enti ed organismi pubblici e privati, università, federazioni e ordini professionali competenti in materia, associazioni di categoria, organizzazioni professionali, associazioni ambientaliste, così come riconosciuti dalla normativa vigente, nonché del supporto e del Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili,
Cera, Ciliento, Clemente,
De Blasi, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari,
Di Cuia, Di Gregorio,
Gabellone,
Laricchia, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzotta, Mennea, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,
Picaro, Piemontese,
Romito,
Scalera, Stea, Stellato,

Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	37
Consiglieri votanti	37
Hanno votato «sì»	37

L'articolo è approvato.

art. 4
Definizioni

1. Ai fini della presente legge e di ogni altra norma regionale, si definiscono:

a) patrimonio forestale regionale: l'insieme delle superfici riconosciute come bosco ai sensi del comma 2 e aree assimilate a bosco ai sensi dell'articolo 5, di proprietà pubblica, privata e dei beni di uso collettivo e civico, ubicate sul territorio della regione;

b) patrimonio silvopastorale regionale: l'insieme del patrimonio forestale regionale di cui alla lettera a), dei pascoli e delle infrastrutture ad essi connesse, di proprietà pubblica, privata e dei beni di uso collettivo e civico, ubicate sul territorio della regione;

c) demanio forestale della Regione: l'insieme del patrimonio silvopastorale di cui alla lettera b), riconosciuto come patrimonio indisponibile della Regione Puglia o ad essa assoggettato;

d) patrimonio indisponibile dello Stato: l'insieme del patrimonio silvopastorale di proprietà dello Stato, la cui tutela e salvaguardia rimane affidata all'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

e) gestione forestale sostenibile: l'insieme delle scelte di pianificazione forestale e delle azioni selvicolturali volte a garantire la produzione sostenibile dei servizi ecosistemici, nonché un uso delle foreste e dei terreni forestali ad un livello di utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futuro, alle rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali e senza comportare danni ad altri ecosistemi;

f) prodotti forestali spontanei non legnosi: tutti i prodotti di origine biologica, escluso il legno in ogni sua forma, ad uso alimentare e non alimentare, derivati dalla foresta, da altri terreni boscati o da singoli alberi forestali;

g) arboricoltura da legno: coltura arborea, derivante da impianto anche policiclico e potenzialmente permanente, realizzata in terreni non boscati o soggetti ad ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno a uso industriale o energetico e che può essere reversibile al termine del ciclo colturale;

h) terreni abbandonati: terreni forestali nei quali i boschi cedui hanno superato, senza interventi selvicolturali, almeno della metà il turno minimo fissato dalle norme forestali regionali, ed i boschi d'alto fusto in cui non siano attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi venti anni, nonché i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata attività agricola da almeno tre anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, e relative disposizioni nazionali di attuazione, ad esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di destinazione d'uso;

i) terreni silenti: i terreni abbandonati di cui alla lettera h) e per i quali i proprietari non siano individuabili o reperibili;

j) prati e pascoli permanenti: superfici non classificate come bosco, ai sensi del comma 2, non comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da almeno cinque anni, in attualità di coltura per la produzione di erba e altre piante erbacee da foraggio, spontanee o coltivate, destinate ad essere pascolate, sfalciate, affienate o insilate una o più volte nell'anno, o sulle quali è svolta attività agricola di mantenimento, o usate per il pascolo del bestiame, che comprendono anche formazioni erbose naturali e seminaturali permanenti, altre specie arbustive o arboree utilizzabili per il pascolo o che producano mangime animale, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;

k) pascoli arborati: superfici con copertura arborea forestale inferiore al 20 per cento, impiegate principalmente e tradizionalmente per il pascolo del bestiame;

l) boschi da pascolo: superfici a bosco, di cui al comma 2, destinate tradizionalmente al pascolo con superficie erbacea non predominante;

m) boschi di neoformazione: superficie di qualsiasi natura e destinazione, colonizzata da almeno trenta anni, per disseminazione e propagazione spontanea da specie arboree forestali, associate o meno a quelle arbustive, originatesi anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agropastorali, che presentano le caratteristiche di estensione, larghezza media e copertura arborea di cui al comma 2;

n) boschi di protezione: superfici boscate individuate e riconosciute dalla Regione che, per la propria speciale ubicazione e per le proprie caratteristiche, svolgono una funzione di protezione diretta di persone, beni e infrastrutture da fenomeni di dissesto idrogeologico, da pericoli naturali quali caduta massi, da scivolamenti superficiali, da lave torrentizie e altro;

o) boschi degradati: superfici boscate, riconosciute dalla Regione, che si trovano in alterate condizioni per struttura, densità, rinnovazione e ritmo vegetativo;

p) boschi vetusti: superfici boscate riconosciute dalla Regione, ai sensi delle disposizioni previste dal regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12, costituite da specie forestali autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, con una biodiversità quale conseguenza dell'assenza di disturbi da almeno sessanta anni e con la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza spontanea;

q) albero e bosco monumentale: albero forestale ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, e in possesso delle caratteristiche previste all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), ad esclusione degli ulivi monumentali già riconosciuti dalla normativa regionale vigente. Possono inoltre essere riconosciuti come alberi monumentali i filari, le alberate e i boschi di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani, alberi forestali ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private;

r) impresa forestale: impresa che esercita prevalentemente attività di gestione forestale, fornendo anche servizi in ambito forestale e ambientale e che risulti iscritta nell'albo regionale delle imprese boschive, previsto nell'articolo 34.

2. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma regionale, in coerenza con quanto disposto all'articolo 3, comma 3, del Testo unico, i termini bosco, foresta e selva sono equiparati e sono definiti quali superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale derivanti da impianto, in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore a 20 metri misurata al piede delle piante di confine,

e tale da determinare una copertura arborea, intesa come proiezione delle chiome sul piano orizzontale, maggiore del 20 per cento. La continuità della superficie forestale, con riferimento alla larghezza minima e all'estensione minima di cui sopra, non è considerata interrotta dai confini amministrativi e di proprietà.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (pag. 1) a firma dell'assessore Pentassuglia, del quale do lettura: «All'articolo 4 (Definizioni) si propongono le seguenti integrazioni:

- al comma 1, lettera r) dopo la parola "nell'articolo 34;" adde "sono parificate le imprese forestali iscritte nell'albo di altre regioni a statuto ordinario o speciale."».

Il parere del Governo sull'emendamento è favorevole.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento, Clemente,
De Blasi, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Gabellone,
Laricchia, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzotta, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese,
Scalera, Stea, Stellato,
Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti 34
Consiglieri votanti 34
Hanno votato «sì» 34

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 2), sempre a firma dell'assessore Pentassuglia, del quale do lettura: «All'articolo 4 (Definizioni) si propongono le seguenti integrazioni:

- al comma 1, dopo la lettera r), segue la lettera s) che così recita: "cessa elettrica: striscia di suolo tagliata a raso a corredo dell'elettrodotto, a sezione rettangolare, mantenuta sempre libera da vegetazione arborea e arbustiva sia per garantire gli interventi di ispezione o riparazione dell'elettrodotto, sia per arginare gli incendi. Tale striscia, a sezione rettangolare, ha come asse l'elettrodotto e ha larghezza variabile in funzione del valore di tensione e della tipologia di conduttore; parte dal piano di campagna e valica i conduttori stessi. La larghezza complessiva della cessa per gli elettrodotti aerei di media tensione, da mille Volt a trentamila Volt, con conduttori nudi è pari a undici metri; per gli elettrodotti in cavo aereo di media tensione è pari a tre metri; per gli elettrodotti di bassa tensione, sino a mille Volt, sia in conduttori nudi che in cavo cordato è pari a tre metri;"».

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento, Clemente,
De Blasi, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Gabellone,
Leo, Leoci, Lopane,

Maurodinoia, Mazzotta, Mennea, Metallo,
Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese,
Romito,
Scalera, Stea, Stellato,
Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	34
Hanno votato «sì»	34

L'emendamento è approvato.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 4, nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Casili, Ciliento, Clemente,
Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mennea, Metallo,
Paolicelli, Pentassuglia, Piemontese,
Stea, Stellato,
Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	24
Consiglieri votanti	24
Hanno votato «sì»	24

L'articolo è approvato.

Capo II
Aree assimilate ed escluse
dalla definizione di bosco

art. 5
Aree assimilate a bosco

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma regionale, in coerenza con quanto disposto all'articolo 4 del Testo unico, sono assimilate a bosco:

a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, riconosciute dalla Regione o individuate dal Piano Paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano già classificate a bosco;

b) superfici gravate dall'obbligo di rimboschimento per finalità di difesa idrogeologica, miglioramento della qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

c) i nuovi boschi creati in ottemperanza agli obblighi di intervento compensativo;

d) le superfici boscate temporaneamente prive di copertura a causa di danni da avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi o a causa di interventi antropici o trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come pascoli arborati;

f) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrom-

pono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sottoterra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l'efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi;

g) boschi di neoformazione riconosciuti dalla Regione e rilevati secondo quanto disposto dal regolamento forestale regionale previsto nell'articolo 12;

h) i castagneti da frutto riconosciuti abbandonati secondo i criteri definiti dal regolamento forestale regionale previsto nell'articolo 12 e in fase di rinaturalizzazione;

i) le formazioni caratteristiche della macchia mediterranea in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, pari o superiore a 2.000 metri quadrati che esercitano una copertura del suolo di almeno il 20 per cento o già individuate come bosco dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR).

2. Le specie di alberi e arbusti di interesse forestale ai fini delle presenti disposizioni sono elencate e distinte nel regolamento forestale regionale previsto nell'articolo 12.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (pag. 3) a firma dell'assessore Pentassuglia, del quale do lettura: «Al primo comma dell'art. 5 (aree assimilate a bosco) si propone il seguente emendamento:

dopo la lettera e), cassa la lettera f) e rinumera i cpv. successivi assegnando la lettera f) al terzultimo cpv. (boschi di neoformazione riconosciuti dalla Regione e rilevati secondo quanto disposto dal regolamento forestale regionale previsto nell'articolo 12;) e cosi a seguire per la rinumerazione dei successivi cpv.».

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Gabellone,
Laricchia, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Perrini, Picaro,
Romito,
Scalera, Stea, Stellato,
Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35

L'emendamento è approvato.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 5, nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Gabellone,
Laricchia, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,

Picaro, Piemontese,
Stea, Stellato,
Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35

L'articolo è approvato.

CERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERA. Volevo far notare che nella scorsa votazione, secondo quanto ho contato io, erano presenti ventuno persone della maggioranza. In realtà, però, sul computer ne sono risultate ventiquattro. Quindi, o richiama le persone perché non facciano i pianisti oppure non ci troviamo con le votazioni. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie a lei. Risultano aver votato.

art. 6
Aree escluse
dalla definizione di bosco

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma regionale non sono considerati bosco:

a) le formazioni derivanti da impianto, realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agroambientali o nell'ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, fatti salvi i casi di trasformazione permanente in uso forestale dei terreni, espressamente previsti dai documenti di programmazione o con atto della Regione;

b) l'arboricoltura da legno, previsto nell'articolo 4, comma 1, lettera g), le tartufaie coltivate di origine artificiale, le produzioni arboree agricole e i castagneti da frutto innestati e in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale, nonché gli impianti a rotazione rapida realizzati su terreni agricoli previsti nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) 1307/2013;

c) gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati non rientranti nella casistica previsti nell'articolo 4, comma 2 e nell'articolo 5, le alberature stradali, i vivai, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), e siti in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi forestali utilizzati a scopo ornamentale, gli impianti di frutticoltura, le siepi e i filari;

d) le aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del regolamento (UE) 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

2. Fatte salve le superfici già tutelate dal PPTR e assoggettate dalla Regione a tutela per subentrati interessi naturalistici, non sono considerati bosco, esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volumetrie e superfici e senza l'edificazione di nuove costruzioni:

a) le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agropastorali, riconosciute meritevoli di tutela e ripristino dalle strutture regionali competenti in materia agro-silvo-pastorale, ambientale e paesaggistica e dai competenti organi territoriali del Ministero della cultura, previsti nell'articolo 5, comma 2, lettera a), del Testo unico;

b) le superfici destinate a manufatti e nu-

clei rurali già edificati che siano stati abbandonati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età;

c) le superfici di cui alla lettera a) individuate come paesaggi rurali di interesse storico e inserite nel Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali.

3. Le fattispecie di cui al comma 2, lettere a) e b) sono considerate bosco sino all'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle attività agricole e pastorali autorizzati dalle strutture regionali competenti.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (pagg. 4 e 5) a firma dell'assessore Pentassuglia, del quale do lettura: «Al comma 2, primo paragrafo, dopo le parole "senza aumenti di volumetrie e superfici e senza l'edificazione di nuove costruzioni," segue in aggiunta la frase "o di interventi di manutenzione di infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza:";

al comma 2, dopo la lettera c), segue in aggiunta la lettera d) che così recita: "d) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sottoterra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l'efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi;"».

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Gabellone,
Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Picaro, Piemontese,
Romito,
Scalera, Stea, Stellato,
Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	36

L'emendamento è approvato.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 6, nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Laricchia, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Metallo,
Paolicelli, Perrini, Picaro, Piemontese,
Romito,
Scalera, Stea,

Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	32
Hanno votato «sì»	32

L'articolo è approvato.

art. 7
Patrimonio genetico, vivaistica e materiale di moltiplicazione forestale

1. La Regione Puglia, per il conseguimento delle finalità previste nell'articolo 3, promuove e sostiene la tutela della biodiversità e la diffusione delle specie arboree e arbustive autoctone del territorio pugliese.

2. La Regione Puglia, ai fini del comma 1, promuove, nei limiti delle risorse disponibili, la vivaistica forestale, per l'utilizzo, la moltiplicazione, la diffusione e la commercializzazione delle specie forestali autoctone arboree e arbustive di provenienza certificata.

3. La vivaistica forestale comprende tutte le attività di raccolta, allevamento, cessione a qualsiasi titolo e commercializzazione di materiale di moltiplicazione o propagazione forestale destinato al rimboschimento, all'imboschimento, all'arboricoltura da legno, alla rinaturalizzazione e alle attività di sistemazione del territorio realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica.

4. La Regione Puglia detiene il Registro dei materiali di base e dei boschi da seme e provvede al suo periodico aggiornamento, al controllo della provenienza e alla certificazione del materiale forestale di moltiplicazione ed inoltre:

a) provvede all'individuazione e caratterizzazione nel territorio regionale dei boschi, dei popolamenti vegetali naturali o artificiali e di singole piante in grado di fornire materiale di moltiplicazione o propagazione di specie arboree e arbustive autoctone che rispondono ai criteri nazionali previsti dalla normativa vigente e ne cura la loro iscrizione nel Registro;

b) provvede al controllo della diffusione, produzione e commercializzazione del materiale arboreo e arbustivo di propagazione di specie forestali autoctone idoneo alla coltivazione;

c) promuove la produzione di materiali di moltiplicazione selezionati e individua i vivai autorizzati alla produzione, propagazione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione autoctono certificato e ne cura la loro iscrizione in apposito albo.

5. La Regione Puglia definisce, con apposito regolamento, le competenze e le procedure per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, in linea con la normativa fitosanitaria europea e nazionale.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Ciliento,
De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Gabellone,
Laricchia, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Picaro,
Stea,
Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	31
Consiglieri votanti	31
Hanno votato «sì»	31

L'articolo è approvato.

Capo III
Programmazione
e pianificazione forestale

art. 8
Strumenti di
pianificazione forestale

1. In coerenza con i principi previsti nell'articolo 2 e nel perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 3, la Regione Puglia, nei limiti delle risorse disponibili, promuove la programmazione e la pianificazione forestale fondate sulla conoscenza del territorio in rapporto ai fattori ambientali, sociali ed economici.

2. Il patrimonio forestale regionale, in coerenza con quanto disposto all'articolo 6 del Testo unico, è sottoposto a:

a) programmazione regionale mediante il Programma forestale regionale (PFR) di cui all'articolo 9;

b) pianificazione territoriale mediante il Piano forestale di indirizzo territoriale (PFIT) di cui all'articolo 10;

c) pianificazione aziendale mediante il Piano di gestione forestale (PGF) e il Piano tagli (PT) di cui all'articolo 11.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Caracciolo, Caroli, Cera, Ciliento,
De Blasi, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari,
Di Cuia, Di Gregorio,
Gabellone,
Laricchia, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Picaro, Piemontese,
Stea,
Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	30
Hanno votato «sì»	30

L'articolo è approvato.

art. 9
Programma forestale regionale

1. La Regione Puglia, in coerenza con la Strategia forestale nazionale di cui all'articolo 6, comma 1, del Testo unico e in armonia con la normativa comunitaria e nazionale vigente, redige e adotta il proprio Programma forestale regionale, di seguito PFR, in applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione previsti nell'articolo 8 dello Statuto regionale e conformemente a quanto disposto dal PPTR e dagli strumenti di programmazione e pianificazione regionale e territoriale vigenti, in coerenza e coordinamento con gli obiettivi di difesa del suolo e sicurezza del territorio, di gestione delle acque e di tutela quali-quantitativa delle risorse idriche superficiali e sotterranee, previsti dai Piani di Bacino Distrettuali vigenti e si completa con la Valutazione ambientale strategica, di seguito VAS, di cui alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica).

2. Il PFR è approvato dalla Giunta regionale ed integrato nel Sistema Informativo Territoriale della Regione. Ha validità di venti anni

a decorrere dalla data di approvazione definitiva ed è sottoposto a valutazione, revisione e aggiornamento quinquennale coerentemente con gli obiettivi, indirizzi, criteri e indicatori strategici nazionali ed europei, con le stesse modalità previste per la sua approvazione.

3. Il PFR, redatto attraverso lo studio e la conoscenza del patrimonio forestale regionale, delle condizioni relative all'assetto idrogeologico e delle situazioni e delle caratteristiche ecologiche e socioeconomiche del territorio regionale:

a) individua, in attuazione degli indirizzi europei e nel perseguimento degli impegni assunti in sede internazionale dal Governo nazionale, le linee regionali di indirizzo strategico in materia forestale, per garantire nel tempo l'erogazione di servizi ecosistemici alla collettività, individuando gli obiettivi di tutela, conservazione e ricostituzione degli ecosistemi forestali regionali, di valorizzazione e sviluppo del settore forestale e delle sue filiere produttive e socio-culturali;

b) definisce gli orientamenti gestionali e individua specifiche azioni, anche per ambiti prioritari di intervento, volte a conservare e migliorare il patrimonio silvopastorale regionale assicurando l'equilibrio e/o il miglioramento dell'assetto idrogeologico, ecologico e paesaggistico del territorio pugliese;

c) ripartisce il territorio forestale e di interesse silvopastorale in comprensori territoriali omogenei in coerenza con quanto previsto dal PPTR e in rapporto alle esigenze di prevenzione antincendio boschivo e tutela dell'assetto idrogeologico dei bacini o sotto-bacini idrografici compresi negli ambiti territoriali medesimi;

d) individua, nell'ambito dei comprensori di cui alla lettera c), i criteri e parametri di demarcazione per:

1) le aree a maggiore rischio incendio e dissesto idrogeologico;

2) i boschi di protezione diretta di cui all'articolo 4, comma 1, lettera n);

3) i boschi degradati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o), su cui prevedere interventi straordinari e urgenti di ripristino ai sensi dell'articolo 23;

4) i boschi vetusti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p);

5) i boschi di maggiore valore ecologico ai fini della conservazione della biodiversità;

6) le aree da destinare prioritariamente a imboschimento e rimboschimento a fini ambientali, paesaggistici, produttivi e di difesa del suolo;

7) le aree agricole ed ex industriali da destinare potenzialmente all'arboricoltura da legno di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), anche policiclica e permanente a fini produttivi, ambientali, di depurazione, culturali, paesaggistici con particolare attenzione alle aree periurbane e alla creazione di corridoi ecologici;

8) le aree per la produzione di legna, legname e prodotti non legnosi, nonché per lo sviluppo di insediamenti produttivi per la trasformazione e lavorazione dei prodotti legnosi e non legnosi;

e) definisce il coordinamento tra i diversi ambiti e livelli di programmazione e di pianificazione territoriale forestale vigenti, in coordinamento con gli strumenti di pianificazione distrettuale e in conformità con il PPTR e gli indirizzi di gestione delle aree naturali protette, nazionali e regionali, di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e dei siti della Rete ecologica istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

f) individua le previsioni di spesa sulla base delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, per il perseguimento delle linee strategiche e le priorità di intervento, ivi comprese quelle per gli interventi urgenti;

g) definisce i criteri di ripartizione per

l'assegnazione di eventuali finanziamenti agli enti competenti, nonché puntuali indicatori per il monitoraggio fisico e finanziario di attuazione del Programma;

h) definisce criteri, metodologie e tempi per il monitoraggio e la valutazione delle scelte strategiche adottate;

i) individua le attività prioritarie di educazione, informazione e comunicazione, i mezzi per attuarle e i soggetti cui indirizzarle, con particolare attenzione alla popolazione in età scolare.

4. Il PFR contiene l'analisi e la relazione del contesto, l'inventario e la carta forestale regionale di cui all'articolo 37.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio, Gabellone,
Laricchia, Leo, Leoci,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Metallo,
Paolicelli, Pentassuglia, Picaro, Piemontese, Stea,
Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	28
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28

L'articolo è approvato.

art. 10
Piani forestali
di indirizzo territoriale

1. La Regione Puglia promuove l'adozione di Piani forestali di indirizzo territoriale (PFIT), per ambiti territoriali omogenei, per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive o amministrative, nonché per i comprensori territoriali individuati a norma dell'articolo 9, comma 3, lettera c), attraverso procedimenti ispirati ai criteri di trasparenza, partecipazione e animazione territoriale per lo sviluppo di sistemi gestionali multifunzionali modello.

2. I PFIT, in attuazione di quanto previsto dal PFR, costituiscono strumento di pianificazione territoriale per il settore silvopastorale e sono finalizzati alla promozione della gestione sostenibile e valorizzazione polifunzionale delle foreste e dei pascoli in relazione alle caratteristiche e condizioni biofisiche e socioeconomiche del territorio oggetto di piano.

3. Il PFIT si articola nelle fasi di analisi, di progettazione e di indirizzo ed è redatto e approvato secondo le disposizioni previste dal regolamento forestale regionale previsto nell'articolo 12, in coerenza con i criteri minimi nazionali di elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale di cui all'articolo 6, comma 7, del Testo unico.

4. Il PFIT ha validità di venti anni ed è sottoposto ad eventuale aggiornamento ogni cinque anni in relazione agli obiettivi e indirizzi strategici nazionali ed europei, alle revisioni e aggiornamenti del PFR e alle esigenze e necessità ambientali e socioeconomiche dell'ambito territoriale oggetto di pianificazione.

5. Il PFIT è predisposto sulla base degli atti di programmazione e pianificazione sovraordinati relativi al contesto territoriale cui si riferisce e svolge un compito di raccordo operativo tra la pianificazione forestale prevista nell'articolo 11 e gli strumenti di programmazione regionale e pianificazione territoriale e urbanistica vigenti.

6. I Comuni singoli e associati, la Città me-

tropolitana di Bari, le Unioni di comuni e province, gli Enti gestori dei parchi e altri Enti territoriali e locali, in coordinamento con la Regione Puglia, possono proporre PFIT per gli ambiti territoriali di loro competenza. A tale scopo, la Regione rende disponibili i dati conoscitivo-strutturali derivati da apposite indagini territoriali e fornisce agli enti il necessario supporto tecnico.

7. I PFIT che interessano, in tutto o in parte, aree naturali protette di cui all'articolo 2 della legge 394/1991, o all'interno dei siti della Rete ecologica Natura 2000, istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE e di altre aree di particolare pregio e interesse da tutelare riconosciuti dallo Stato o dalla Regione Puglia, recepiscono le indicazioni previste dal piano di gestione del sito specifico e le misure di conservazione per lo stesso vigenti.

8. I PFIT che interessano le aree di cui al comma 7 sono trasmessi all'Ente parco o all'organismo di gestione ai fini dei pareri e nullaosta di cui all'articolo 13 della legge 394/1991. La Giunta regionale approva il PFIT, con eventuali modifiche, entro novanta giorni dalla scadenza dei termini per il rilascio di pareri e nullaosta.

9. Il PFIT è approvato dalla Giunta regionale e sottoposto alla procedura di VAS.

10. All'approvazione dei PFIT si applicano le misure di semplificazione di cui al punto A.20 dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del Testo unico.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Laricchia, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Picaro, Piemontese,
Scalera, Stea,
Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	31
Consiglieri votanti	31
Hanno votato «sì»	31

L'articolo è approvato.

art. 11
Piani di gestione forestale
e Piano tagli

1. La pianificazione del patrimonio silvopastorale regionale si attua tramite l'elaborazione e l'applicazione dei Piani di gestione forestale (PGF), e dei Piani di taglio (PT).

2. Il PGF e il PT, in attuazione del PFR e in coordinamento con i PFIT, ove esistenti, rappresentano, per un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, lo strumento operativo per la gestione degli interventi selvicolturali di cui all'articolo 17, comma 4, delle proprietà forestali, pubbliche e private, singole o associate e per i boschi ricadenti in proprietà di uso civico, nonché delle opere ad esse connesse.

3. Il PGF e il PT, in coerenza con i criteri minimi nazionali di cui all'articolo 6, comma 7, del Testo unico, sono:

a) predisposti e approvati secondo quanto previsto dal regolamento forestale regionale

di cui all'articolo 12, che definisce anche le procedure e i tempi per l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione scaduti;

b) redatti, su iniziativa del proprietario, pubblico o privato, o del soggetto gestore dei terreni interessati, al fine di conseguire obiettivi economici e ambientali, promuovere una tutela attiva e sostenibile del territorio, favorire lo sviluppo in un quadro coordinato e multifunzionale, prevenire i processi di degrado, valorizzare l'ambiente e le risorse esistenti e migliorare il quadro socioeconomico locale.

4. La redazione e l'attuazione dei PGF e dei PT sono affidate a soggetti di comprovata competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tali attività.

5. Il PGF è obbligatorio per tutte le proprietà pubbliche, singole o associate indipendentemente dalla loro estensione, e per quelle private singole o associate con superficie forestale maggiore o uguale a 50 ettari. Nella redazione dei PGF per i boschi di proprietà pubblica possono essere incluse anche le superfici boschive private, purché i rispettivi proprietari ne facciano esplicita richiesta e dichiarino di assoggettarsi ai conseguenti obblighi.

6. Il PGF ha una validità massima di dieci anni, in relazione ai contenuti tecnici e ai tempi necessari all'esecuzione degli interventi programmati, con obbligo di riformulazione e adeguamento in caso di particolari necessità.

7. La pianificazione delle superfici forestali di proprietà privata, singole o accorpate, inferiori a 50 ettari e superiori o uguali a 10 ettari, deve attuarsi attraverso i PT della durata di almeno dieci anni, con obbligo di riformulazione e adeguamento in caso di particolari necessità, se non si è già provveduto, per tali aree, alla redazione e approvazione di un PGF.

8. Non sono soggetti all'obbligo del PT gli interventi selvicolturali di qualsiasi natura e tipologia su proprietà private inferiori a 10 ettari ed effettuati in conformità a quanto previsto dal regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12.

9. I PGF e PT che interessano, in tutto o in parte, superfici boscate ricadenti nell'ambito di aree naturali protette di cui all'articolo 2 della legge 394/1991, o all'interno dei siti della Rete ecologica Natura 2000, istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE, e di altre aree di particolare pregio e interesse da tutelare riconosciute dallo Stato o dalla Regione Puglia, sono soggetti alle prescrizioni contenute nella normativa e negli strumenti di pianificazione e regolamentazione di cui le stesse sono dotate e sono assoggettati alla procedura di valutazione di incidenza.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Casili, Ciliento,
Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Metallo,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,
Stea,
Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	23
Consiglieri votanti	23
Hanno votato «sì»	23

Essendo presenti 23 consiglieri e non essendo il Consiglio nel numero legale, la seduta è aggiornata tra un'ora, come di consueto.

(La seduta, sospesa alle ore 14.10, riprende alle ore 15.20)

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Indìco nuovamente la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 11.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Casili, Ciliento,
Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Emiliano,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Metallo,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,
Stea,
Tupputi, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	25
Consiglieri votanti	25
Hanno votato «sì»	25

L'articolo è approvato.

art. 12
Regolamento forestale

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il regolamento forestale.

2. Il regolamento forestale:

a) definisce le prescrizioni ed i limiti d'uso dei boschi, dei pascoli e dei terreni soggetti al vincolo idrogeologico, ovunque ubicati sul territorio regionale e di qualunque proprietà;

b) disciplina le attività di gestione e utilizzazione dei boschi e dei pascoli, nonché gli interventi selvicolturali e l'esercizio del pascolo e del pascolo in bosco;

c) stabilisce le modalità per la ricostituzione e il recupero fisionomico, compositivo e funzionale dei boschi degradati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o), la progettazione, realizzazione e gestione di imboschimenti e rimboschimenti, anche compensativi, e degli impianti di arboricoltura da legno, nonché il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito;

d) definisce le specie di alberi e arbusti di interesse forestale;

e) disciplina le modalità di elaborazione, approvazione e attuazione degli strumenti di pianificazione previsti negli articoli 10 e 11;

f) definisce le fattispecie di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b) e le modalità e criteri per la loro applicazione, nonché per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali preesistenti per le superfici di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a);

g) stabilisce le disposizioni per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, lettera s-bis), del Testo unico;

h) stabilisce le disposizioni per la conservazione e la valorizzazione delle formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco e delle specie sporadiche o localmente rare in bosco, nonché delle piante isolate e sparse di interesse forestale;

i) stabilisce gli adempimenti per la prevenzione antincendio e per prevenire e contrastare i danni di origine abiotica e biotica al patrimonio forestale, compresi quelli causati dalla fauna selvatica;

j) stabilisce le modalità e le procedure per l'elaborazione e l'attuazione dei Piani di intervento straordinario previsti nell'articolo 23;

k) disciplina la trasformazione del bosco e gli interventi di natura compensativa di cui all'articolo 21, le opere, i lavori e i movimenti

di terreno e di roccia eseguiti in aree forestali e nei terreni vincolati ai sensi della presente legge;

l) stabilisce i criteri per la progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità, delle infrastrutture forestali e delle opere connesse, nonché delle sistemazioni idraulico-forestali, e delle disposizioni per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del soprassuolo forestale nelle aree di pertinenza di elettrodotti, gasdotti e acquedotti, posti sopra e sotto terra al fine di garantire l'efficienza delle opere stesse;

m) disciplina la produzione, la raccolta e l'utilizzazione dei prodotti forestali legnosi e non legnosi e, più in generale, dei prodotti secondari del bosco e dei pascoli, ove non disciplinate da norme specifiche, nonché elenca le specie di alberi e arbusti di interesse forestale;

n) disciplina il riconoscimento delle forme di gestione associata o consortile delle superfici silvopastorali previste nell'articolo 27 e le forme di sostituzione della gestione previste nell'articolo 28;

o) disciplina le modalità di gestione del Sistema informativo forestale della Regione e degli Sportelli forestali, sentito il Responsabile per la Transizione al Digitale;

p) disciplina le procedure di comunicazione e autorizzazione al taglio previste nell'articolo 19 e relativi limiti nonché i valori delle spese istruttorie a carico dei soggetti pubblici e privati richiedenti e determina le modalità per l'assegno e per la stima dei lotti boschivi nonché per l'istituzione e la tenuta del registro regionale dei martelli forestali;

q) disciplina il conferimento delle funzioni amministrative per l'amministrazione e gestione del demanio forestale e del patrimonio forestale di cui agli articoli 15 e 16;

r) disciplina le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni della presente legge e del regolamento forestale regionale, che sostituiscono, ove incompatibili, le norme previste dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF) vigenti in Puglia;

s) disciplina la composizione, nomina, modalità di gestione e competenze del Tavolo Tecnico Consultivo Forestale Regionale (TTCFR) di cui all'articolo 13, comma 3, istituito presso la struttura regionale competente in materia forestale.

3. Il regolamento disciplina altresì gli indirizzi e le modalità tecniche, nonché le procedure e disposizioni necessarie all'attuazione della presente legge.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (pag. 6) a firma dell'assessore Pentassuglia, del quale do lettura: «All'articolo 12, la lettera l) è così emendata: "l) stabilisce i criteri per la progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità, delle infrastrutture forestali e delle opere connesse, nonché delle sistemazioni idraulico-forestali, e delle disposizioni per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del soprassuolo forestale nelle aree di pertinenza di elettrodotti, gasdotti e acquedotti, posti sopra e sotto terra, in armonia con le disposizioni di legge regionali di settore vigenti e al fine di garantire l'efficienza delle opere stesse"».

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Emiliano,
Gabellone,
Lacatena, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Metallo,

Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Picaro, Piemontese,
Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	32
Hanno votato «sì»	32

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 7) a firma dell'assessore Pentassuglia, del quale do lettura: «Art. 12, comma 2 lettera p. Eliminare la parola "pubblici"

p) disciplina le procedure di comunicazione e autorizzazione al taglio previste nell'articolo 19 e relativi limiti nonché i valori delle spese istruttorie a carico dei soggetti privati richiedenti e determina le modalità per l'assegno e per la stima dei lotti boschivi nonché per l'istituzione e la tenuta del registro regionale dei martelli forestali;».

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Emiliano,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzotta, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Picaro, Piemontese,
Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

Si è astenuto il consigliere:
De Leonardis.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	34
Hanno votato «sì»	34
Consiglieri astenuti	1

L'emendamento è approvato.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 12, così come emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Amati,
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Emiliano,
Gabellone,
Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzotta, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Picaro, Piemontese,
Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35

L'articolo è approvato.

Capo IV
Funzioni e compiti

art. 13
Funzioni

1. Le funzioni e i compiti che richiedono l'esercizio unitario in sede regionale e il supporto collaborativo di ulteriori organizzazioni sono esercitate dalla struttura regionale competente in materia forestale, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

a) concorso nella elaborazione e attuazione delle politiche nazionali, europee e internazionali in campo forestale e montano e relative funzioni di monitoraggio, vigilanza e controllo;

b) redazione, aggiornamento e attuazione del Programma forestale regionale previsto nell'articolo 9, dell'inventario e della cartografia forestale regionale e di specifici programmi regionali, interregionali, nazionali ed europei definiti ai sensi delle normative sulle procedure di programmazione, nonché redazione, approvazione e aggiornamento dei regolamenti attuativi previsti dalla presente legge;

c) promozione e disciplina della gestione forestale sostenibile, valorizzazione funzionale del territorio silvopastorale, salvaguardia e prevenzione dal degrado ambientale e dell'assetto idrogeologico e conservazione e tutela della biodiversità;

d) concorso nella programmazione e regolamentazione in materia forestale, in attuazione della normativa statale e regionale vigente, nonché approvazione degli strumenti di pianificazione forestale, dell'autorizzazione ai tagli boschivi e di trasformazione del bosco e rimboschimento compensativo;

e) applicazione delle disposizioni previste dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e trasferite e/o delegate alla Regione con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici) e con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382);

f) concorso alla gestione del Sistema Informativo Territoriale regionale (SIT Puglia) per le materie di competenza, promuovendo il coordinamento, l'armonizzazione e la digitalizzazione delle informazioni statistiche e cartografiche inerenti il patrimonio forestale regionale, la gestione, le attività di settore e di filiera, nonché delle informazioni di carattere ambientale inerenti la materia forestale;

g) concorso al controllo regionale sull'attività fitosanitaria forestale, prevenzione e contenimento dei danni causati ai boschi da eventi naturali estremi e azioni antropiche, nonché promozione delle attività di prevenzione, monitoraggio e supporto all'antincendio boschivo e alla protezione civile ai sensi di quanto previsto dalla normativa regionale vigente;

h) definizione dei criteri e delle modalità per il ripristino delle condizioni di sicurezza in caso di rischi per l'incolumità pubblica e di instabilità ecologica dei boschi, nonché per il recupero o miglioramento delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati o silenti, delle condizioni dei boschi e delle loro funzioni protettive, ambientali e produttive anche nell'ambito e in attuazione degli strumenti di pianificazione forestale di cui agli articoli 10 e 11;

i) definizione dei criteri e delle procedure per la sostituzione diretta o l'affidamento della gestione delle proprietà forestali pubbliche e private al fine di ripristinare e migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protet-

tive, ambientali ed economiche ai sensi dell'articolo 12 del Testo unico;

j) promozione e valorizzazione dei prodotti legnosi e non legnosi e delle filiere forestali e silvopastorali regionali;

k) gestione del censimento degli alberi monumentali e dei boschi vetusti ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente;

l) promozione della tutela della biodiversità forestale di interesse regionale e dei boschi didattici, sul patrimonio forestale regionale;

m) gestione dell'Albo delle imprese boschive e promozione della formazione degli operatori forestali;

n) informazione, comunicazione, divulgazione e assistenza tecnica in ambito forestale;

o) promozione della ricerca applicata in campo forestale;

p) attività di supporto tecnico alla prevenzione, repressione e sorveglianza in materia di polizia forestale e nelle attività inerenti all'applicazione dei regolamenti in materia forestale;

q) pianificazione dell'attività vivaistica nei vivai forestali regionali, controllo nei vivai forestali ai sensi del d.lgs. 386/2003, tenuta del libro dei boschi da seme, gestione e monitoraggio dei boschi da seme;

r) attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), per la parte inerente la materia forestale;

s) concorso, per le competenze forestali, alle materie riferite ai campi di applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), compresi i procedimenti di IPPC-AIA e VIA, e dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) in tema di valutazione di incidenza ambientale.

2. La Regione Puglia disciplina l'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi nelle materie di cui alla presente legge, secondo i principi di sussidiarietà e cooperazione, attraverso il Sistema informativo forestale della Regione ed in collaborazione con istituzioni ed enti pubblici e privati, organizzazioni a vario titolo interessate alla materia e riconosciute dalla normativa nazionale e regionale vigente.

3. La struttura regionale competente in materia forestale può avvalersi della consulenza e del supporto forniti dal Tavolo Tecnico Consultivo Forestale Regionale (TTCFR) nei casi e con le modalità stabiliti dal regolamento previsto nell'articolo 12.

4. Il TTCFR esprime pareri motivati non vincolanti e formula proposte in relazione alle attività in materia forestale. Le attività del Tavolo sono disciplinate dal regolamento previsto nell'articolo 12 e da apposite disposizioni regionali.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Amati,
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Emiliano,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzotta, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Picaro, Piemontese,
Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35

L'articolo è approvato.

art. 14
Sportelli forestali

1. Presso gli uffici competenti per territorio della struttura regionale in materia forestale sono istituiti gli Sportelli forestali al fine di favorire l'applicazione del Sistema informativo forestale della Regione e la diffusione delle informazioni relative alla gestione e fruizione del patrimonio silvopastorale, nonché di migliorare l'efficacia delle procedure amministrative e rispondere alle necessità di rilevamento statistico. Le funzioni e i compiti degli Sportelli forestali sono disciplinate con provvedimento organizzativo della struttura regionale in materia forestale.

2. Gli Sportelli forestali costituiscono punto di accesso ai servizi informativi forestali regionali, forniscono informazioni, chiarimenti e assistenza in merito alle procedure tecnico-amministrative in materia forestale nonché con riferimento all'esito delle istanze presentate.

3. Gli Sportelli forestali possono essere altresì istituiti presso le sedi territoriali dell'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF).

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Amati,
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Cuia, Di Gregorio,
Emiliano,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzotta, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Picaro, Piemontese,
Scalera, Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	36

L'articolo è approvato.

TITOLO II
GESTIONE SOSTENIBILE

Capo I
Demanio e beni pubblici

art. 15
Demanio forestale regionale

1. La Regione provvede direttamente alla tutela, valorizzazione e gestione del proprio demanio, anche avvalendosi del supporto tecnico-operativo dell'ARIF nell'ambito delle attività ad essa attribuite dalla legge regionale 3/2010.

2. La tutela, valorizzazione e gestione del demanio forestale regionale è realizzata in conformità agli indirizzi e alle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione previsti negli articoli 10 e 11 e coerentemente agli obiettivi di:

a) salvaguardia ambientale, protezione del suolo e dell'assetto idrogeologico, tutela della

biodiversità e del patrimonio faunistico, mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, tutela del paesaggio e delle risorse di particolare interesse naturalistico, culturale e storico;

b) promozione delle attività economiche e delle filiere forestali locali legate alla valorizzazione dei prodotti legnosi e non legnosi del bosco, dell'energia in ambito locale, dell'agricoltura, dell'allevamento del bestiame e delle attività connesse;

c) promozione dell'uso sociale del bosco, delle attività ricreative, culturali e didattiche ad esso correlate;

d) ricerca, sperimentazione, divulgazione, formazione, educazione ambientale.

3. La Regione definisce l'utilizzo a fini istituzionali degli immobili e delle opere ricadenti nel demanio forestale regionale e provvede, nell'interesse collettivo, alla realizzazione di opere di manutenzione e miglioramento di quelli funzionali alle attività silvopastorali e di educazione ambientale e forestale, sia di proprietà regionale che di altri soggetti pubblici.

4. I boschi e i pascoli possono essere oggetto di concessione, a solo uso pascolativo, a soggetti pubblici e privati, singoli o associati. I beni immobili facenti parte del demanio forestale regionale possono essere concessi in gestione a soggetti pubblici e privati, singoli o associati, ai sensi delle normative regionali vigenti, per una delle finalità indicate al comma 2 e nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 10 e 11.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Amati,
Barone,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Emiliano,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzotta, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Picaro,
Scalera, Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	36

L'articolo è approvato.

art. 16
Patrimonio forestale pubblico

1. Gli Enti pubblici gestiscono direttamente, anche in forma associata, il proprio patrimonio silvopastorale in attuazione di un PGF redatto ai sensi dell'articolo 11 e se previsto, coerentemente agli indirizzi del PFIT di cui all'articolo 10.

2. Gli Enti di cui al comma 1 destinano almeno il 50 per cento dei ricavi di tutte le attività di gestione dei beni silvopastorali di loro proprietà per attuare prioritariamente interventi volti alla prevenzione degli incendi boschivi, alla redazione e revisione degli strumenti di pianificazione, per la conservazione, il miglioramento e la valorizzazione dei boschi e della biodiversità, nonché per la realizzazione di opere di idraulica forestale o di viabilità forestale.

3. L'Ente proprietario deve procedere all'accantonamento delle somme di cui al comma 2 anche se la gestione è svolta da un soggetto diverso.

4. In caso di attività realizzate in assenza degli strumenti di pianificazione forestale previsti nell'articolo 11, l'Ente gestore, con le risorse accantonate ai sensi del comma 2, deve prioritariamente contribuire alla redazione dei piani. La redazione del PGF deve aver luogo entro due anni dall'approvazione del regolamento forestale previsto nell'articolo 12.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Amati,
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Emiliano,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzotta, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,
Scalera, Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35

L'articolo è approvato.

Capo II
Gestione e tutela
degli ecosistemi forestali

art. 17
Disciplina delle attività
di gestione forestale

1. La Regione Puglia sostiene e promuove, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le attività di gestione forestale sostenibile.

2. Sono attività di gestione forestale sostenibile tutte le scelte, le pratiche e gli interventi selvicolturali a carico del bosco e delle aree assimilate a bosco di cui al all'articolo 5 previste negli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 10 e 11, inclusi gli interventi colturali di difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi, i rimboschimenti e gli imboschimenti, gli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate anche con tecniche di ingegneria naturalistica, nonché la prima commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi selvicolturali di cui al comma 4.

3. Tutte le pratiche finalizzate alla salvaguardia, al mantenimento, all'incremento e alla valorizzazione delle produzioni non legnose, rientrano nelle attività di gestione forestale di cui al comma 2.

4. Sono definiti pratiche e interventi selvicolturali le cure, i trattamenti, i tagli e le operazioni condotte nel ciclo di coltivazione e utilizzo del bosco e delle aree assimilate a bosco e disciplinate dal regolamento forestale di cui all'articolo 12, al termine delle quali l'uso del suolo rimane forestale.

5. Le pratiche selvicolturali, i trattamenti, i tagli e le operazioni di cui al comma 4, ivi compresi quelli praticati su piante singole, sparse in filari o in gruppi, non radicate in bosco, se previsti ed autorizzati in conformità alle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, sono equiparati ai tagli colturali di cui all'articolo 149, comma 1, lettera

c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

6. Nell'ambito delle attività di gestione forestale, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del Testo unico, si applicano coerentemente con le specifiche misure in materia di conservazione della biodiversità, di habitat e specie di interesse europeo e nazionale le seguenti disposizioni:

a) è sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a raso dei boschi, fatti salvi gli interventi urgenti disposti dalla Regione e disciplinati dal regolamento forestale regionale, ai fini della difesa fitosanitaria, del ripristino post-incendio o per altri motivi di rilevante e riconosciuto interesse pubblico, a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco;

b) è sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a raso nei boschi di alto fusto e nei boschi cedui non matricinati, fatti salvi i casi previsti dagli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 10 e 11 e disciplinati dal regolamento forestale regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 146 e 149 del d.lgs. 42/2004;

c) è sempre vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi specifici disposti dal regolamento forestale regionale e volti al mantenimento del governo a ceduo in presenza di adeguata capacità di rigenerazione vegetativa, anche a fini ambientali, paesaggistici e di difesa fitosanitaria, nonché per garantire una migliore stabilità idrogeologica dei versanti;

d) è sempre vietata la sostituzione dei soprassuoli di specie forestali autoctone con specie esotiche in attuazione del regolamento (UE) 1143/2014.

7. Le sanzioni per le violazioni delle attività di gestione forestale di cui al presente articolo sono stabilite dal regolamento forestale che disciplina l'esecuzione degli interventi di ripristino a carico del soggetto gestore e definisce i casi e le modalità di sostituzione diretta nella gestione forestale e nella esecuzione dei lavori di ripristino, ovvero di affidamento diretto ad enti strumentali o delegati dalla Regione ovvero di affidamento con procedura ad evidenza pubblica, anche previa occupazione temporanea dei terreni interessati e comunque senza obbligo di corrispondere alcuna indennità.

8. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE del Parlamento e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, nel caso in cui dalle violazioni dei divieti di cui al presente articolo si evidenzi un discostamento superiore al 20 per cento dai parametri di superficie e numero delle piante previsto dall'autorizzazione regionale, si configura un danno o un danno ambientale e si procede ai sensi della direttiva medesima e della normativa interna di recepimento.

9. La Regione autorizza interventi di gestione forestale in deroga ai divieti previsti nel comma 6, secondo quanto disposto dal regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12, solo se questi siano giustificati da particolari motivi di interesse pubblico e di pubblica incolumità.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, ove non già autonomamente disciplinate, anche alle superfici forestali ricadenti all'interno delle aree naturali protette di cui all'articolo 2 della legge 394/1991, o all'interno dei siti della Rete ecologica Natura 2000 istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE e di altre aree di particolare pregio e interesse da tutelare, se non in contrasto con la normativa vigente nei predetti siti.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Amati,
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Emiliano,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzotta, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,
Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35

L'articolo è approvato.

art. 18
Arboricoltura da legno

1. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuove l'arboricoltura da legno così come definita nell'articolo 4, comma 1, lettera g) e la coltura arborea policiclica temporanea e potenzialmente permanente, con specie forestali, per finalità produttive, ambientali, paesaggistiche, socio-culturali e ricreative, con particolare attenzione alle aree periurbane e degradate.

2. La Regione promuove e incentiva la gestione, tutela e valorizzazione dell'arboricoltura da legno, favorendo iniziative e attività di supporto tecnico-scientifico, informazione, divulgazione pubblica per la comunità regionale.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Amati,
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Emiliano,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzotta, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,
Scalera, Stea,
Tupputi,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	36

L'articolo è approvato.

art. 19
Autorizzazioni al taglio

1. La realizzazione degli interventi selvicolturali previsti nell'articolo 17, comma 4, nei casi stabiliti dal regolamento forestale di cui all'art. 12, in considerazione della loro natura ed entità, sono soggetti a uno dei seguenti adempimenti:
a) comunicazione semplice;
b) autorizzazione regionale.

2. Fatte salve le autorizzazioni, nulla-osta ed atti di assenso comunque denominati di competenza di altre autorità, non sono soggetti agli adempimenti di cui al comma 1 i soli

tagli colturali dell'arboricoltura da legno di cui all'articolo 18.

3. Il taglio degli alberi di interesse forestale, presenti nei centri urbani e nei giardini pubblici e privati, viene autorizzato dai singoli Comuni competenti, nel rispetto delle norme di natura paesaggistica ed ambientale qualora presenti.

4. Le comunicazioni semplici e le istanze di autorizzazione al taglio di cui al comma 1, lettere a) e b), sono redatte e presentate secondo quanto disposto dal regolamento forestale.

5. Gli interventi selvicolturali previsti dagli strumenti di pianificazione forestale di cui agli articoli 10 e 11 sono soggetti alla sola comunicazione semplice di cui al comma 1, lettera a), nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento forestale.

6. Gli interventi selvicolturali di qualsiasi natura e tipologia, a valere su proprietà inferiori ai 10 ettari, in assenza di uno strumento di pianificazione, sono soggetti ad autorizzazione al taglio di cui al comma 1, lettera b), secondo le procedure e disposizioni previste dal regolamento forestale.

7. Per aree boscate di superficie non superiore a 2 ettari, sono ammessi i lavori in economia che interessano una superficie non superiore a 1 ettaro per annata silvana e con massa legnosa retraibile minore o uguale a 150 quintali per ettaro all'anno.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (pag. 8) a firma dell'assessore Pentassuglia, del quale do lettura: «art. 19. Aggiungere il comma 8

"Gli interventi di rilevante e riconosciuto interesse pubblico o di pubblica utilità sono soggetti alla sola comunicazione semplice di cui al comma 1 lettera a), nel rispetto delle modalità previste dal regolamento forestale"».

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Amati,
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Emiliano,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Leoci,
Maurodinoia, Mazzotta, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,
Scalera, Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35

L'emendamento è approvato.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 19, così come emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Amati,
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,

Maurodinoia, Mazzotta, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Picaro, Piemontese,
Scalera, Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	37
Consiglieri votanti	37
Hanno votato «sì»	37

L'articolo è approvato.

art. 20
Vincolo idrogeologico forestale

1. Sono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni perimetrati e individuati a norma del r.d. 3267/1923.

2. Le opere, i lavori e i movimenti di terra e di roccia sulle superfici di cui al comma 1, nonché le procedure e i valori delle spese istruttorie per il rilascio di pareri in materia di vincolo idrogeologico forestale, sono disciplinati dal regolamento forestale regionale e sono sottoposti ad autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia forestale, viste le autorizzazioni, nulla-osta ed atti di assenso comunque denominati di competenza di altre autorità.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 non è necessaria per i movimenti di terra e di roccia relativi ad opere previste dai PGF, la cui realizzazione è comunque soggetta a comunicazione secondo le disposizioni previste dal regolamento forestale regionale.

4. Per i movimenti di terra eseguiti in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, effettuati in assenza dell'autorizzazione o del parere previsto o in difformità da essi, la competente struttura regionale esprime un parere di compatibilità idrogeologica, fermi restando gli aspetti paesaggistici ed urbanistico-edilizi, a seguito di richiesta avanzata per il tramite degli Sportelli Unici dei Comuni, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 40.

5. Qualora sussistano i requisiti di compatibilità, la struttura regionale competente in materia forestale rilascia l'autorizzazione in parziale o totale sanatoria, contenente le eventuali prescrizioni tecniche necessarie. Se l'opera appare incompatibile con l'assetto idrogeologico, oppure in presenza di danni all'assetto idrogeologico dei luoghi, o quando le opere eseguite sul territorio siano interessate da fenomeni franosi attivi o siano poste in aree potenzialmente esondabili, l'autorizzazione in sanatoria viene negata, con obbligo per il trasgressore di eseguire i lavori di rimessa in pristino dello stato dei luoghi che vengono prescritti nello stesso provvedimento con applicazione della sanzione nel minimo edittale. In caso di inadempienza dell'interessato, i lavori sono eseguiti d'ufficio dall'amministrazione, con rivalsa di spese a carico dell'inadempiente.

6. Quando venga accertato che sono in corso lavori eseguiti in violazione della legge o dell'autorizzazione, i lavori sono immediatamente sospesi con provvedimento della struttura regionale competente in materia forestale. A tal fine gli agenti che hanno accertato la violazione informano l'amministrazione competente che emette il provvedimento di sospensione. I lavori restano sospesi fino all'emissione del provvedimento autorizzativo.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (pag. 9) a firma dell'assessore Pentassuglia, del quale do lettura: «Articolo 20, comma 2.

Sostituire la parola "Viste" con "fermo restando" con la seguente declinazione:

2. Le opere, i lavori e i movimenti di terra e di roccia sulle superfici di cui al comma 1, nonché le procedure e i valori delle spese istruttorie per il rilascio di pareri in materia di vincolo idrogeologico forestale, sono discipli-

nati dal regolamento forestale regionale e sono sottoposti ad autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia forestale, fermo restando le autorizzazioni, nulla-osta ed atti di assenso comunque denominati di competenza di altre autorità».

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Emiliano,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzotta, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,
Scalera, Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35

L'emendamento è approvato.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 20, così come emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Amati,
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Emiliano,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzotta, Metallo,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,
Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	34
Hanno votato «sì»	34

L'articolo è approvato.

art. 21
Disciplina della trasformazione del bosco

1. Ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale come definita all'articolo 17, costituisce trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso del suolo, secondo le disposizioni previste nell'articolo 8 del Testo unico.

2. È sempre vietato ogni intervento di trasformazione del bosco di cui al comma 1:

a) che determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento;

b) nei boschi aventi funzione di protezione

diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche, individuati e riconosciuti dalla Regione;

c) che non sia stato preventivamente autorizzato secondo quanto disposto dal regolamento sulla trasformazione del bosco previsto dal comma 10 e in conformità alle indicazioni e alle informazioni idrogeologiche contenute negli studi geologici comunali, nei Piani territoriali di settore e indirizzo, nel PFIT di cui all'articolo 10 o nel Piano di Bacino Distrettuale o suoi stralci di cui agli articoli 65, 67 e 117 del d.lgs. 152/2006, nel Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), nonché, ove previsto, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, nelle disposizioni del PPTR e nelle norme dei siti della Rete Natura 2000 e delle aree protette.

3. L'autorizzazione alla trasformazione del bosco è rilasciata dalla Regione ai sensi di quanto disposto dal regolamento previsto nel comma 10 e può essere concessa:

a) dopo aver espletato, se previste, le procedure di autorizzazione paesaggistica, di valutazione di impatto ambientale, di acquisizione del parere di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale, nei casi previsti dalle norme di riferimento, dopo aver considerato le possibili alternative, inclusa l'opzione zero, e la valutazione di incidenza, nei siti della Rete Natura 2000;

b) per il ripristino delle attività agricole tradizionali in coerenza con le disposizioni del PPTR e ai sensi, ove previsto, dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004;

c) per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, di viabilità forestale connessa alle attività selvicolturali e alla protezione dei boschi dagli incendi, di allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;

d) se risulta compatibile con le esigenze di difesa idrogeologica, di stabilità dei terreni, di regime delle acque, di difesa dalla caduta dei massi, di conservazione della biodiversità e di tutela della pubblica incolumità.

4. Le autorizzazioni alla trasformazione del bosco prevedono, a carico e cura dei richiedenti pubblici o privati, la realizzazione di interventi di natura compensativa per la superficie forestale trasformata e per la mitigazione degli impatti sul paesaggio, da realizzare in conformità a quanto disposto dal PFIT, se presente, e dal PPTR.

5. Gli interventi compensativi di cui al comma 4 possono essere realizzati anche in aree diverse dal medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco e prevedono:

a) la creazione e manutenzione di nuovi boschi, su terreni non boscati e in aree con basso coefficiente di boscosità in ambito rurale, urbano e periurbano;

b) il rimboschimento e la gestione di superfici forestali pubbliche degradate, al fine di ripristinarne l'efficienza, dal punto di vista idrogeologico, ambientale, socio-culturale e produttivo.

6. Gli interventi di cui al comma 5, lettere a) e b), sono realizzati previa approvazione da parte della Regione di un piano colturale che preveda l'utilizzo di specie autoctone, di provenienza locale e certificata, anche al fine di ricongiungere cenosi forestali frammentate e comunque in conformità alle disposizioni attuative della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. I nuovi boschi realizzati a seguito degli interventi di compensazione di cui al comma 5, lettera a), a prescindere dalla superficie impegnata, sono equiparati a bosco.

7. L'individuazione delle superfici, la realizzazione degli interventi compensativi e le successive manutenzioni sono a carico del richiedente l'autorizzazione, che presenta a tal fine il piano colturale composto dagli elaborati previsti dal regolamento di cui al comma 10. In alternativa, è ammesso il versamento alla Regione dell'importo corrispondente al

costo del rimboschimento stabilito dal medesimo regolamento, maggiorato del 20 per cento. Il versamento deve essere effettuato prima dell'inizio dei lavori con le modalità stabilite dal regolamento; in caso contrario l'amministrazione sospende i lavori fino alla regolarizzazione della posizione ed avvia le procedure per l'applicazione della sanzione amministrativa a carico dell'inadempiente.

8. Gli interventi di mitigazione degli impatti sul paesaggio sono disciplinati dal regolamento regionale di cui al comma 10, sono integrativi e non sostitutivi degli interventi di compensazione e sono definiti nell'ambito del provvedimento di autorizzazione, in coerenza con quanto previsto dal PPTR.

9. A garanzia dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e dell'esecuzione degli interventi compensativi, il richiedente è tenuto a prestare una adeguata cauzione o, in alternativa, ha facoltà di costituire una polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, il cui contratto è sottoscritto, in qualità di beneficiario, anche dall'amministrazione autorizzante secondo le modalità e i criteri disciplinati dal regolamento regionale di cui al comma 10. Gli interventi di compensazione e quelli di trasformazione non possono beneficiare di contributi, sovvenzioni o altre utilità pubblici di qualunque natura e fonte. Il deposito cauzionale è versato, ovvero la polizza è perfezionata prima dell'inizio dei lavori e sono mantenuti fino al momento del nulla-osta allo svincolo della cauzione. In caso contrario, l'amministrazione sospende i lavori fino alla regolarizzazione della posizione ed avvia le procedure per l'applicazione della sanzione amministrativa a carico dell'inadempiente.

10. Con apposito regolamento regionale sulla trasformazione del bosco e in attuazione del presente articolo sono inoltre disciplinati:

a) le procedure e i limiti per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per i relativi interventi di natura compensativa, in coerenza con le linee guida nazionali previste all'articolo 8, comma 8, del Testo unico;

b) gli interventi di trasformazione del bosco esentati dall'obbligo di compensazione forestale di cui all'articolo 8, comma 3, del Testo unico definiti nei criteri minimi nazionali di cui all'articolo 8, comma 8, dello stesso;

c) i criteri, le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi compensativi di cui al comma 5 e le aree dove devono essere effettuati, nonché i criteri, i parametri e le metodologie per il calcolo economico della compensazione e la determinazione dei costi degli interventi stessi, ed i criteri per la redazione di piani colturali e di manutenzione degli interventi compensativi;

d) gli oneri istruttori per l'autorizzazione alla trasformazione del bosco, i criteri per la quantificazione, il deposito e lo svincolo delle cauzioni richieste per l'esecuzione degli interventi medesimi e le procedure per il versamento;

e) i criteri e le modalità per la realizzazione e gestione di nuovi boschi nonché per il miglioramento dei boschi e dei rimboschimenti esistenti, da effettuarsi con le somme introitate di cui alla lettera d);

f) il monitoraggio e il controllo delle aree oggetto di compensazione boschiva o di miglioramento boschivo.

11. La Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del Testo unico, individua con successiva legge di bilancio apposito capitolo per l'introito delle somme di cui al comma 10, lettera d), che destina alla realizzazione e gestione di nuovi boschi nonché al miglioramento dei boschi e dei rimboschimenti esistenti, secondo quanto disposto dal regolamento di cui al comma 10.

12. La trasformazione del bosco realizzata in difformità da quanto previsto dal presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 40, ferme restando le eventuali ulteriori conseguenze. Ove la trasformazione determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE, si procederà alle riparazioni di cui alla medesima direttiva e alla

normativa interna di recepimento, con le modalità e nei tempi previsti dal regolamento di cui al comma 10.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (pag. 10) a firma dell'assessore Pentassuglia, del quale do lettura: «Art. 21

Aggiungere al comma 9 le seguenti parole:

"Le garanzie previste al comma 9 del presente articolo non sono dovuto nel caso in cui il Proponente sia una Pubblica Amministrazione o un ente pubblico"».

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Emiliano,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzotta, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Picaro, Piemontese,
Scalera, Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	37
Consiglieri votanti	37
Hanno votato «sì»	37

L'emendamento è approvato.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 21, così come emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Amati,
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Emiliano,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzotta, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Picaro, Piemontese,
Scalera, Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	38
Consiglieri votanti	38
Hanno votato «sì»	38

L'articolo è approvato.

Capo III
Prevenzione e lotta ai processi di degrado

art. 22
Gestione e tutela del patrimonio silvopastorale regionale

1. In coerenza con i principi e le finalità della presente legge, la Regione Puglia promuove nei limiti delle risorse disponibili, interventi sul patrimonio forestale regionale diretti a:

a) prevenire e contrastare i fenomeni di de-

grado ambientale, di dissesto idrogeologico e di abbandono colturale dei boschi;

b) aumentare la resilienza dei boschi al cambiamento climatico;

c) ripristinare le funzioni degli ecosistemi forestali dai danni causati da calamità naturali o da eventi di eccezionale gravità;

d) prevenire e difendere gli ecosistemi forestali da attacchi fitosanitari;

e) incrementare e migliorare il patrimonio forestale pubblico e privato, promuovendo la gestione forestale sostenibile al fine di migliorare le funzioni degli ecosistemi forestali e la loro biodiversità;

f) valorizzare i servizi di interesse pubblico forniti dal bosco, dalla gestione forestale sostenibile e dalle sue filiere produttive;

2. La Giunta regionale individua i boschi di protezione diretta di cui all'articolo 4, comma 1, lettera n) e definisce gli interventi e i limiti di gestione per queste superfici.

3. La Regione Puglia promuove e sostiene attività di gestione volte alla prevenzione dalle avversità biotiche ed abiotiche del patrimonio forestale regionale e degli arboreti da legno, di ripristino dei danni causati da calamità naturali o da eventi di eccezionale gravità, nonché interventi di prevenzione e difesa fitosanitaria in aree colpite da gravi od estese infestazioni sostenendo metodi selvicolturali e di lotta biologica o integrata.

4. La Regione Puglia divulga le conoscenze e sostiene il monitoraggio dello stato di salute del patrimonio forestale regionale, promuove ricerche e indagini sull'impatto dei cambiamenti climatici, sullo stato fitosanitario delle foreste e degli arboreti da legno, sui danni derivanti da avversità biotiche ed abiotiche e sulla corretta applicazione delle forme di prevenzione, lotta e contrasto.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Emiliano,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Picaro, Piemontese,
Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

Si è astenuto il consigliere:
Mazzotta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	34
Hanno votato «sì»	34
Consiglieri astenuti	1

L'articolo è approvato.

art. 23
Piani di intervento straordinario

1. La Giunta regionale, in via d'urgenza e per ragioni di pubblica utilità o di interesse generale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Testo unico e degli articoli 75 e seguenti del r.d. 3267/1923, approva i Piani d'intervento straordinario.

2. I Piani sono redatti secondo le disposizioni del regolamento forestale previsto nell'articolo 12, al fine di migliorare stabilità e resilienza, rafforzare funzioni e potenzialità protettive e ambientali del patrimonio forestale, nonché per favorire una valorizzazione economica sostenibile, anche attraverso la

realizzazione di attività di rimboschimento o imboschimento su vaste superfici. I suddetti Piani concorrono inoltre al perseguimento degli interventi di prevenzione degli incendi boschivi di cui all'articolo 24.

3. Ai fini dell'attuazione dei Piani, la Regione definisce i criteri di demarcazione delle aree di intervento e disciplina la previsione di intervento nel regolamento forestale regionale.

4. I proprietari, anche in forma associata, dei terreni ricadenti nell'ambito delle aree di intervento straordinario individuate coordinatamente tra loro e in accordo con la Regione, provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai Piani, nonché al recepimento di questi nei propri PGF.

5. Nei boschi colpiti da gravi patologie riconosciute dalle competenti strutture regionali, i proprietari attuano quanto stabilito con eventuali atti urgenti adottati dalla Regione, assumendo le conseguenti iniziative per limitare la diffusione delle malattie e ponendo in essere interventi di lotta necessari, dandone comunicazione alla struttura regionale competente. La Regione Puglia promuove la difesa fitosanitaria concorrendo, anche con eventuali mezzi e risorse propri, alla relativa spesa.

6. Ove i proprietari non pongano in essere gli interventi di gestione obbligatori e urgenti previsti nei commi 4 e 5, o non sia possibile raggiungere un accordo operativo tra i proprietari o, ancora, nel caso di proprietà di cui non sia possibile individuare la titolarità, la Giunta regionale per realizzare gli interventi procede con:

a) affidamento diretto delle superfici oggetto di intervento all'ente strumentale della Regione (ARIF) o ad altri enti da essa delegati ai sensi dell'articolo 27;

b) affidamento delle superfici oggetto di intervento a imprese iscritte nell'Albo delle imprese boschive regionali di cui all'articolo 34, conformemente alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici, in assenza di competenze tecniche e disponibilità operative degli enti di cui alla lettera a).

7. La Regione Puglia, per urgenti e dimostrate ragioni di pubblica utilità, provvede anche all'occupazione temporanea delle aree di intervento straordinario, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), per la realizzazione degli interventi di gestione obbligatori da attuarsi nell'ambito dei Piani di cui al comma 1.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Emiliano,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzotta, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,
Scalera, Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	36

L'articolo è approvato.

art. 24
Previsione, prevenzione
e lotta attiva contro gli incendi boschivi

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro sugli incendi boschivi), per incendio boschivo si intende un fuoco, con suscettività ad espandersi, su aree boscate cespugliate o arborate comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

2. La Regione programma le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi attraverso il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi regionale. Le attività di pianificazione antincendio consistono nel porre in essere azioni mirate a:

a) prevenire e mitigare il fenomeno incendi riducendo il numero di eventi, la severità e le superfici percorse dal fuoco sul territorio regionale;

b) aumentare il grado di preparazione del sistema di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi e favorire la conoscenza e preparazione delle comunità residenti e del territorio;

c) migliorare la risposta del sistema Anti Incendio Boschivo, di seguito A.I.B., in termini di rapidità, efficienza ed efficacia;

d) favorire il recupero delle aree percorse dal fuoco.

3. Le attività di previsione riguardano:

a) lo studio delle cause e i fattori predisponenti gli incendi con l'individuazione della tipologia vegetazionale e dei regimi di eventi per il territorio;

b) il rilievo delle aree percorse dal fuoco degli anni precedenti riportate su apposita cartografia digitale;

c) l'individuazione delle aree a maggior rischio incendio;

d) l'individuazione dei periodi a maggior rischio incendio;

e) l'individuazione degli indici di pericolosità incendio;

f) la predisposizione di bollettini giornalieri di previsione incendi per i giorni successivi su scala territoriale con relativi indici di pericolosità.

4. Le attività di prevenzione incendi consistono nel:

a) porre in essere interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione e mitigazione del fenomeno degli incendi e alla costante manutenzione e gestione integrata del patrimonio forestale con poteri sostitutivi per i soggetti inadempienti nelle aree a più elevato rischio;

b) favorire secondo le indicazioni dei piani previsti nell'articolo 25 e compatibilmente con lo stato di salute dei boschi, la immissione di bestiame bovino, ovino e suino nei boschi, per utilizzarne le risorse foraggere e conseguire la spontanea ripulitura dei boschi con finalità anche di riduzione dei combustibili erbacei per la prevenzione degli incendi;

c) censire la consistenza di uomini e mezzi A.I.B. e la loro dislocazione sul territorio regionale;

d) individuare la viabilità forestale, i tracciati spartifuoco, le aree strategiche di gestione degli incendi boschivi e le fonti di approvvigionamento idrico per i mezzi A.I.B.;

e) porre in essere attività formative finalizzate alla crescita culturale con la promozione di interventi a vari livelli di educazione ambientale in attività di Protezione Civile;

f) realizzare attività informative alla popolazione in merito alle cause determinanti gli incendi boschivi e le norme di autoprotezione da rispettare in situazioni di pericolo ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni);

g) promuovere il controllo e monitoraggio del territorio con sistemi di telerilevamento;

h) favorire la diffusione di tecniche di selvicoltura preventiva sostenibile e di governo degli incendi boschivi che tengano conto del ruolo ecologico del fuoco negli ecosistemi mediterranei.

5. La Regione riconosce il fuoco prescritto

quale tecnica di gestione forestale ed adattiva finalizzata alla prevenzione incendi. L'applicazione esperta e preventivamente autorizzata del fuoco prescritto nel territorio regionale, anche in via sperimentale, è rivolta al controllo della vegetazione nella prevenzione incendi, nonché alla gestione degli habitat legati alla presenza del fuoco, all'incremento della resilienza del territorio e a finalità di gestione agro-silvo-pastorale, ai sensi della legge regionale 6 agosto 2021, n. 24 (Norme per l'applicazione pianificata del fuoco prescritto).

6. La lotta attiva agli incendi consiste nella:

a) determinazione e localizzazione dei mezzi antincendio, degli strumenti e delle risorse umane A.I.B.;

b) definizione delle procedure di lotta attiva agli incendi boschivi;

c) attività di ricognizione, sorveglianza del territorio, avvistamento, allarme e spegnimento;

d) attività di coordinamento delle attività A.I.B. svolte dalla Sala Operativa Unificata Permanente, di seguito S.O.U.P.

7. Nell'ambito delle attività A.I.B. la Regione svolge:

a) le attività previste all'articolo 9 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia);

b) la programmazione della lotta attiva agli incendi boschivi, assicurando il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali per il tramite della S.O.U.P. di cui alla legge 353/2000.

8. Per le attività di cui al comma 7 la Regione, nel quadro delle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) e nell'ambito delle forme di collaborazione previste o consentite dalla legislazione nazionale, si avvale, ove necessario e previe specifiche intese e accordi con le amministrazioni di appartenenza:

a) del personale e dei mezzi della direzione regionale dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

b) del personale e dei mezzi dei reparti forestali dell'Arma dei Carabinieri operanti nel territorio regionale;

c) del personale e dei mezzi delle Forze Armate e della Polizia dello Stato operanti nel territorio regionale in caso di riconosciuta e urgente necessità;

d) del personale degli enti del Terzo settore che esercitano attività di protezione civile appositamente formato per le attività di spegnimento incendi boschivi;

e) del personale dell'ARIF appositamente formato e dislocato sul territorio ai fini del monitoraggio e spegnimento degli incendi boschivi;

f) del personale stagionale utilizzato prevalentemente nelle attività di prevenzione che abbia un'apposita formazione A.I.B., così come previsto dall'articolo 7, comma 6, della legge 353/2000;

g) su richiesta della S.O.U.P., dei mezzi aerei antincendio dello Stato per il tramite del Centro Operativo Aereo Unificato, di seguito C.O.A.U., secondo procedure prestabilite e dei mezzi aerei antincendio regionali.

9. La Regione assicura le attività di Direzione delle Operazioni di Spegnimento, di seguito D.O.S., degli uomini e mezzi sia terrestri che aerei, avvalendosi anche del personale della direzione regionale dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Ferme restando le competenze delle amministrazioni statali in materia, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 12 dicembre 2019, n. 53 (Sistema regionale di protezione civile), la Regione esercita le competenze previste dall'articolo 7 della legge 353/2000, recepito dalla legge regionale 38/2016, nella lotta attiva contro gli incendi boschivi.

10. Il regolamento forestale previsto nell'articolo 12 definisce le azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendi boschivi, i divieti, le prescri-

zioni e le precauzioni da adottare, nonché le eventuali deroghe nella gestione delle proprietà forestali.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Emiliano,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzotta, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,
Scalera, Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	36

L'articolo è approvato.

art. 25
Piano Antincendio Boschivo

1. La pianificazione dell'A.I.B. è approvata dalla Giunta regionale ed è costituita da:

a) piano A.I.B. regionale;

b) programma operativo A.I.B. annuale.

2. La Regione Puglia redige e approva il piano A.I.B. regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 353/2000.

3. Il piano A.I.B. regionale, al fine di prevenire e contrastare l'innesco e la propagazione degli incendi boschivi e di interfaccia, individua l'organizzazione ed il coordinamento dell'A.I.B. e definisce:

a) gli indici di pericolosità dello sviluppo degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio regionale, su scala comunale, distinguendo tra aree che hanno rischio basso, medio ed elevato;

b) lo studio vegetazionale del territorio regionale, la descrizione del patrimonio forestale, le caratteristiche climatiche e la caratterizzazione metereologica regionale;

c) la statistica degli incendi boschivi in Puglia con le relative aree percorse dal fuoco e distribuzione degli incendi per fascia oraria;

d) la valutazione del pericolo degli incendi di interfaccia secondo il manuale operativo della Protezione civile;

e) le opere, le attività, gli interventi relativi alla previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e in particolare:

1) i bollettini di prevenzione incendi boschivi, l'individuazione del periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, l'aggiornamento del catasto incendi ai sensi dell'articolo 10 della legge 353/2000;

2) gli specifici indirizzi operativi per la realizzazione degli interventi di selvicoltura preventiva da attuare sulle proprietà forestali pubbliche e private ricadenti nelle aree classificate a medio ed elevato grado di rischio incendio, per migliorare gli assetti vegetazionali degli ambienti naturali e forestali, da prevedere nell'ambito degli strumenti di pianificazione previsti negli articoli 10 e 11 e da applicarsi in aggiunta agli obblighi previsti negli articoli 3 e 8 della legge regionale 38/2016;

3) gli interventi necessari a prevenire e contrastare l'innesco e la propagazione degli incendi boschivi nei boschi di pertinenza interregionali, previa intesa con le Regioni confinanti;

4) i criteri e le modalità per gli interventi pubblici di salvaguardia e di ripristino delle aree percorse dal fuoco;

5) i servizi per l'avvistamento e il controllo del territorio finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi;

6) la consistenza, la localizzazione degli strumenti, delle opere, della viabilità e degli impianti destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi, nonché le strutture operative A.I.B. e sedi decentrate per la gestione degli incendi boschivi, le risorse umane e mezzi A.I.B. e loro dislocazione sul territorio regionale, i mezzi aerei regionali e dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi, il modello di intervento e attacco al fuoco;

7) l'approvvigionamento idrico dei mezzi terrestri e aerei e la rete radio regionale;

8) l'individuazione dei beni del patrimonio agricolo-forestale regionale, da utilizzare per le attività di addestramento e aggiornamento del personale che opera nell'A.I.B., a qualunque livello, dettando, altresì, ulteriori disposizioni lo svolgimento delle stesse;

f) le competenze per il coordinamento e la direzione delle operazioni di spegnimento, le procedure operative, la catena di comando A.I.B. e la gestione della S.O.U.P.;

g) la sicurezza degli operatori e il loro addestramento nonché l'individuazione, in conformità alla normativa statale vigente, dell'equipaggiamento individuale e di squadra idoneo agli interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;

h) le modalità d'impiego delle squadre del volontariato nonché gli strumenti di coordinamento e di comunicazione tra gli operatori volontari e i soggetti istituzionalmente competenti;

i) i criteri, le modalità e le procedure per il finanziamento dei soggetti che operano all'A.I.B. e per l'affidamento delle attività di prevenzione alle imprese forestali iscritte all'Albo previsto nell'articolo 34;

j) le attività informative per la prevenzione degli incendi boschivi e per la segnalazione di ogni eventuale situazione a rischio, nonché le azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione;

k) i contenuti dei piani operativi A.I.B. annuali e qualsiasi altra indicazione e procedura ritenuta necessaria ai fini della pianificazione, organizzazione ed attuazione dell'A.I.B.

4. Il piano A.I.B. regionale ha validità triennale e la Giunta regionale può annualmente aggiornarlo o integrarlo con il Programma operativo annuale.

5. Il piano A.I.B. regionale contiene una specifica sezione per le aree naturali protette regionali, i cui contenuti sono definiti attraverso le proposte dei rispettivi Enti gestori, trasmesse alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta e valutate dalla Sezione Protezione civile della Regione.

6. Il piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato, di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 353/2000, predisposto dal Ministro della transizione ecologica d'intesa con la Regione, costituisce, a far data dalla sua approvazione, parte integrante del piano A.I.B. regionale.

7. Nelle aree ad elevato rischio di incendi boschivi, individuate nel piano A.I.B. regionale, la Regione redige e approva con delibera di Giunta regionale i piani territoriali A.I.B., contenenti gli interventi straordinari e le opere di prevenzione ed estinzione incendi, aventi validità di dieci anni, nel rispetto della normativa vigente.

8. Il programma operativo A.I.B. annuale è un manuale che offre ai soggetti coinvolti nelle attività A.I.B. utili e puntuali indicazioni per l'organizzazione e lo svolgimento delle azioni di contrasto e contenimento degli incendi boschivi e degli incendi in zona di interfaccia urbano-rurale. In particolare, tutte le informazioni contenute nel programma medesimo costituiscono un documento da utilizzare in S.O.U.P. al fine di coordinare e fronteggiare con rapidità le molteplici segnalazioni di incendio. Il programma operativo A.I.B. annuale permette di effettuare delle integrazioni

o aggiornamenti al piano A.I.B. regionale e viene redatto a partire dall'anno successivo all'approvazione di questo.

9. I contenuti principali del programma operativo A.I.B. annuale sono:

a) pianificazione e prevenzione nelle aree naturali protette;

b) coordinamento e modello operativo generale e fasi di intervento;

c) dotazioni dei soggetti coinvolti;

d) convenzioni finalizzate al potenziamento di uomini e mezzi;

e) impiego dei mezzi aerei per il supporto nella lotta A.I.B.;

f) formazione A.I.B.;

g) eventuali integrazioni o aggiornamenti del piano A.I.B. regionale.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Emiliano,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzotta, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,
Scalera, Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti 36
Consiglieri votanti 36
Hanno votato «sì» 36

L'articolo è approvato.

art. 26
Funzioni e compiti nell'attività antincendio boschivo regionale

1. La Regione Puglia, in coerenza e attuazione della legge regionale 53/2019, si impegna a creare un coordinamento tra gli enti ed istituzioni coinvolte nel processo di difesa e tutela del patrimonio boschivo e le forze dell'ordine, teso a formare una rete capillare di allertamento che consenta una comunicazione rapida e razionale del verificarsi degli incendi boschivi.

2. La Regione Puglia e gli enti da questa delegati promuovono, ai sensi dell'articolo 6 della legge 353/2000, l'informazione e comunicazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innesco di incendi, alle norme per l'autoprotezione delle proprietà private ed alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo. La divulgazione del messaggio informativo si avvale di ogni forma di comunicazione.

3. Le Unioni di comuni, i Comuni, singoli o associati, la Città Metropolitana di Bari, le Province e la Regione, affidatari di boschi e foreste regionali nei casi previsti dalla presente legge e nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 53/2019, in attuazione delle attività previste dal piano A.I.B., esercitano le funzioni di previsione e prevenzione del rischio di incendio, salve le previsioni dell'articolo 107, comma 1, lettera f), numero 3), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59).

4. I Comuni, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 38/2016, in qualunque periodo dell'anno, in relazione all'andamento meteo-climatico e

senza diminuire i termini di tutela definiti dal piano A.I.B. regionale e dalla pianificazione di emergenza comunale, anche per singole aree omogenee, devono:

a) aggiornare periodicamente le perimetrazioni relative al rischio incendio di interfaccia inserite nella pianificazione di emergenza comunale secondo le disposizioni previste nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 agosto 2007, n. 3606 (Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione);

b) tener conto delle aree percorse dal fuoco di cui all'articolo 10 della legge 353/2000 nella redazione dei Piani e Programmi di gestione, tutela e risanamento e assetto del territorio e delle loro varianti.

5. I Comuni provvedono, nei modi e nei tempi previsti nell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 38/2016, a censire e aggiornare annualmente il catasto delle aree percorse dal fuoco di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 353/2000, avvalendosi della piattaforma regionale webgis e dei rilievi effettuati dal Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia.

6. Qualora i Comuni non provvedano ad aggiornare il catasto delle aree percorse dal fuoco entro il termine di cui al comma 4 della legge regionale 38/2016, la Regione Puglia esercita il potere sostitutivo mediante la nomina di un Commissario, nel rispetto della normativa vigente, così come previsto dall'articolo 3 della legge 8 novembre 2021, n. 155 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile).

7. Sia nei boschi che nei pascoli permanenti percorsi dal fuoco, fatte salve le deroghe previste, restano i vincoli stabiliti dall'articolo 10 della legge 353/2000, i divieti stabiliti all'articolo 5 della legge regionale 38/2016, e si applicano i seguenti vincoli e prescrizioni:

a) divieto per quindici anni di cambio di destinazione d'uso del suolo;

b) divieto per dieci anni di realizzare edifici nonché strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata rilasciata in data antecedente l'incendio;

c) divieto per quindici anni dell'esercizio del pascolo in bosco e divieto per cinque anni del pascolo sui terreni a pascolo e comunque per un tempo non inferiore a quello occorrente alla integrale ricostituzione del patrimonio boschivo preesistente;

d) divieto per cinque anni delle attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro della transizione ecologica, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici;

f) divieto per dieci anni dell'attività venatoria;

g) divieto per cinque anni di raccolta di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache.

8. La Regione Puglia, nel rispetto di quanto previsto al comma 1, articolo 10, della legge 353/2000, promuove interventi di recupero della funzionalità ecosistemica e di risanamento delle aree percorse dal fuoco, scaduti i termini di cui al comma 7; può, inoltre, assegnare in deroga, con carattere prioritario e per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici, ai soggetti dell'autonomia locale, secondo i criteri di riparto della competenza previsti dalle norme vigenti, le funzioni di rimboschimento, ricostituzione boschiva o ingegneria ambientale da realizza-

re nell'ambito degli interventi di programmazione e di sostegno delle attività, dalla Regione svolte direttamente o attraverso i piani di intervento straordinari previsti nell'articolo 23.

9. Allo scopo di evitare per chiunque utilità economiche anche indirette, ogni collaborazione prestata da parte di cittadini, singoli o associati, legati o no da rapporti di lavoro di ruolo o non di ruolo, a tempo determinato o indeterminato, a contratto stagionale o giornaliero, per l'opera di lotta attiva contro gli incendi boschivi, si intende motivata da senso civico e dal dovere di solidarietà sociale e corrisponde, nelle ipotesi di cui all'articolo 33 del r.d. 3267/1923 e all'articolo 652 del codice di procedura penale, all'adempimento di un obbligo giuridico.

10. Il personale utilizzato dalle Regioni e dagli enti istituzionalmente competenti e delegati per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge e di vigilanza, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi è reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio. Ai fini di tale reclutamento è data priorità al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di formazione di cui all'articolo 33.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Lacatena, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	32
Hanno votato «sì»	32

L'articolo è approvato.

TITOLO III
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE

Capo I
Promozione e sviluppo

art. 27
Forme di gestione forestale associata e consortile

1. La Regione Puglia favorisce e incentiva la costituzione e la partecipazione a forme di gestione forestale associata o consortile tra le proprietà pubbliche, private, collettive e degli usi civici, al fine di promuovere:

a) la tutela, la gestione integrata, coordinata, sostenibile e multifunzionale del patrimonio silvopastorale regionale in attuazione di un PGF di cui all'articolo 11;

b) il miglioramento dei fondi abbandonati o silenti, anche nel caso vi siano edificazioni anch'esse in stato di abbandono;

c) la ricostituzione di unità produttive economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione ed il consolidamento di nuove attività imprenditoriali.

2. I proprietari pubblici e privati possono affidare la gestione del proprio patrimonio silvopastorale, attraverso apposita convenzione, alle forme di gestione associata o consortile di cui al comma 1, nonché direttamente agli Enti locali e agli enti gestori delle aree naturali protette, ovvero ad altri soggetti pubblici e

privati. L'affidamento può essere richiesto sulla base di una proposta progettuale di gestione associata delle risorse silvopastorali e la gestione deve comunque conformarsi all'attuazione di un PGF.

3. Le forme di gestione associata o consortile di cui al comma 1 devono possedere i requisiti di affidabilità tecnica, economica ed operativa e sono regolate dalle norme del codice civile quando espletano attività su beni patrimoniali privati, e dalla normativa che disciplina gli Enti pubblici quando espletano attività su beni demaniali e patrimoniali pubblici.

4. Gli enti pubblici, per l'amministrazione dei beni soggetti a uso civico, possono aderire alle forme di gestione associata o consortile di cui al comma 1, tutelando le forme e i modi dell'esercizio dell'uso civico, applicando la normativa vigente per i soggetti gestori degli usi civici.

5. Il regolamento forestale previsto nell'articolo 12 disciplina i requisiti per il riconoscimento delle forme di gestione associata o consortile, le procedure per l'attribuzione degli incentivi, le attività e le competenze attribuite alle forme di gestione associata o consortile riconosciute.

6. Per la gestione delle superfici silvopastorali ricadenti nell'ambito di aree naturali protette di cui all'articolo 2 della legge 394/1991, o all'interno dei siti della Rete ecologica Natura 2000 istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE e di altre aree di particolare pregio e interesse da tutelare, le forme di gestione associata o consortile riconosciute possono stipulare apposite convenzioni con gli enti gestori delle aree stesse, anche al fine di potersi avvalere dei loro uffici tecnici, amministrativi e degli altri mezzi strumentali per la gestione dell'area, nonché di predisporre il Piano di gestione per i siti privi di strumenti di pianificazione forestale, assicurando la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, degli habitat di specie o delle specie di interesse comunitario presenti in tali siti.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Ciliento,
Dell'Erba, Delli Noci, Di Cuia, Di Gregorio,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzotta, Metallo,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Picaro, Piemontese,
Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	30
Hanno votato «sì»	30

L'articolo è approvato.

art. 28
Forme di sostituzione della gestione e conferimento delle superfici forestali

1. Al fine di garantire una gestione silvopastorale omogenea, diffusa ed efficace, i legali rappresentanti delle forme di gestione associata o consortile di cui all'articolo 27, comma 1, possono chiedere la gestione provvisoria delle proprietà pubbliche intercluse o contigue all'area oggetto di loro gestione che risultano abbandonate o delle quali sia impossibile individuare la titolarità, ovvero di cui il proprietario sia individuato ma irreperibile.

2. In apposita sezione del regolamento fo-

restale previsto nell'articolo 12 sono disciplinate le procedure per la gestione provvisoria di cui al comma 1.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Gregorio,
Emiliano,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Picaro, Piemontese,
Scalera, Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	32
Hanno votato «sì»	32

L'articolo è approvato.

art. 29
Viabilità silvopastorale
e opere connesse
alla gestione del bosco

1. La viabilità silvopastorale comprende la rete di strade, piste, vie di esbosco, piazzole e opere forestali aventi carattere permanente o transitorio, comunque vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, percorribili con mezzi motorizzati e che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, finalizzata alla tutela, alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio silvopastorale.

2. La Regione Puglia predispone e aggiorna periodicamente un piano della viabilità forestale generale, contenente il censimento della viabilità esistente, l'analisi delle zone servite, l'analisi delle esigenze di accessibilità e degli interventi necessari per il miglioramento della rete viaria e della viabilità nel rispetto della normativa vigente. Il piano della viabilità forestale, se presente, accompagna il PFR di cui all'articolo 9 e trova attuazione di dettaglio nei previsti PFIT di cui all'articolo 10.

3. Per l'approvazione dei PGF, qualora conformi al piano della viabilità forestale generale e alle disposizioni di dettaglio dei previsti PFIT di cui all'articolo 10, non è richiesto il parere favorevole del Soprintendente all'archeologia, belle arti e paesaggio per la parte inerente l'adeguamento della viabilità forestale di cui al punto A.20 dell'allegato A del d.p.r. 31/2017.

4. Le sistemazioni idraulico-forestali comprendono gli interventi e le opere di carattere intensivo ed estensivo attuate sul territorio regionale al fine di stabilizzare, consolidare e difendere i terreni dal dissesto idrogeologico e di migliorare l'efficienza funzionale dei bacini idrografici e dei sistemi forestali.

5. Il regolamento forestale previsto nell'articolo 12, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 9 del Testo unico, definisce le caratteristiche tecnico-costruttive per la viabilità silvopastorale e le vie di esbosco a carattere transitorio, in considerazione del tipo di utilizzo e del contesto territoriale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Emiliano,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Metallo,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Picaro, Piemontese,
Scalera, Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	36

L'articolo è approvato.

art. 30
Promozione
dei prodotti forestali

1. La Regione promuove, nei limiti delle risorse disponibili, le attività e gli interventi finalizzati a valorizzare i prodotti forestali, legnosi e non legnosi. A tal fine, sono riconosciute come prioritarie le azioni disciplinate dal regolamento forestale regionale e volte:

a) al miglioramento della stabilità ecologica del patrimonio boschivo regionale;

b) all'incremento della superficie a bosco e ad arboricoltura da legno, in particolare nelle aree degradate, a scarsa copertura boscata, in specie di pianura e periurbane;

c) allo sviluppo del mercato dei prodotti forestali legnosi e dei prodotti forestali spontanei non legnosi ad uso alimentare e non alimentare provenienti dalle foreste e dall'arboricoltura da legno;

d) allo sviluppo sostenibile e integrato della filiera legno-energia locale, promuovendo l'uso a cascata delle biomasse legnose di provenienza locale, per impianti di piccola taglia non superiori ai 250 KW termici.

2. La Giunta regionale può, sentito il Tavolo Tecnico Consultivo Forestale Regionale, definire le linee di intervento per lo sviluppo dei prodotti forestali, destinando le risorse finanziarie disponibili alla realizzazione di interventi individuati attraverso procedure a bando o sostenendo direttamente singole iniziative di Enti locali realizzate mediante forme di gestione associata o mediante accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

3. Nella concessione degli aiuti da parte della Regione Puglia per attività e interventi di cui al comma 1 è data priorità ai consorzi e alle altre forme di gestione forestale associata.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Cuia, Di Gregorio,
Emiliano,
Gabellone,
Lacatena, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Picaro, Piemontese,

Scalera, Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	36

L'articolo è approvato.

art. 31
Servizi ecosistemici ed ambientali

1. La Regione Puglia promuove sistemi locali di pagamento dei servizi ecosistemici ed ambientali, di seguito PSEA, generati dalle attività di gestione forestale sostenibile e dall'assunzione di specifici impegni silvo-ambientali.

2. La Regione Puglia disciplina con apposito regolamento i sistemi di riconoscimento e pagamento dei servizi ecosistemici ed ambientali in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, commi 8 e 9, del Testo unico e dall'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).

3. Il sistema di PSEA di cui al comma 1:

a) è definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla generazione e trasformazione di servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, pubblico o privato, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;

b) è sviluppato sul patrimonio forestale di proprietà privata o pubblica, dei Comuni, delle loro Unioni, delle aree protette, delle fondazioni di bacino montano integrato e delle organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;

c) prevede la volontarietà dell'accordo, che definisce i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di fornitura e di pagamento del servizio;

d) prevede l'addizionalità degli interventi oggetto di PSEA rispetto alle condizioni ordinarie di offerta dei servizi;

e) prevede e garantisce la permanenza e l'incremento delle diverse funzioni del bene, in particolare di tutela ambientale, presenti prima dell'accordo.

4. Il regolamento previsto nel comma 2 individua gli interventi ascrivibili a buona pratica forestale e assoggettabili agli impegni silvo-ambientali di cui al comma 1 che proteggono, tutelano o forniscono servizi ecosistemici principalmente riconducibili alla:

a) fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata;

b) regimazione delle acque nei bacini montani e miglioramento delle capacità di filtrazione e di qualità delle acque nelle aree di pianura;

c) salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Cera, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Emiliano,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,

Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Picaro, Piemontese,
Scalera, Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	37
Consiglieri votanti	37
Hanno votato «sì»	37

L'articolo è approvato.

art. 32
Valorizzazione paesaggistica, turistica e culturale

1. La Regione Puglia promuove la valorizzazione paesaggistica, turistica e culturale del patrimonio silvopastorale regionale e sostiene iniziative idonee a migliorare la conoscenza e la cultura della tutela, conservazione e gestione del patrimonio boschivo.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione promuove altresì, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative e attività di informazione e divulgazione pubblica nonché di educazione e comunicazione in favore della comunità regionale, con particolare riguardo agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, su:

a) ruolo e valore economico, ambientale, sociale e culturale del patrimonio forestale e pastorale regionale;

b) gestione sostenibile delle foreste;

c) filiere produttive e servizi generati dalle foreste.

3. La Regione Puglia sostiene l'attività di didattica forestale e di educazione ambientale, le azioni culturali e di promozione del turismo scientifico e sportivo, valorizzando le figure agroforestali operanti sul territorio e incentivando forme di reddito complementari alla produzione forestale, anche attraverso il circuito dei Boschi didattici della Puglia di cui alla legge regionale 12 dicembre 2012, n. 40 (Boschi didattici della Puglia).

4. La Giunta regionale aggiorna l'elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti presenti sul territorio regionale in attuazione della legge 10/2013. Al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio arboreo presente sul territorio con particolare valore ecologico, botanico, culturale e paesaggistico, il regolamento forestale previsto nell'articolo 12 disciplina le procedure amministrative, le modalità di censimento e le azioni di conservazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti da effettuarsi nei limiti delle risorse disponibili.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, Dell'Erba, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Emiliano,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Picaro, Piemontese,
Scalera, Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36

Consiglieri votanti 36
Hanno votato «sì» 36

L'articolo è approvato.

Capo II
Iniziative a favore
della qualificazione degli operatori,
delle imprese e del mercato

art. 33
Attività formative e informative

1. La Regione Puglia promuove nei limiti delle risorse disponibili, anche al fine di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del territorio, la formazione continua e l'aggiornamento professionale e tecnico degli operatori dei settori:

a) forestale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali;

b) delle sistemazioni idraulico-forestali, della gestione, difesa e tutela del territorio;

c) della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o interventi selvicolturali di cui all'articolo 17, comma 4.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene i corsi di formazione per gli addetti delle imprese iscritte all'Albo delle imprese boschive della Regione Puglia previsto nell'articolo 34 per qualificarne la professionalità.

3. La Regione, d'intesa con gli enti istituzionalmente competenti, può sostenere e curare altresì l'organizzazione di corsi di aggiornamento e specializzazione, anche post-universitaria, in materie di interesse forestale volti a promuovere:

a) la preparazione professionale e tecnica degli operatori pubblici della Regione e degli enti delegati, territoriali e locali, anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

b) la conservazione della biodiversità, la tutela paesaggistica e la salvaguardia del territorio per i titolari della gestione forestale, pubblici e privati;

c) la conoscenza tecnica e normativa per professionisti, imprenditori e cittadini;

d) la specializzazione e l'aggiornamento dei soggetti competenti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi;

e) la qualificazione in materia di vivaistica forestale, lotta fitosanitaria e certificazione forestale;

f) la ricerca e l'innovazione nel settore forestale;

g) la didattica e l'educazione forestale e ambientale.

4. La Giunta regionale, in coerenza con i criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali di cui all'articolo 10, comma 8, del Testo unico e sentito il Tavolo Tecnico Consultivo Forestale Regionale previsto nell'articolo 13, definisce, di concerto con la struttura regionale competente in materia di formazione professionale, le procedure, i criteri e le modalità di attivazione della formazione di cui al presente articolo.

5. La Regione promuove forme di coordinamento interregionale per lo scambio ed il riconoscimento dei programmi, dei titoli e dei crediti formativi nell'ambito della formazione professionale e dell'aggiornamento tecnico degli operatori del settore forestale.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,

Emiliano,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Picaro, Piemontese,
Scalera, Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	37
Consiglieri votanti	37
Hanno votato «sì»	37

L'articolo è approvato.

art. 34
Albo regionale
delle imprese boschive

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del Testo unico, è istituito l'Albo regionale delle imprese boschive della Regione Puglia, disciplinato da apposito regolamento regionale.

2. L'iscrizione all'Albo è obbligatoria per l'esecuzione di lavori forestali, quali i tagli boschivi per superfici boscate superiori ad un ettaro, nonché per l'esecuzione delle attività e degli interventi previsti nell'articolo 17.

3. All'Albo possono iscriversi, in coerenza con i criteri minimi nazionali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a), del Testo unico, le imprese forestali, singole e associate, i consorzi di imprese e i consorzi tra società cooperative, che operano in via continuativa o comunque prevalente nel settore forestale, agroforestale e ambientale e che siano in possesso dei requisiti generali, morali, professionali e tecnici necessari per lo svolgimento delle attività previste nel comma 2.

4. Le istanze di iscrizione all'Albo e le istanze di rinnovo annuale dell'iscrizione devono essere corredate dall'attestazione di avvenuto pagamento delle spese istruttorie definite dal regolamento regionale previsto nel comma 1. La mancata attestazione di pagamento preclude l'avvio del procedimento istruttorio ovvero determina il rigetto dell'istanza. Per il caso di mancata attestazione di pagamento riguardante l'istanza di rinnovo dell'iscrizione, le conseguenze sono disciplinate dal regolamento regionale previsto nel comma 1.

5. Le imprese di cui al comma 3 possono essere partecipate anche dai proprietari o possessori di aree agro-silvo-pastorali. La partecipazione da parte di proprietari pubblici è consentita in deroga al disposto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

6. Il regolamento regionale previsto nel comma 1, disciplina l'Albo per sezioni distinte a seconda della diversa natura giuridica delle imprese, tenendo anche conto delle loro capacità tecnico-economiche e della tipologia di prestazioni. Il regolamento prevede altresì:

a) le modalità di tenuta e di accesso all'Albo nonché le specifiche sugli oneri di iscrizione e gestione di cui all'articolo 38, comma 1, lettera g);

b) i requisiti di iscrizione e di rinnovo, nonché le cause di sospensione e decadenza che tengono conto dell'esistenza di gravi ed accertate inadempienze contrattuali, dell'eventuale commissione nell'ultimo triennio di violazioni delle norme in materia ambientale, forestale, del lavoro e di sicurezza che abbiano comportato condanna penale o irrogazione di sanzioni amministrative, e della presenza delle situazioni ostative previste dall'articolo 3, comma 3, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato);

c) la definizione e l'individuazione dei casi in cui è richiesta l'iscrizione all'Albo per l'esecuzione dei lavori, opere e servizi, tenuto conto della loro natura e complessità;

d) i requisiti formativi e professionali, pre-

visti nell'articolo 33, che gli operatori forestali devono possedere per l'esecuzione degli interventi selvicolturali, in relazione alla loro natura e complessità.

7. Gli interventi forestali pubblici, se non attuati in amministrazione diretta, sono affidati alle imprese iscritte all'Albo. Se gli interventi forestali sono attuati in amministrazione diretta, l'ente pubblico dichiara il possesso degli stessi requisiti previsti dal regolamento regionale di cui al comma 1.

8. I consorzi, le cooperative e le imprese forestali iscritte all'Albo regionale delle imprese boschive, che forniscono in via prevalente, anche nell'interesse di terzi, servizi in ambito forestale e lavori nel settore della selvicoltura, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e agli imprenditori agricoli professionali ai sensi della normativa vigente, in coerenza con quanto previsto nell'articolo 10, comma 6, del Testo unico.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Emiliano,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzotta, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,
Scalera, Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35

L'articolo è approvato.

Capo III
Iniziative di ricerca,
sperimentazione, divulgazione

art. 35
Attività di ricerca
e sperimentazione

1. La Regione sostiene lo sviluppo della ricerca, la sperimentazione, l'innovazione e il trasferimento tecnologico in ambito forestale e ambientale, anche avvalendosi dei propri enti delegati ed in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, con le Università e gli Enti di ricerca nazionali e internazionali, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

2. La Giunta regionale disciplina le modalità e le priorità per il sostegno alle attività di ricerca e sperimentazione in materia forestale e ambientale con particolare riferimento alla:

a) ricerca applicata di interesse regionale in campo forestale per il potenziamento dei servizi ecosistemici, per il miglioramento della gestione forestale e dello stato di conservazione degli habitat forestali e del sistema silvopastorale regionale, nonché per il miglioramento dei prodotti forestali legnosi e non legnosi e relativa divulgazione e assistenza tecnica;

b) ricerca e applicazione di forme innovative di pianificazione e gestione volte alla valorizzazione multifunzionale del bosco;

c) ricerca, innovazione e sperimentazione di sistemi orientati alla previsione e alla prevenzione degli incendi boschivi, dei disastri naturali e degli attacchi fitosanitari;

d) ricerca e sperimentazione di tecniche operative e modelli organizzativi innovativi per il miglioramento delle tecniche di spegnimento degli incendi, da diffondere attraverso il costante addestramento degli operatori antincendio;

e) conoscenza e innovazione del settore forestale, dell'esercizio delle attività forestali, della filiera foresta-legno e del settore degli impianti di produzioni legnose specializzate;

f) esecuzione di studi di interesse regionale finalizzati ai rapporti tra bosco e tutela della biodiversità, mitigazione del cambiamento climatico e protezione dal dissesto idrogeologico.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,
Scalera, Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti 35
Consiglieri votanti 35
Hanno votato «sì» 35

L'articolo è approvato.

TITOLO IV
STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Capo I
Conoscenza e monitoraggio delle risorse forestali

art. 36
Servizio informativo forestale

1. La Regione promuove, nei limiti delle risorse disponibili, il coordinamento, l'armonizzazione e la digitalizzazione delle informazioni amministrative, statistiche e cartografiche inerenti il patrimonio forestale, della gestione delle attività di settore e di filiera, delle informazioni di carattere ambientale inerenti la materia forestale.

2. Ai fini del comma 1, la Regione realizza il Sistema Informativo Forestale Regionale, di cui si avvale per le proprie attività istituzionali, per finalità di informazione, divulgazione, programmazione, pianificazione e controllo, nonché per la gestione efficiente di conoscenze condivise e certificate e per la gestione delle pratiche amministrative e autorizzative in materia forestale.

3. Il Sistema Informativo Forestale Regionale, gestito presso la struttura regionale competente in materia forestale, raccoglie, monitora, elabora ed archivia le informazioni connesse al settore forestale.

4. Il Sistema Informativo Forestale Regionale è integrato nel Sistema Informativo Territoriale della Regione Puglia, del quale condivide strutture ed infrastrutture tecnologiche garantendo informazioni certificate, sinergie gestionali e organizzative a sostegno delle attività istituzionali degli Enti locali, dell'attività dei professionisti e delle esigenze di conoscenza e trasparenza dei cittadini pugliesi. Garantisce altresì la gestione delle pratiche amministrative e autorizzative in materia foresta-

le, la gestione e l'archiviazione delle cartografie tematiche di interesse forestale e silvopastorale e delle relative basi di dati, comprese quelle della Carta e dell'Inventario forestale regionale previsti nell'articolo 37, integrandosi con le piattaforme abilitanti rese disponibili a livello nazionale e regionale.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Emiliano,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,
Scalera, Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	37
Consiglieri votanti	37
Hanno votato «sì»	37

L'articolo è approvato.

art. 37
Carta e inventario forestale

1. La Regione, per conoscere, descrivere e pianificare le risorse del patrimonio forestale regionale, promuove, nei limiti delle risorse disponibili, la redazione e l'aggiornamento dell'Inventario forestale regionale e della Carta forestale regionale georiferita e delle relative infrastrutture, anche avvalendosi di altri soggetti pubblici o privati operanti nel settore, in collaborazione con le Università e gli Enti di ricerca nazionali e internazionali.

2. L'Inventario forestale della Puglia e i tematismi della Carta forestale regionale georiferita confluiscono e vengono gestiti e integrati organicamente nell'ambito del Sistema Informativo Territoriale della Regione Puglia.

3. L'Inventario forestale della Regione Puglia è redatto ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del Testo unico a fini statistici, per incrementare le basi conoscitive e verificare la sostenibilità dell'uso delle risorse forestali regionali. Raccoglie su base campionaria informazioni quantitative e qualitative delle risorse forestali pugliesi e adotta le definizioni riconosciute dall'Istituto nazionale di statistica, già utilizzate dall'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.

4. La Carta forestale e delle relative infrastrutture della Regione Puglia viene redatta al fine di poter soddisfare le esigenze conoscitive e inventariali internazionali, nazionali e regionali, e disporre di informazioni certificate a sostegno delle attività istituzionali e dei professionisti, su basi tipologiche e specifiche categorie di copertura e uso del suolo riconducibili agli standard internazionali e nazionali, al fine di completare e integrare le informazioni inventariali e supportare la redazione degli strumenti di pianificazione previsti nell'articolo 8, comma 2.

5. La Giunta, su proposta della Struttura regionale competente, adotta l'Inventario forestale regionale e la Carta forestale regionale e delle relative infrastrutture.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i

consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio, Emiliano,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Metallo,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Picaro, Piemontese,
Scalera, Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	37
Consiglieri votanti	37
Hanno votato «sì»	37

L'articolo è approvato.

Capo II
Vigilanza e sanzioni

art. 38
Spese e oneri istruttori

1. Le spese istruttorie sono poste a carico dei soggetti richiedenti, privati e pubblici, per il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di:

a) pianificazione forestale, di cui agli articoli 10 e 11, secondo quanto disposto dal regolamento forestale previsto nell'articolo 12;

b) trasformazione del bosco con interventi compensativi previsti nell'articolo 21, secondo quanto disposto dal regolamento forestale;

c) attività di utilizzazione dei pascoli e l'esercizio del pascolo in bosco, secondo quanto disposto dal regolamento forestale;

d) vincolo idrogeologico forestale di cui all'articolo 20 e taglio boschivo di cui all'articolo 19, fatta eccezione per gli enti locali e la Regione, secondo quanto disposto dal regolamento forestale;

e) iscrizione al Registro dei produttori dei materiali di base della Regione Puglia di cui all'articolo 10 del d.lgs. 386/2003, fatta eccezione per la Regione Puglia e suoi enti strumentali, secondo quanto disposto dal regolamento previsto nell'articolo 7;

f) iscrizione all'Albo regionale delle imprese boschive, fatta eccezione per la Regione Puglia e suoi enti strumentali, secondo quanto disposto dal regolamento previsto nell'articolo 34.

2. Le spese istruttorie di cui al comma 1 sono aggiornate con cadenza triennale.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (pag. 11) a firma dell'assessore Pentassuglia, del quale do lettura: «Articolo 38, comma 1

Eliminare le parole "e pubblici"

1. Le spese istruttorie sono poste a carico dei soggetti richiedenti privati per il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di:

a) pianificazione forestale, di cui agli articoli 10 e 11, secondo quanto disposto dal regolamento forestale previsto nell'articolo 12;

b) trasformazione del bosco con interventi compensativi previsti nell'articolo 21, secondo quanto disposto dal regolamento forestale;

c) attività di utilizzazione dei pascoli e l'esercizio del pascolo in bosco, secondo quanto disposto dal regolamento forestale;

c) vincolo idrogeologico forestale di cui all'articolo 20 e taglio boschivo di cui all'articolo 19, fatta eccezione per gli enti locali e la Regione, secondo quanto disposto dal regolamento forestale;

d) iscrizione al Registro dei produttori dei materiali di base della Regione Puglia di cui

all'articolo 10 del d.lgs. 386/2003, fatta eccezione per la Regione Puglia e suoi enti strumentali, secondo quanto disposto dal regolamento previsto nell'articolo 7;

e) iscrizione all'Albo regionale delle imprese boschive, fatta eccezione per la Regione Puglia e suoi enti strumentali, secondo quanto disposto dal regolamento previsto nell'articolo 34».

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Picaro, Piemontese,
Scalera, Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35

L'emendamento è approvato.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 38, così come emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Emiliano,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Metallo,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Picaro, Piemontese,
Scalera, Stea,
Tupputi, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35

L'articolo è approvato.

art. 39
Vigilanza
e accertamenti

1. Le funzioni di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni, in materia di foreste, delle disposizioni della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi, sono di competenza regionale ai sensi del d.p.r. 11/1972 e dell'articolo 69 del d.p.r. 616/1977, nonché ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale).

2. La competenza ad accertare e contestare le violazioni delle disposizioni della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi, conformemente alle procedure ivi previste, e ad irrogare le conseguenti sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie appartiene agli organi designati dalle leggi vigenti, nonché alla struttura regionale competente in materia di vigilanza ambientale. La struttura regionale competente in materia forestale fornisce il supporto tecnico per rendere più efficace l'azione di accertamento e contestazione delle violazioni ed i successivi adempimenti amministrativi.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Picaro, Piemontese,
Scalera, Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	34
Hanno votato «sì»	34

L'articolo è approvato.

art. 40
Sanzioni amministrative pecuniarie forestali

1. Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste da norme nazionali e regionali, in attuazione delle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), la violazione delle presenti disposizioni dà luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 500,00 euro a 3.000,00 euro per ettaro di terreno o frazione di esso per il taglio di piante nei boschi di cui all'articolo 4, comma 2, e delle aree assimilate a bosco di cui all'articolo 5, eseguito in difformità o assenza della comunicazione o autorizzazione prevista all'articolo 19, o in difformità alle disposizioni del regolamento forestale di cui all'articolo 12; qualora le violazioni siano commesse in formazioni di macchia mediterranea o in specifiche situazioni definite dal regolamento forestale stesso, le sanzioni sono raddoppiate;

b) a partire da 70,00 euro per piante con diametro del fusto di 7,5 cm misurato a 1,30 metri da terra, fino ad un massimo di 2.000,00 euro proporzionalmente al diametro del fusto misurato a 1,30 metri da terra per il taglio di ciascuna pianta forestale, isolata, in gruppi o in filare, eseguito in difformità o assenza della comunicazione o autorizzazione prevista all'articolo 19, o in difformità alle disposizioni del regolamento forestale di cui all'articolo 12;

c) da 50,00 euro a 150,00 euro per interventi di taglio di parti di ciascuna pianta in piedi, eseguiti nei popolamenti forestali di cui all'articolo 4, comma 2, e delle aree assimilate a bosco di cui all'articolo 5, o su piante forestali isolate, a gruppi o filari in assenza della comunicazione o autorizzazione prevista all'articolo 19, o in difformità alle disposizioni del regolamento forestale di cui all'articolo 12;

d) da 50,00 euro a 300,00 euro nel caso in cui i lavori di taglio di boschi e lavori ad essi connessi previsti nei PGF o PT vigenti siano eseguiti in assenza della comunicazione pre-

vista all'articolo 19, ma conformemente a quanto previsto dagli strumenti pianificatori;

e) da 10,00 euro a 60,00 euro ogni 500 metri quadrati o frazione di superficie forestale per la mancata sistemazione dei residui di lavorazione nelle tagliate e per il mancato o ritardato sgombero obbligatorio dei prodotti del taglio, o in difformità alle disposizioni del regolamento forestale di cui all'articolo 12;

f) da 5,00 euro a 30,00 euro ogni 100 metri quadrati o frazione di superficie forestale per chi, nel corso delle operazioni selvicolturali, provochi, in violazione delle disposizioni del regolamento forestale di cui all'articolo 12, danni alla rinnovazione o al sottobosco, lo sradicamento o il danneggiamento di piante e ceppaie;

g) da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro per ettaro o frazione di esso, per l'utilizzo nelle operazioni di martellata di martello forestale contraffatto, fatti salvi i profili di rilevanza penale;

h) da 500,00 euro a 3.000,00 euro per ogni 1.000 metri quadrati di terreno o frazione minore, nei quali venga operata conversione di boschi di alto fusto in cedui, salvo i casi eccezionali preventivamente autorizzati;

i) da 300,00 euro a 1.800,00 euro per ogni 1.000 metri quadrati di terreno o frazione minore, a chiunque effettui la sostituzione di specie forestali autoctone con specie invasive di cui alle disposizioni del regolamento (UE) 1143/2014, salvo i casi eccezionali preventivamente autorizzati;

j) da 200,00 euro a 1.200,00 euro per ogni 1.000 metri quadrati di terreno o frazione minore, in cui siano realizzate opere connesse al taglio dei boschi in assenza di autorizzazione o in difformità dalla stessa;

k) da 700,00 euro a 7.000,00 euro per ogni 1.000 metri quadrati di terreno o frazione minore, a chiunque effettui il taglio totale a raso del soprassuolo per superfici superiori ai 2.000 metri quadrati, salvo i casi eccezionali preventivamente autorizzati e fatti salvi i profili di rilevanza penale.

2. Per le violazioni connesse all'attività vivaistica forestale di cui all'articolo 7 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 16 del d.lgs. 386/2003.

3. La violazione delle disposizioni sull'arboricoltura da legno di cui all'articolo 18 dà luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 50,00 euro a 300,00 euro ad ettaro per chiunque proceda alla realizzazione o all'espianto di impianti di arboricoltura da legno senza la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a);

4. La violazione delle disposizioni riguardanti il vincolo idrogeologico forestale di cui all'articolo 20 e la trasformazione del bosco di cui all'articolo 21 dà luogo:

a) a sanzioni amministrative pecuniarie da 500,00 euro a 3.000,00 euro ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione, per chiunque effettui la trasformazione dei boschi come definiti dall'articolo 4, comma 2, e delle aree assimilate a bosco di cui all'articolo 5, in altra qualità di coltura o in altra categoria di destinazione d'uso in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità della stessa, fatti salvi i profili di rilevanza penale. In aggiunta alla presente sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le sanzioni per i movimenti terra di cui alla lettera b);

b) a sanzioni amministrative pecuniarie da 20,00 euro a 200,00 euro, per ogni metro cubo di terreno movimentato o sua frazione per i movimenti di terra eseguiti in assenza o in difformità dell'autorizzazione; la sanzione è raddoppiata se realizzata su superfici che subiscono con danno pubblico denudazioni, perdita di stabilità o danni all'assetto idrogeologico del suolo;

c) a importi delle sanzioni di cui alle lettere a) e b) raddoppiati nel caso in cui l'autorizzazione sia stata precedentemente negata;

d) nei casi di violazione di cui alle lettere a) e b), qualora sia accertata l'incompatibilità con i vincoli disposti dalla presente legge, all'obbligo per il trasgressore di rimessa in

pristino dello stato dei luoghi, con applicazione della sanzione nel minimo edittale. La competente struttura forestale regionale detta le prescrizioni per i lavori di ripristino o di riassetto e, in caso di inadempienza, dispone l'esecuzione dei lavori con rivalsa di spese a carico degli inadempienti;

e) a sanzioni amministrative pecuniarie da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione, per la mancata esecuzione degli interventi compensativi di cui all'articolo 21, comma 4, nonché per la realizzazione degli stessi in difformità dalle modalità prescritte o per il mancato pagamento del relativo corrispettivo monetario.

5. La violazione delle disposizioni sulla viabilità silvopastorale di cui all'articolo 29 dà luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) 50,00 euro a metro lineare per l'apertura di piste o vie di esbosco senza autorizzazione o in modo difforme dalle disposizioni previste dal regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12 a carico del proprietario delle superfici su cui viene realizzato l'illecito;

b) da 200,00 euro a 1.000,00 euro a carico dell'impresa forestale per le installazioni di gru a cavo e fili a sbalzo in modo difforme alle disposizioni del regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12 o per la loro mancata rimozione;

c) 100,00 euro per ogni periodo di trenta giorni, al proprietario del fondo o al legale rappresentante dell'ente gestore dei fondi su cui è stata autorizzata la realizzazione di piste forestali temporanee, principali e secondarie, per la mancata osservanza al ripristino e chiusura delle stesse;

d) da 30,00 euro a 300,00 euro per chiunque transiti con mezzi meccanici sulla viabilità forestale a transito limitato in assenza dell'autorizzazione prevista.

6. Oltre a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 353/2000 e dall'articolo 12 della legge regionale 38/2016, le violazioni ai divieti e alle prescrizioni di cui all'articolo 26, comma 7 sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) 500,00 euro per ogni metro quadrato di trasformazione del suolo a scopi urbanistici, edilizi, civili, industriali, commerciali e di ogni altro tipo difformemente da quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio;

b) 200,00 euro per ogni metro quadrato di superficie trasformato in altra qualità di coltura;

c) da 100,00 euro a 5.000,00 euro per azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio.

7. Per le violazioni delle disposizioni inerenti all'attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia previste dal regolamento forestale di cui all'articolo 12 si applicano le seguenti sanzioni:

a) da 30,00 euro a 150,00 euro per capo di bestiame nel caso di pascolo in bosco non autorizzato o realizzato in difformità dai divieti e limiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 12;

b) da 30,00 euro a 150,00 euro per capo di bestiame, nel caso di pascolo non autorizzato su superfici pascolive o realizzato in difformità dei divieti e limiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 12. Qualora si tratti di bestiame ovino il limite minimo della sanzione di cui sopra è ridotto a 10,00 euro e il limite massimo a 40,00 euro;

c) da 10,00 euro a 60,00 euro per capo di bestiame, nel caso di pascolo vagante non autorizzato nei terreni liberi al pascolo non appartenenti al proprietario degli animali pascolanti.

8. È infine prevista:

a) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 900,00 euro per ettaro di superficie o sua frazione per chiunque, alla riconsegna dei terreni sui quali siano stati realizzati interventi autorizzati di cui all'articolo 28, non ottemperi alle previsioni contenute nel PGF e negli accordi di concessione;

b) per le imprese forestali operanti sul territorio regionale non iscritte all'Albo delle imprese boschive della Regione Puglia, oltre alle sanzioni di cui al presente articolo, l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione delle attività selvicolturali, come disposto dal regolamento regionale previsto nell'articolo 34;

c) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10,00 euro a 60,00 euro per la raccolta di prodotti secondari non legnosi del bosco oltre i limiti stabiliti dal regolamento previsto nell'articolo 12 che disciplina inoltre le modalità della confisca e destinazione del prodotto raccolto;

d) per l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti nei boschi e nelle aree forestali, l'applicazione ai trasgressori delle sanzioni di cui alle disposizioni della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

9. Le violazioni della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi che implicano anche la mancata osservanza di altre leggi o regolamenti in materia ambientale e paesaggistica sono sanzionate, in aggiunta alle sanzioni amministrative e pecuniarie qui previste, secondo quanto previsto dalle disposizioni delle ulteriori normative violate.

10. Per le violazioni della presente legge e del suo regolamento attuativo, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, la somma fissata dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Il pagamento della sanzione non esonera il trasgressore dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione in sanatoria per i casi e secondo le procedure previsti dal regolamento.

11. Alle sanzioni amministrative dettate dalla presente legge si applicano le disposizioni previste nelle sezioni I e II del capo I della legge 689/1981.

12. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge è rivalutata ogni cinque anni in misura pari alla variazione media annuale nazionale, verificatasi nel periodo intercorso dall'ultimo aggiornamento, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istat, con arrotondamento degli importi edittali nel minimo e nel massimo all'euro inferiore.

13. Tale aggiornamento è effettuato dalla competente struttura forestale regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'indice Istat sulla Gazzetta Ufficiale e gli importi aggiornati sono applicati alle sanzioni irrogate a partire dal 1° gennaio del primo anno del quinquennio di applicazione.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (pag. 12) a firma dell'assessore Pentassuglia, del quale do lettura: «art. 40, comma 6. Sostituire il comma 6 con il seguente:

(in neretto le modifiche, necessarie per individuare meglio l'ambito di applicazione della sanzione)

"Oltre a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 353/2000 e dall'articolo 12 della legge regionale 38/2016, le violazioni ai divieti e alle prescrizioni di cui all'articolo 26, comma 7, **lettera a**, sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) 500,00 euro per ogni metro quadrato di trasformazione del suolo a scopi urbanistici, edilizi, civili, industriali, commerciali e di ogni altro tipo difformemente da quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio;

b) 200,00 euro per ogni metro quadrato di superficie trasformato in altra qualità di coltura."».

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Emiliano,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Picaro, Piemontese,
Scalera, Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	37
Consiglieri votanti	37
Hanno votato «sì»	37

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 13) a firma dell'assessore Pentassuglia, del quale do lettura: «art. 40 comma 10. Sostituire il comma 10 con il seguente:

(in neretto le modifiche, necessarie per comprendere non un solo regolamento attuativo della presente legge bensì tutte cinque i regolamenti attuativi previsti)

"Per le violazioni della presente legge e dei **suoi regolamenti attuativi**, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, la somma fissata dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Il pagamento della sanzione non esonera il trasgressore dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione in sanatoria per i casi e secondo le procedure previsti **dai regolamenti**."».

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Emiliano,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Picaro, Piemontese,
Scalera, Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	38
Consiglieri votanti	38
Hanno votato «sì»	38

L'emendamento è approvato.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 40, così come emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Casili, Cera, Ciliento,

De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Emiliano,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Mennea, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Picaro, Piemontese,
Scalera, Stea, Stellato,
Tupputi, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	38
Consiglieri votanti	38
Hanno votato «sì»	38

L'articolo è approvato.

Capo III
Norme transitorie,
abrogative e finali

art. 41
Notifica all'Unione europea

1. La concessione di eventuali aiuti, conseguenti all'applicazione della presente legge, è disposta a seguito del parere favorevole dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea (TCE), ad esclusione degli aiuti in regime de minimis.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Leonardis, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Emiliano,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Metallo,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Picaro, Piemontese,
Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	32
Hanno votato «sì»	32

L'articolo è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 14), a firma dell'assessore Pentassuglia, del quale do lettura: «(Abrogazioni) da inserire:

1. Le disposizioni e le sanzioni previste dalla presente legge e dal regolamento forestale attuativo di cui all'articolo 12 sostituiscono le norme previste dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF) vigenti in Puglia.

2. Sono abrogati:

a) la Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 18;

b) la Legge Regionale 11 marzo 2009, n. 4;

c) il Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 10;

d) la Legge Regionale 25 maggio 2012, n. 12;

e) il Regolamento Regionale 3 maggio 2013, n. 9;

f) il Regolamento Regionale 12 novembre 2013, n. 21;

g) il Regolamento Regionale 26 febbraio 2015, n. 5;

h) il Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n. 9;

i) il Regolamento regionale 3 marzo 2016, n. 3;
j) il Regolamento Regionale 13 ottobre 2017, n. 19;
k) il Regolamento Regionale 24 ottobre 2018, n. 15.
3. Sono inoltre abrogati i seguenti articoli:
a) articoli 29 e 31 della Legge Regionale 31 maggio 2001, n. 14;
b) articolo 37 della Legge Regionale 21 maggio 2002, n. 7;
c) articolo 68 della Legge Regionale 12 gennaio 2005, n. 1;
d) articolo 3, comma 1, lettera b) della Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 36 e) articoli 1 e 2 della Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 37;
e) articoli 2 e 3 della Legge Regionale 10 aprile 2015, n. 15».

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.
I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Picaro, Piemontese,
Scalera, Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti 36
Consiglieri votanti 36
Hanno votato «sì» 36

L'emendamento è approvato.

A seguito dell'approvazione dell'emendamento, i successivi articoli vengono rinumerati.

art. 42
Clausola di invarianza finanziaria

1. Agli adempimenti disposti dalla presente legge, avente carattere di riordino e aggiornamento della disciplina regionale in materia di foreste e filiere forestali, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.
I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Cuia, Di Gregorio,
Emiliano,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Picaro, Piemontese,
Scalera, Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	36

L'articolo è approvato.

art. 43
Norme transitorie e finali

1. La Giunta regionale, su richiesta del Consiglio regionale, riferisce sull'attuazione della presente legge, avendo cura di illustrare i risultati conseguiti con riguardo alla pianificazione, alle forme di gestione, alle iniziative di sviluppo economico e alla tutela del territorio e degli ecosistemi forestali.

2. Sino all'entrata in vigore del regolamento forestale regionale previsto nell'articolo 12 continuano a trovare applicazione le disposizioni regolamentari previgenti, attuative della precedente normativa.

3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, e fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto nell'articolo 12, restano in vigore le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale approvate per le province della Regione Puglia ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).

4. I programmi ed i piani vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione del piano operativo A.I.B. vigente, che resto valido fino alla sua scadenza, mantengono la loro validità fino all'approvazione degli atti della programmazione regionale di cui all'articolo 9 e fino all'entrata in vigore del regolamento regionale previsto nell'articolo 12. Dal verificarsi di tali presupposti, i proprietari pubblici e privati hanno ventiquattro mesi per aggiornare i propri strumenti di pianificazione e adeguarli alle nuove disposizioni di legge e regolamentari.

5. L'Albo delle imprese boschive della Regione Puglia istituito con legge regionale 4/2009 mantiene la sua validità fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 34. Dalla stessa data, le imprese già iscritte all'Albo regionale delle imprese boschive regionali hanno novanta giorni di tempo per adeguarsi alle disposizioni regolamentari e confermare la propria iscrizione all'Albo.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 10 (Piani forestali di indirizzo territoriale), 14 (Sportelli forestali), 23 (Piani di intervento straordinario), 25 (Piano Antincendio Boschivo) e 26 (Funzioni e compiti nell'attività antincendio boschivo regionale) entrano in vigore decorsi 12 mesi dall'approvazione della presente legge.

7. Fino alla redazione della Carta forestale regionale e dell'Inventario forestale della Puglia previsti nell'articolo 37 è assunto come inventario regionale l'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.

8. Le sanzioni di cui all'articolo 40 trovano applicazione dal giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento forestale previsto nell'articolo 12, laddove richiamato esplicitamente.

È stato presentato un emendamento (pag. 15) a firma dell'assessore Pentassuglia, del quale do lettura: «Art. 43 dopo il comma 4, inserire nuovo comma 5:

5. "Nelle more dell'approvazione del Regolamento di cui all'art. 12, i Piani di Gestione Forestale di cui all'articolo 11 che riguardano il demanio forestale regionale o altre proprietà forestali pubbliche sono approvati, secondo le linee di indirizzo nazionali, dalla Giunta Regionale"».

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Emiliano,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Picaro, Piemontese,
Scalera, Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	38
Consiglieri votanti	38
Hanno votato «sì»	38

L'emendamento è approvato.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 43, così come emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, Dell'Erba, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Emiliano,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Picaro, Piemontese,
Scalera,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35

L'articolo è approvato.

Ci sono, ora, degli emendamenti aggiuntivi, frutto di alcune prescrizioni su altre norme riconosciute utili per evitare l'impugnativa davanti alla Corte costituzionale.

Prego l'assessore Pentassuglia e poi il Presidente Tutolo di illustrare ognuno i propri emendamenti.

È stato presentato un emendamento aggiuntivo (pag. 16) a firma dell'assessore Pentassuglia, del quale do lettura: «L'articolo 10 della legge regionale 30.11.2022 n. 30 è abrogato».

Ha facoltà di parlare l'assessore Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all'agricoltura*. Grazie, Presidente.

Ho voluto presentare questo emendamento che abroga l'articolo 10 della legge n. 30/2022, quella che dal 1° gennaio 2023 trasformava automaticamente i contratti dei dipendenti ARIF in contratti pubblici. Poiché il decreto ministeriale consente l'utilizzo dei due contratti collettivi, questa automaticità era stata osservata.

L'abrogazione mette nella condizione di ritornare a ragionare, sia con la parte sindacale sia in ossequio allo stesso decreto ministeriale, la possibilità di utilizzare, a seconda delle

mansioni effettive, lo stesso contratto di riferimento. Questo relativamente alla legge n. 30.

Per quanto riguarda la legge n. 32, l'articolo 115, che riprendeva la stessa funzione, confermava lo stesso trattamento, con l'emendamento viene abrogato, perché era l'impegno assunto dalla Presidenza, dal controllo di gestione, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per evitare l'impugnativa, che di fatto non è avvenuta proprio perché avevamo relazionato in questa direzione. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie a lei.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento aggiuntivo a pag. 16.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Emiliano,
Gabellone,
Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Mennea, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Picaro, Piemontese,
Scalera, Stea, Stellato,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

Si è astenuto il consigliere:
Lacatena.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	38
Consiglieri votanti	37
Hanno votato «sì»	37
Consiglieri astenuti	1

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento aggiuntivo (pag. 17) a firma dell'assessore Pentassuglia, del quale do lettura: «L'art. 115 della L.R. 32 del 29/12/2022 è abrogato».

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Emiliano,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Picaro, Piemontese,
Stea, Stellato,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	36

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento aggiuntivo (pag. 18) a firma dei consiglieri Tutolo, Tupputi, Lacatena e Leoci, del quale do

lettura: «Dopo l'art. __ è introdotto il seguente:

Art. …(Modifiche all'art. 54 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51)

1. Al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale n. 51/2021, la lettera s) è abrogata».

Ha chiesto di parlare il consigliere Tutolo. Ne ha facoltà.

TUTOLO. Il primo emendamento riguarda la modifica all'articolo 54 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51. Qui venne fatta una modifica successivamente alla prima impugnativa del Governo. Modificammo e, su suggerimento degli uffici, votammo questa modifica. Pure questa modifica venne impugnata dal Governo.

Dopo c'è stata la pronuncia della Corte costituzionale sulla prima versione, mentre sulla seconda non ancora. Quindi, eliminiamo la modifica che è stata fatta e rivive la proposta originaria.

Voglio ricordare che la votammo tutti all'unanimità. Di questo tratta, in buona sostanza, questo emendamento.

Parliamo degli indici delle zone agricole.

PRESIDENTE. Grazie, Presidente Tutolo.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio, Emiliano,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Mennea, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Picaro, Piemontese,
Scalera, Stea, Stellato,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	37
Consiglieri votanti	37
Hanno votato «sì»	37

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento aggiuntivo (pag. 19) a firma dei consiglieri Tutolo, Tupputi, Lacatena e Leoci, del quale do lettura: «Alla proposta di legge __ dopo l'articolo __ è aggiunto il seguente: Articolo _

1. Ai fini della verifica della soglia minima di efficienza di cui all'articolo 8-quater, comma 3, lettera b) del D.lgs n. 502/1992, come modificato dalla Legge n. 133/2008, si fa riferimento all'anno 2021».

Ha chiesto di parlare il consigliere Tutolo. Ne ha facoltà.

TUTOLO. Questo emendamento riguarda la ormai famosa vicenda dei laboratori.

Questo emendamento, concordato anche con l'assessore, ovviamente, stabilisce che l'anno di riferimento per contabilizzare le 200.000 prestazioni, ove dovesse rimanere quel tetto, non è quello del 2019, bensì quello del 2021, per ovvie ragioni. Il 2019 venne individuato in un periodo storico molto lontano rispetto a quello attuale. Decidiamo, quindi, di contabilizzare il 2021.

PRESIDENTE. Grazie.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Emiliano,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Mennea, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Picaro, Piemontese,
Scalera, Stea, Stellato,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	39
Consiglieri votanti	39
Hanno votato «sì»	39

L'emendamento è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico del disegno di legge n. 107 nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Amati,
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Emiliano,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Mennea, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,
Scalera, Stellato,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	39
Consiglieri votanti	39
Hanno votato «sì»	39

Il disegno di legge è approvato.

Complimenti, assessore.

Proposta di Legge - Cristian Casili, Rosa Barone, Grazia Di Bari, Marco Galante - "Disciplina delle attività di agrinido e agriasilo. Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2018, n. 9 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale)" - 316/A

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 5), reca: «Proposta di Legge - Cristian Casili, Rosa Barone, Grazia Di Bari, Marco Galante - "Disciplina delle attività di agrinido e agriasilo. Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2018, n. 9 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale)" - 316/A».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(*La relazione che segue viene data per letta*)

PAOLICELLI, *relatore*. Signora Presidente, colleghe consigliere e colleghi consiglieri, la presente proposta di legge intende integrare la disciplina regionale esistente in materia di agricoltura sociale, nello specifico la legge regionale 27 marzo 2018, n. 9 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), con la defi-

nizione e la promozione di attività di carattere educativo dedicate alla fascia di età 0-6 anni, quali gli agrinidi e gli agriasili.

L'agricoltura sociale, nel riscoprire i legami di comunità tipici del mondo agricolo, per lo più andati perduti con l'avanzata dell'urbanizzazione, apre infatti alla possibilità, per l'impresa agricola, di erogare servizi relazionali e sociali destinati a bambini, anziani, minori a rischio, persone con disabilità.

La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, conformandosi ai principi costituzionali e all'ordinamento comunitario, definisce così i criteri e le attività ai fini dell'iscrizione degli organismi educativi preposti alle fattorie sociali, attraverso l'attivazione di servizi all'infanzia e proposte educative volte a favorire lo sviluppo psico-fisico dei bambini in un contesto quale l'azienda agricola. La proposta di legge specifica che le attività di agrinido e agriasilo possono essere svolte nell'ambito delle fattorie sociali, delle masserie didattiche e delle organizzazioni di agricoltura sociale riconosciute ai sensi della legge regionale citata, garantendo il rispetto dei previsti requisiti strutturali, tecnici e organizzativi. Tali attività, oltre a essere espressione della multifunzionalità delle imprese agricole, possono costituire fonte integrativa di reddito per le stesse.

La proposta indica che i soggetti coinvolti in suddette attività debbano formulare un progetto educativo basato su un approccio esperienziale armonizzato con il peculiare contesto agricolo-rurale in cui si svolge la formazione e la vita relazionale del bambino. Le attività ordinarie di un nido o di un asilo tradizionali sono integrate con: laboratori di riciclo creativo, preparazione di prodotti alimentari, osservazione e cura dell'orto, sperimentazioni sensoriali in relazione ai profumi e alla manipolazione di fiori e piante, insegnamento del succedersi delle fasi temporali legate alle stagioni, percezione della natura, conoscenze tattili ed esplorative. L'inserimento della definizione di agrinido e agriasilo nel contesto della legge regionale 9/2018 garantisce l'uniformità della disciplina di base delle attività di agricoltura sociale, nel rispetto delle normative di settore che riguardano i nidi e gli asili.

La presente proposta di legge, composta da n. 2 articoli, non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Nella seduta congiunta del 16 novembre 2022, la IV e la VI Commissione, dopo ampia discussione, hanno espresso parere favorevole al provvedimento a maggioranza dei voti dei Commissari presenti. Si sottopone la proposta di legge alla valutazione del Consiglio regionale.

CASILI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASILI. Grazie, Presidente.

Intervengo solo per ringraziare i colleghi della IV e della VI Commissione, il collega Paolicelli e il collega Metallo, per ringraziare anche lei, per ringraziare la collega Rosa Barone, che mi ha ispirato a stendere questa proposta di legge, il collega Ventola, con cui in Commissione abbiamo deciso di concertare alcuni miglioramenti per la proposta di legge.

È una proposta di legge innovativa, plasticamente definita nelle definizioni, che mira a valorizzare e mantenere il legame con l'ambiente naturale, a sviluppare un'identità naturale per creare le condizioni affinché i bambini e le bambine possano affinare la propria capacità di comprensione del mondo naturale, sviluppando nel contempo affettività, intelligenza naturalistica, trasformando l'ambiente naturale in un contesto multidimensionale di alfabetizzazione, educazione, socializzazione, che coinvolge, attraverso il gioco, le dimensioni emotive, affettive, corporee, socio-relazionali e cognitive, attraverso strumenti e fattori organizzativi di contesto, che rendono possibili le esperienze del giardino, dell'orto, del bosco e della campagna. Mira a costruire

una consapevolezza naturalistica intorno ai temi della sostenibilità ambientale e dell'integrazione uomo-natura, affinché le conoscenze, gli atteggiamenti e i comportamenti ambientali acquisiti nel percorso educativo in natura siano trasferiti all'esperienza ordinaria e, in futuro, alla vita adulta.

Un ringraziamento va anche al professor Ezio Del Gottardo, sotto la cui direzione scientifica si è svolto un importante incontro tenutosi presso l'Università del Salento, con la partecipazione di tutti gli attori operanti nel territorio regionale, e si contano più di trenta esperienze nella nostra Regione.

È una legge innovativa rispetto alle altre leggi nazionali, che fa della Puglia un'esperienza importante per l'educazione all'aperto, che riguarderà i bambini da zero a sei anni e che permetterà loro una nuova consapevolezza, una nuova esperienza e visione del mondo, importante per la loro crescita e per il loro futuro.

Grazie a tutti i colleghi che hanno condiviso la proposta di legge, senza il cui supporto e lavoro non sarebbe stato possibile sviluppare il dispositivo nei termini in cui oggi viene presentato all'Aula.

Grazie.

PRESIDENTE. Presidente Casili, dobbiamo distribuire i subemendamenti che stanno presentando i colleghi.

Pertanto, interrompiamo brevemente la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 16.07, riprende alle ore 16.10*)

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori del Consiglio.

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1
Finalità

1. La Regione Puglia promuove, nel rispetto dei principi e delle limitazioni espressi in materia di agricoltura sociale di cui alla legge regionale 27 marzo 2018, n. 9 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), lo sviluppo di iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare quali gli agrinidi e gli agriasili.

2. Le attività di agrinido e agriasilo costituiscono espressione della multifunzionalità dell'impresa agricola, garantendo nuove fonti di reddito attraverso l'attivazione di servizi per l'infanzia e proposte educative orientate al contatto con la natura e alla conoscenza esperienziale dell'ambiente e dei ritmi biologici. Tali strutture operano attraverso una proposta educativa e ricreativa mirata a favorire l'armonioso sviluppo delle capacità cognitive, linguistiche e relazionali del bambino, in una cornice peculiare quale quella dell'azienda agricola.

È stato presentato un emendamento (pag. 1) sostitutivo dell'articolo a firma del consigliere Casili, del quale do lettura: «L'articolo l è sostituito con il seguente:

"Art. l. Finalità

1. La Regione Puglia, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo l, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e de-

gli uomini in Puglia), promuove lo sviluppo di servizi educativi e di istruzione per l'infanzia basati sul modello dell'educazione in natura, che prevedono proposte educative orientate al contatto con la natura e alla conoscenza esperienziale dell'ambiente naturale esterno e dei ritmi biologici.

2. Il modello di educazione in natura opera attraverso una proposta educativa e ricreativa mirata a favorire l'armonioso sviluppo delle capacità emotive, sociali, corporee e cognitive dei bambini e delle bambine in un contesto naturale, attraverso il ricorso a processi educativi e di apprendimento all'aperto che valorizzano il protagonismo delle bambine e dei bambini a contatto con l'ambiente naturale esterno."».

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Ciliento,
De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Emiliano,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Metallo,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti 29
Consiglieri votanti 29
Hanno votato «sì» 29

L'emendamento è approvato.

Do lettura dell'articolo successivo:

art. 2
Modifiche alla l. r. 9/2018

1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 4), della l. r. 9/2018 dopo le parole "fattorie sociali e didattiche" sono inserite le seguenti: "e attività di agrinido e agriasilo".

2. Dopo l'articolo 8 della l. r. 9/2018 è inserito il seguente:

"Art. 8 bis (Agrinido e agriasilo).

1. Le fattorie sociali, le masserie didattiche e le organizzazioni di agricoltura sociale riconosciute ai sensi della presente legge possono esercitare le attività di agrinido e agriasilo.

2. L'agrinido è organizzato, autorizzato e gestito nel rispetto della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia). L'agrinido è una struttura di accoglienza inserita in un contesto ambientale rurale, aperto e ricco di verde, destinata ad accogliere bambini dai tre mesi fino ai tre anni di età. L'agrinido può inoltre organizzare servizi integrativi ai nidi d'infanzia.

3. L'agriasilo è una struttura educativa destinata all'accoglienza di bambini di età compresa tra i tre e i sei anni ed è disciplinato dal complesso normativo dedicato alla scuola dell'infanzia anche ai fini del riconoscimento della parità scolastica.

4. L'agrinido e l'agriasilo assicurano la realizzazione di programmi educativi dedicati e armonizzati con il contesto ambientale in cui operano, forniscono gli eventuali pasti e tutti gli altri servizi di cura necessari ai bambini e garantiscono percorsi educativi e for-

mativi improntati alla conoscenza delle piante, degli animali e dei ritmi della natura.

5. L'agrinido e l'agriasilo devono dotarsi di un proprio progetto educativo che contempli le linee di indirizzo e le modalità operative da adottare da parte degli educatori del servizio. Il progetto educativo predisposto dall'agrinido o dall'agriasilo è fondato sull'idea del bambino quale soggetto attivo e protagonista del suo processo di sviluppo, delle sue esperienze e conoscenze, tenendo in debito conto l'offerta formativa insita nella specifica tipologia del servizio. Lo sviluppo del progetto educativo deve svolgersi sia negli ambienti interni, che devono risultare opportunamente attrezzati dal punto di vista pedagogico con materiali e arredi idonei a favorire diverse opportunità di gioco e di apprendimento, sia negli ambienti esterni, per sperimentare con i bambini le esplorazioni, i percorsi guidati e le visite tematiche nell'azienda agricola. Il progetto educativo prevede, quale filosofia di base, l'avvicinamento dei bambini a un ambiente agricolo-rurale, in un progetto esplicitato in forma necessariamente innovativa e alternativa rispetto all'offerta educativa di un asilo tradizionale, incoraggiando la quotidiana interazione dei bambini con la natura circostante.

6. L'azienda agricola, per poter esercitare l'attività di agrinido o agriasilo, deve garantire il possesso dei requisiti tecnico-strutturali e funzionali, organizzativi e professionali previsti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Gli spazi utilizzati devono essere adeguatamente separati e distinti da quelli destinati all'espletamento delle attività agricole, garantendo la sicurezza dei bambini.".

È stato presentato un emendamento (pag. 2) sostitutivo dell'articolo a firma del consigliere Casili, del quale do lettura: «L'articolo 2 è sostituito con il seguente:

"Art. 2. Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per "educazione in natura" il complesso delle attività educative finalizzate alla valorizzazione dell'ambiente naturale esterno nelle sue diverse configurazioni tramite esperienze che rispondono al bisogno naturale dell'infanzia di esplorazione e scoperta, nonché tramite progetti di educazione e sostenibilità ambientale. La caratteristica principale dell'educazione in natura è la libertà esplorativa, osservativa e manipolativa con cui i bambini e le bambine possono relazionarsi all'ambiente naturale esterno, inteso come ambiente di apprendimento, attraverso esperienze concrete e dirette. L'educazione in natura ha le seguenti finalità educative:

a) valorizzare e mantenere il legame con l'ambiente naturale;

b) sviluppare un'identità naturale per creare le condizioni affinché i bambini e le bambine possano affinare la propria capacità di comprensione del mondo naturale sviluppando, nel contempo, affettività e intelligenza naturalistica;

c) trasformare l'ambiente naturale in contesto multidimensionale di alfabetizzazione, educazione e socializzazione che coinvolge, attraverso il gioco, le dimensioni emotivo-affettive, corporee, socio-relazionali e cognitive, attraverso strumenti e fattori organizzativi di contesto che rendono possibili le esperienze del giardino, dell'orto, del bosco o della campagna;

d) costruire una consapevolezza naturalistica intorno ai temi della sostenibilità ambientale e dell'integrazione uomo-natura, affinché le conoscenze, gli atteggiamenti e i comportamenti ambientali acquisiti nel percorso educativo in natura siano trasferiti all'esperienza ordinaria e, in futuro, alla vita adulta."».

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio, Emiliano,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,
Scalera, Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 3) aggiuntivo di articolo a firma del consigliere Casili, del quale do lettura: «Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 3 Disciplina del modello di educazione in natura

1. Il modello di educazione in natura è rivolto sia alla fascia di età del nido che alla fascia di età della scuola dell'infanzia.

2. Il modello di educazione in natura destinato ai bambini di età compresa tra 3 mesi e 36 mesi, qualificato come agrinido, è autorizzato e gestito nel rispetto della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) e del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 - Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia) e rientra nell'ambito dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali ed educative destinate ai minori. Al fine di definire i requisiti tecnico-strutturali, funzionali, organizzativi e professionali dei servizi di agrinido, la Giunta regionale, previa intesa tra i dipartimenti regionali Welfare e Politiche del lavoro, istruzione e formazione, modifica il regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4.

3. Il modello di educazione in natura destinato ai bambini di età compresa tra tre e sei anni, qualificato come agriasilo, è disciplinato dal complesso normativo dedicato alla scuola dell'infanzia anche ai fini del riconoscimento della parità scolastica.

4. Il modello di educazione in natura trova, altresì, applicazione nell'ambito del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

5. Le attività di educazione in natura sono inserite in un contesto ambientale agricolo-rurale, aperto e ricco di verde. Nel caso in cui le attività di agrinido e agriasilo ricadano all'interno di un'area naturale protetta le disposizioni di cui alla presente legge devono tenere conto delle competenze attribuite agli enti di gestione delle aree naturali protette dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

6. Gli operatori dell'agricoltura sociale di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 9 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale) possono esercitare le attività di agrinido e agriasilo. L'azienda agricola, per poter esercitare l'attività di agrinido o agriasilo, deve garantire il possesso dei requisiti tecnico-strutturali e funzionali, organizzativi e professionali previsti dalla presente legge e dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Gli spazi utilizzati devono essere adeguatamente separati e distinti da quelli destinati all'espletamento delle attività agricole, garantendo la sicurezza dei bambini."».

È stato presentato un subemendamento (pag. 2/1) a firma del consigliere Gabellone, del quale do lettura: «1. Al comma 2 dell'articolo 3 ... sono apportate le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: tre mesi con le seguenti : "0 mesi";

b) dopo le parole "regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4" aggiungere le seguenti: "regolamento regionale 18 aprile 2012, n. 7"».

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico del subemendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Emiliano,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Picaro, Piemontese,
Scalera, Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	36

Il subemendamento è approvato.

È stato presentato un subemendamento (pag. 2/2) a firma del consigliere Gabellone, del quale do lettura: «Dopo l'articolo 3 rubricato "Disciplina del modello di educazione in natura" è aggiunto il seguente articolo 4 rubricato "Agritata":

l. La Regione Puglia, in linea con i principi statali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera d), della Legge 328/2000 per incrementare la copertura territoriale dei servizi integrativi ai nidi d'infanzia di cui alla Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 definisce una innovativa forma dì attività domiciliare alla prima infanzia, denominata agritata, rivolta a bambini da 0 mesi a 36 mesi in numero non superiore a 2, da realizzarsi, in via sperimentale, unicamente in ambito rurale presso la casa dell'agritata collocata all'interno dell'azienda agricola.

2. L'attività di agritata è svolta all'interno dell'impresa agricola che intende svolgere oltre alle attività agricole, attività con carattere educativo e ludico organizzate.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvia una sperimentazione dell'attività di agritata. La sperimentazione, di durata triennale, avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali in materia di servizi integrativi alla prima infanzia».

METALLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

METALLO. Grazie, Presidente.

Solo per dire che, vista l'approvazione di questo emendamento, bisogna stare attenti sui successivi – ne parlavamo prima con il Vicepresidente Casili – perché vi sono alcune dizioni che, altrimenti, saranno discordanti, soprattutto da 0-36 a 3-36, che ritroveremo negli articoli successivi.

Quindi, ci sarà bisogno di un emendamento anche agli articoli successivi.

Presidente, voglio solo ringraziare per il lavoro svolto sia nelle Commissioni sia qui in Aula consiliare. Questi emendamenti ci portano a migliorare, come diceva Cristian, la

legge: si ampliano i soggetti erogatori e vengono specificati meglio – cosa che gli uffici ci chiedevano – i requisiti strutturali e organizzativi stessi.

Inoltre, si va nell'ottica del riconoscimento della parità scolastica, nel senso che questi servizi potranno trovare anche contributi pubblici per potersi sostenere. Questi emendamenti vanno in questa direzione. Penso, quindi, che il lavoro svolto sia davvero di eccellenza.

Complimenti a chi l'ha proposto e a chi ci ha lavorato.

PRESIDENTE. Grazie.

Ho due osservazioni. La prima: con riferimento alla dicitura "zero mesi", rispetto a quella contenuta in precedenza "tre mesi", possiamo assumerci il compito, con gli uffici, di procedere alla correzione formale in sede di scrittura del testo.

Inoltre, mi permetto anch'io di ringraziare tutti coloro che hanno collaborato, perché anche dagli incontri fatti con gli operatori sono venuti fuori questi suggerimenti che ci aiutano a migliorare la legge.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico del subemendamento del consigliere Gabellone.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Emiliano,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Picaro, Piemontese,
Scalera,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

Si è astenuto il consigliere:
Stea.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	37
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	36
Consiglieri astenuti	1

Il subemendamento è approvato.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento a pag. 3, nel testo subemendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Casili, Cera, Ciliento,
De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Emiliano,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Metallo,
Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,
Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	29
Consiglieri votanti	29

Hanno votato «sì» 29

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 4) aggiuntivo di articolo a firma del consigliere Casili, del quale do lettura: «Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 4. Progetto educativo

1. Il modello di educazione in natura prevede programmi educativi armonizzati con il contesto ambientale in cui si opera e garantisce percorsi educativi e formativi improntati alla conoscenza delle piante, degli animali e dei ritmi della natura. Le attività all'aria aperta devono favorire la naturale inclinazione dei bambini e delle bambine verso l'esplorazione e la conoscenza dell'ambiente naturale esterno e il rispetto della natura.

2. Il progetto educativo basato sul modello dell'educazione in natura definisce le linee di indirizzo e le modalità operative da adottare da parte degli educatori dei servizi di agrinido e agriasilo. Il progetto educativo è fondato sull'idea del bambino quale protagonista del suo processo di sviluppo, delle sue esperienze e conoscenze, tenendo in debito conto l'offerta formativa propria della specifica fascia di età. Lo sviluppo del progetto educativo deve svolgersi prevalentemente negli ambienti esterni per accrescere le capacità emotive, sociali, corporee e cognitive dei bambini e delle bambine che, inseriti in un contesto diverso da quello dell'aula, sono spinti a stare in relazione con se stessi e con gli altri in modo differente, maturando la consapevolezza verso i temi del rispetto dell'ambiente, della percezione del sé nel mondo e della salute di corpo e mente. Gli ambienti interni devono risultare opportunamente attrezzati dal punto di vista pedagogico con materiali e arredi idonei a favorire diverse opportunità di gioco e di apprendimento in continuità con l'ambiente naturale esterno. Il progetto educativo si basa sull'avvicinamento del bambino a un ambiente naturale e agricolo-rurale, attraverso un percorso strutturato in forma necessariamente innovativa e alternativa rispetto all'offerta educativa tradizionale, incoraggiando la quotidiana interazione con la natura circostante. Le attività didattiche prevedono esperienze di tipo percettivo-sensoriale, attività sociomotorie ed esplorative e laboratori e favoriscono il coinvolgimento attivo del bambino attraverso l'attivazione di relazioni interpersonali ed ecosistemiche.

3. Il progetto educativo è garantito nella sua attuazione da un coordinatore pedagogico, considerando e valorizzando, per lo svolgi mento di tale funzione, in particolar modo le figure che hanno maturato competenze specifiche nell'"educazione in natura". Nella definizione e nell'attuazione del progetto educativo il coordinatore può essere affiancato da un agronomo o da un agrotecnico».

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Emiliano,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Picaro, Piemontese,
Scalera, Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti 33
Consiglieri votanti 33
Hanno votato «sì» 33

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento a firma del consigliere Casili, del quale do lettura: «Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 5. Formazione

1. Al fine di diffondere e rafforzare le competenze in materia di "educazione in natura", la Regione promuove corsi di formazione e di aggiornamento continuo ed esperienze di interscambio tra gli operatori del settore, favorendo l'integrazione e la collaborazione con le università e gli enti di ricerca in materia."».

È stato presentato un subemendamento (pag. 4/1) a firma del consigliere Casili, del quale do lettura: «All'emendamento n. 5 dopo le parole "la Regione promuove" aggiungere le seguenti ", senza oneri a carico del bilancio regionale,".».

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico del subemendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato *«sì» i consiglieri*:
Barone,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Picaro, Piemontese,
Scalera, Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti 33
Consiglieri votanti 33
Hanno votato «sì» 33

Il subemendamento è approvato.

È stato presentato un subemendamento a firma del consigliere Caroli, del quale do lettura: «All'articolo 5 rubricato "Formazione" dopo le parole "in materia" aggiungere le parole "e gli ambiti territoriali"».

CASILI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASILI. Ne avevo parlato con il collega Caroli. In realtà, il collega non aveva gli emendamenti prodotti successivamente rispetto a quelli in suo possesso, dove abbiamo slegato la legge dall'agricoltura multifunzionale e ci siamo collegati, poi, alla legge n. 19/2006, che disciplina il sistema integrato dello sviluppo dei servizi educativi e di istruzione per l'infanzia basati sul modello dell'educazione in natura.

Quindi, in realtà, noi già agiamo nel sistema integrato dei servizi sociali, di conseguenza anche interessando gli ambiti. Non so se sia ultronea la presentazione di questo emendamento, proprio in virtù del fatto che ci siamo slegati soltanto dal concetto di agricoltura sociale, andando ad agire nella legge n. 19/2006, che riguarda proprio i servizi sociali.

Chiedo al collega se questo chiarimento è sufficiente oppure se intende comunque presentare questo subemendamento, che ritengo ultroneo rispetto alla legge.

Già con l'emendamento del collega Gabellone sul 0-3 si crea qualche problema, perché poi dobbiamo armonizzare l'intero testo, visto che in altre parti è riportato da 3 mesi a 3 anni.

Chiedo, quindi, al collega Caroli se può ritirare questo subemendamento.

CAROLI. Grazie, Presidente.

Non avrei alcun problema a ritirarlo, però l'articolo 5 parla chiaramente di formazione e recita "al fine di diffondere e rafforzare le competenze in materia di educazione in natura, la Regione promuove corsi di formazione e di aggiornamento continuo ed esperienze di interscambio tra gli operatori del settore" e tra questi annovereremmo anche gli ambiti territoriali di zona "favorendo l'integrazione e la collaborazione con Università ed Enti di ricerca in materia".

Non credo che confligga assolutamente e non lo ritengo neanche ultroneo, considerate le importanti competenze che oggi vengono annoverate all'interno degli ambiti di zona.

CASILI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASILI. Presidente, se è un intendimento da parte del collega Caroli, va bene. Comunque, tra gli operatori del settore ci sono pure gli ambiti.

Se intende presentarlo, anche se è una ripetizione, va bene. Si può votare anche il subemendamento del collega Caroli.

PRESIDENTE. Grazie.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico del subemendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio, Gabellone,
Lacatena, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Picaro, Piemontese,
Scalera, Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

Si è astenuto il consigliere:
Pentassuglia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	34
Hanno votato «sì»	34
Consiglieri astenuti	1

Il subemendamento è approvato.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento a pag. 5, nel testo subemendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio, Gabellone,
Lacatena, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,
Scalera, Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	34
Hanno votato «sì»	34

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 6) aggiuntivo di articolo a firma del consigliere Casili, del quale do lettura: «Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 6. Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19

1. All'articolo 41 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma l, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g bis) agrinido."

b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8 bis. L'agrinido è un servizio educativo per minori di età compresa tra i tre e i trentasei mesi, basato sul modello dell'educazione in natura, che concorre, con le famiglie, alla crescita e alla formazione dei bambini e delle bambine attraverso un'offerta educativa orientata al contatto con la natura e alla conoscenza esperienziale dell'ambiente naturale esterno, inteso come ambiente di apprendimento. Il servizio di agrinido opera attraverso una proposta educativa mirata a favorire l'armonioso sviluppo delle capacità emotive, sociali, corporee e cognitive del bambino in un contesto naturale, attraverso il ricorso a processi educativi e di apprendimento all'aperto. Le attività all'aria aperta devono favorire la naturale inclinazione dei bambini e delle bambine verso l'esplorazione, la conoscenza dell'ambiente naturale esterno e il rispetto della natura, al fine di costruire una consapevolezza naturalistica intorno ai temi della sostenibilità ambientale e dell'integrazione uomo-natura. Il regolamento regionale di cui all'art. 64 ne disciplina gli standard strutturali e organizzativo-funzionali."».

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Emiliano,
Gabellone,
Lacatena, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Picaro, Piemontese,
Scalera, Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	34
Hanno votato «sì»	34

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 7) aggiuntivo di articolo a firma del consigliere Casili, del quale do lettura: «Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente articolo:

"*Art. 7. Clausola valutativa*

l. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla

commissione consiliare competente una relazione sull'attuazione del modello di educazione in natura nell'ambito dei servizi educativi e di istruzione per i minori.

2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata della presente legge coinvolgendo gli operatori del settore."».

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Ciliento,
De Blasi, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio, Emiliano,
Gabellone,
Lacatena, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,
Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	30
Hanno votato «sì»	30

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 8) a firma del consigliere Casili, del quale do lettura: «Il titolo della proposta di legge è sostituito con il seguente: "Disciplina del modello di educazione in natura: agrinido e agriasilo. Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia)"».

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio, Emiliano,
Gabellone,
Lacatena, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Picaro, Piemontese,
Scalera, Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	33

L'emendamento è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico della proposta di legge nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bruno,

Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Ciliento,
De Blasi, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Emiliano,
Gabellone,
Lacatena, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea, Metallo, Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Picaro, Piemontese,
Scalera, Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35

La proposta di legge è approvata.

Proposta di Legge - Lucia Parchitelli, Filippo Caracciolo, Debora Ciliento, Maurizio Bruno - "Istituzione dell'ufficio della difesa civica in attuazione dell'art. 50 statuto della Regione Puglia" - iscritta ai sensi dell'art. 17 del regolamento interno - 471/A

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 6), reca: « Proposta di Legge - Lucia Parchitelli, Filippo Caracciolo, Debora Ciliento, Maurizio Bruno - "Istituzione dell'ufficio della difesa civica in attuazione dell'art. 50 statuto della Regione Puglia" - *iscritta ai sensi dell'art. 17 del regolamento interno* - 471/A».

Ha facoltà di parlare la consigliera Parchitelli.

PARCHITELLI. Grazie, Presidente.

Partiamo da un dato. L'ufficio della difesa civica è un ufficio presente in tutta Italia. È assente soltanto in due Regioni d'Italia, tra cui la Regione Puglia. Era necessario e urgente prevederne l'attuazione. Nel prevedere l'attuazione, naturalmente, mi sono dovuta rifare all'articolo 50 del nostro Statuto. L'articolo 50 del nostro Statuto, che è stato votato nel 2004, prevede che l'ufficio della difesa civica – che agisce a tutela dei diritti e dell'interesse di persone e di Enti nei confronti dei soggetti, individuati dalla legge, che esercitano una funzione pubblica o di interesse pubblico per garantire l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa – interviene nella tutela dei diritti e dei princìpi fondamentali, nella tutela non giurisdizionale dell'infanzia, degli adolescenti e dei minori, nella tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali degli immigrati, nella tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti.

Lo stesso articolo 50 dello Statuto prevede che l'ufficio della difesa civica è composto da cinque componenti eletti dal Consiglio regionale.

Sono questi i motivi che mi hanno portato a depositare questa proposta di legge, che prevede l'ufficio della difesa civica composto da cinque componenti. Questi cinque componenti sono costituiti dai tre Garanti, figure già attualmente esistenti e che entrano a far parte dell'ufficio della difesa civica, e in più dal Garante dei diritti di cittadinanza degli utenti e dei consumatori e dal Garante del diritto alla salute.

Questo ufficio lavorerà come ufficio della difesa civica in termini collegiali e in maniera monocratica ogni singolo Garante.

Ci tengo a precisare che la legge prevede che entro un termine prestabilito venga redatto il Regolamento e tutti i Garanti devono andare a bando, ad esclusione del Garante per i disabili, per il quale la procedura è stata avviata, è stata già scelta la terna e dobbiamo soltanto procedere alla votazione.

Penso di non dover aggiungere altro. Se ci sono chiarimenti, sono a disposizione.

GABELLONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABELLONE. Presidente, grazie per aver concesso la possibilità di intervenire.

Noi abbiamo presentato in Commissione la proposta per avere il difensore civico, così come esiste in tantissime altre Regioni. Difensore civico che, evidentemente, ha poteri e riconoscimento da parte delle norme nazionali ascrivibili solo a questa figura.

Non è possibile immaginare di affidare altre ipotesi o altre situazioni riconosciute nell'ufficio della difesa civica a figure che, evidentemente, non potranno esercitare quei ruoli e quei poteri.

Avere la possibilità di riconoscere un punto di riferimento che sia terzo rispetto alla Pubblica amministrazione, in questo caso all'Amministrazione regionale, credo sia un'opportunità per il cittadino e un modo per segnare un punto a vantaggio della trasparenza e della imparzialità.

Su questo, purtroppo, c'è stata una chiusura netta. Si è preferito articolare, mentre oggi si va verso la semplificazione, e moltiplicare pani e pesci, evidentemente immaginando di creare ulteriori postazioni, che comporteranno spese aggiuntive, in un momento in cui, invece, sarebbe opportuno dare dimostrazione di attenzione e di rigore nella spesa, garantendo quei diritti e la tutela dei diritti dei cittadini con funzioni specifiche che solo il difensore civico può riconoscere.

Abbiamo in attesa la nomina del Garante dei diritti dei disabili, con un avviso pubblicato circa due anni fa, nonostante l'individuazione della terna in Commissione. Pur iscritto all'ordine del giorno, l'iter non arriva mai a conclusione. A dimostrazione che, evidentemente, non sono gli interessi dei cittadini, ma probabilmente sono altri gli interessi a cui si mira o che si vogliono garantire.

Per questo motivo, il voto sarà contrario rispetto alla proposta di legge in oggetto.

PARCHITELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARCHITELLI. A precisazione di quanto detto dal collega Gabellone, l'intento dei proponenti della legge è proprio quello di creare un'economia e non – come è stato detto – spendere più risorse.

Come ho già detto, lo Statuto votato durante il Governo Fitto prevede l'ufficio della difesa civica composto da cinque persone. Quindi, avremmo dovuto, anzi avremmo potuto ben nominare altre cinque nuove persone. Invece, così facendo, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, che parla già di autorità di garanzia, e rispetto anche a quanto fatto in tante altre Regioni d'Italia, dove alla figura del difensore civico spesso corrispondono figure di garanzia, noi salvaguardiamo tre figure già esistenti, creandone soltanto due.

Non credo assolutamente, quindi, che l'intento sia quello di spendere ulteriori risorse. Anzi, l'intento è totalmente differente: adempiere allo Statuto, garantire un diritto dei cittadini, per i quali – ci tengo a precisare – è stata anche fatta una petizione, per l'istituzione della difesa civica, contemperando anche l'esigenza delle spese, che è stata oggetto della nostra attenzione.

GABELLONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABELLONE. Grazie, Presidente, per avermi dato la possibilità di intervenire.

Sono costretto a tornare sull'argomento. La collega fa riferimento a una legge varata nel 2004 dall'allora Presidente Fitto, e il relativo Statuto, evidentemente.

Da questo punto di vista, bisogna tener conto che dal 2004 al 2023 qualcosa si è modificato. Oltre a questa riflessione politica, la spesa assolutamente aumenterà. Ci sarà un aumento di spesa notevole. Quindi, non è un'invarianza di spesa. Primo aspetto.

Secondo aspetto. Non è possibile garantire

la terzietà di un soggetto, che diventa terzo rispetto all'azione amministrativa, quindi garantire il cittadino, perché non si possono riconoscere in capo a soggetti diversi delle specificità che sono riconosciute solo ed esclusivamente al difensore civico. Questo è il dato oggettivo. Avete voluto assolutamente evitare questa opportunità. Ne prendiamo atto. Andate avanti per la vostra strada.

A proposito di petizioni, sembra strano: si tiene conto di alcune petizioni e non si tiene conto di quello che il mondo della disabilità pugliese ormai reclama da mesi, anzi diciamo da anni, senza avere la possibilità di una figura di garanzia, quale è il Garante dei diritti dei disabili. Ancora oggi, pur presente al punto n. 3) all'ordine del giorno, il Garante regionale dei diritti dei disabili non è stato indicato, non è stato possibile indicarlo da parte del Consiglio perché ancora una volta si prende tempo e, probabilmente, si cercano motivi, che non si riesce a comprendere quali possano essere. Sempre il doppio canale, il doppio binario: da un lato, si utilizzano evidentemente delle situazioni di protesta rispetto ad alcuni aspetti; dall'altro, non si tiene conto di diritti che vengono violati in assenza di un Garante che possa gestire situazioni di difficoltà, di criticità su soggetti deboli, indifesi e che non trovano in questa Istituzione un momento di attenzione e di ascolto.

AMATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Le do subito la parola. Dopo il suo intervento avrò bisogno di fare all'Aula alcune precisazioni, proprio in riferimento all'intervento del consigliere Gabellone.

AMATI. Prego, le faccia.

PRESIDENTE. Consigliere Gabellone, in Conferenza dei Capigruppo si è deciso di rinviare il punto relativo alla nomina del Garante in quanto ci è arrivata una nota, da parte del Presidente Vizzino, che ha riportato quanto emerso dall'audizione in Commissione di associazioni che hanno riferito di rappresentarne 50.

Pertanto, abbiamo ritenuto di far conoscere quella lettera a tutti i consiglieri e di affrontare il punto nel prossimo ordine del giorno. Quindi, non si è trattato di inerzia, ma solo della volontà di rendere tutti edotti della questione emersa in Commissione, senza prendere posizione ovviamente, ma lasciando a ciascun consigliere la propria valutazione. La lettera è arrivata il 27 febbraio, quindi non c'era altro modo per farvela conoscere.

Seconda considerazione. Rispetto alla legge n. 7/2004, quella non è una legge qualsiasi, ma è la legge di approvazione dello Statuto. Le norme sull'ufficio della difesa civica sono contenute nello Statuto regionale, per cui è lo Statuto che disciplina in quel modo l'ufficio della difesa civica.

Terza ed ultima considerazione. Costantemente nella Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali emerge il tema della mancanza in Puglia e in Sicilia della figura del Difensore civico o dell'istituto di difesa civica, che è già presente in tutte le altre Regioni, che hanno anche un coordinamento di tutti gli istituti della difesa civica. Per cui, in Regione Puglia manca un istituto che sarebbe utile ai cittadini e che potrebbe anche nutrirsi di questi rapporti con le altre Regioni.

Tanto dovevo per conoscenza di tutti.

GABELLONE. Signor Presidente, in effetti nella nostra proposta c'è la modifica dello Statuto, che preventivamente prevede la figura del Difensore civico, perché è evidente che non è immaginabile pensare di poter andare in distonia con lo Statuto.

La figura del Difensore civico – mi rivolgo in particolare a lei che è stata nella Provincia di Lecce, che è stata una delle primissime Province a istituire la figura del Difensore civico – sappiamo perfettamente oggi che cosa significa, quali poteri e quali possibilità di

azione sono ad essa affidate, poteri e azioni che non possono essere assegnate al Garante, perché è cosa diversa, evidentemente, rispetto al Difensore civico.

Ad ogni modo, nel rispetto delle decisioni della Conferenza dei Capigruppo voglio far notare che la nota delle associazioni – ero presente in Commissione l'altro giorno – è arrivata in rappresentanza di cinquanta associazioni che non conosciamo, certamente rispettabilissime, che, se accolta, significherebbe riaprire tutto, rifare tutto. Questo lo dico perché non possiamo ricominciare daccapo ogni volta che si verificano queste situazioni. Sono passati due anni.

Dopodiché, se si vogliono sconvolgere gli ambiti all'interno dei quali individuare la figura del Difensore civico o i criteri secondo cui viene riconosciuta la possibilità di candidarsi, benissimo. Dico soltanto che è un peccato sciupare oggi una occasione in Consiglio regionale per dare una risposta a milioni di cittadini e soprattutto a centinaia di associazioni che da tempo attendono l'istituzione di questo ufficio. Sono mesi che tergiversiamo sull'indicazione di chi dovrà essere il Garante dei diritti dei disabili e ogni volta non riusciamo a raggiungere l'obiettivo.

Mi auguro che, nella prossima seduta in cui questo Consiglio si riunirà, saremo tutti convinti di procedere a quest'atto di fondamentale importanza.

Grazie.

PRESIDENTE. Grazie a lei, consigliere Gabellone.

Ovviamente far conoscere quella lettera non vuol dire assumerla come decisione. È solo per conoscenza, in maniera tale che si possa decidere consapevolmente rispetto a quanto accaduto in Commissione.

Prego, consigliere Amati.

AMATI. Grazie, Presidente. Grazie, colleghi.

Innanzitutto mi corre l'obbligo di contestualizzare il fatto che nel 2004, quando fu introdotto l'istituto del Difensore civico, oppure come si chiamava in quel momento in cui fu istituito, cioè Ombudsman, eravamo in una piena foga di richiesta di difesa civica, che peraltro si sviluppò in particolare nei Comuni, tant'è che nei Comuni fioccarono i Difensori civici.

Non so se avete presente che ormai nei Comuni questo istituto del Difensore civico è andato via via in desuetudine e alla fine è stato addirittura abrogato. Naturalmente non si poté abrogare quello che era previsto dalle Regioni per un motivo semplicissimo, perché noi abbiamo una potestà legislativa. Ma perché fu abrogato? Fu abrogato perché costava e perché serviva soltanto per accontentare il primo dei non eletti, o per mettere riparo ad una crisi politica, o per ripagare un segretario d'aula che non era più segretario d'aula e magari nominare il cognato. Insomma, nei Comuni serviva generalmente a questo. non è che dobbiamo far finta di non ricordare queste cose, colleghi.

Questo istituto, comunque, ancora oggi sopravvive. Dunque, vi pongo innanzitutto una domanda, anche se immagino che a breve verrà a mancare il numero legale. A me dispiace fare sempre questa profezia sul numero legale. Naturalmente spero di essere smentito, perché all'ordine del giorno ci sono argomenti importanti, come le liste d'attesa in sanità o il "genoma Puglia", perché avete detto che li avremmo discussi.

PRESIDENTE. Lei, però, pensava che oggi non avremmo discusso di questa disposizione, invece ne stiamo discutendo. Scommessa persa, profezia persa.

AMATI. Ma noi siamo disponibili a lavorare fino a domani mattina.

Del resto, non è che dobbiamo lavorare necessariamente un'ora e mezza, due ore. Se lavorassimo un po' di più, non è che qualcuno ci richiamerebbe all'ordine o chiamerebbe

l'Ispettorato del lavoro. Non credo. Anzi, se qualcuno ha questa tentazione di chiamare l'Ispettorato del lavoro, lo invito a non farlo.

Ciò detto, pur presumendo che non ci sarà il numero legale, pregandovi comunque di restare in Aula in quanto dobbiamo trattare il tema delle liste d'attesa in sanità, poiché avete promesso che ci saremmo occupati anche di questo argomento, desidero porvi innanzitutto una domanda.

Siamo proprio convinti che ci serva l'ufficio della difesa civica, composto da cinque persone, per la tutela non giurisdizionale di alcune categorie previste dallo Statuto? Siamo proprio sicuri? Alzi la mano chi pensa, al costo di quello che è – adesso non voglio fare un discorso sui costi –, che noi abbiamo bisogno di un ufficio della difesa civica.

Forse abbiamo bisogno di un'altra cosa, e cioè di una norma dello Statuto che dica che quelle competenze di tutela non giurisdizionale devono essere assegnate, con il principio della rotazione, ad un dirigente ordinario del Consiglio regionale. Perché con il principio della rotazione? Perché, mentre nella pubblica amministrazione funziona il principio della rotazione su queste cose, qui notiamo che possono essere addirittura rieletti. Immaginate un po': in un istituto di garanzia possono essere addirittura rieletti.

Ciò significa consolidare un sistema di potere, cioè la politicizzazione della difesa civica, cioè la lottizzazione dei posti della difesa civica, cioè l'accomodamento delle questioni di equilibrio politico all'interno del Consiglio regionale.

Colleghi, se così non è, mi spiegate le ragioni per cui dobbiamo infilarci in questa storia, in questa avventura? Peraltro, questo è un elemento funzionale a deviare il sistema ordinario delle garanzie. Pensate che cosa la tutela non giurisdizionale di alcuni interessi, cioè quella che non si fa valere dinanzi al giudice, possa significare politicizzata in questo modo. Lo capisco, perché ne abbiamo osservato l'utilità, nel caso del Garante dell'infanzia o dei detenuti. Peraltro, lì abbiamo presentato degli emendamenti per dire che uno lo fa una volta e poi non lo fa più. Perché se lo fa più volte, ovviamente la cosa non va bene.

Voi immaginate che il Presidente degli Stati Uniti può fare al massimo due mandati, e non di più. E vi ricordo che il Presidente degli Stati Uniti ha la valigetta nera con cui può innescare armi nucleari. Ebbene, il nostro Garante è come il Presidente degli Stati Uniti. Con tutto il rispetto, mi sembra francamente eccessivo. Peraltro, come suggerisce il collega Caracciolo, è pure senza valigetta.

Parliamoci chiaro, colleghi, senza per questo voler sminuire le buone intenzioni della collega Parchitelli, come è stato denunciato – lo dico perché entro spesso in polemica con lui, però questa volta glielo devo riconoscere – dal direttore del TG Norba. Questa volta ha ragione. Infatti, farò un video per dargli ragione su questo punto. Il direttore Magistà, commentando questo argomento nella sua rubrica, ha parlato di norme *ad personam*. Io, che sono equo, come mi sento di obiettare in alcuni casi, così quando mi sento di condividere, per equità, lo faccio.

Peraltro, sempre lo stesso direttore Magistà si chiedeva: "Ma nessuno parla?". Ebbene, io sto parlando di questo argomento. Caro direttore Magistà, ne sta parlando il consigliere Amati, che le sta dando ragione su questo argomento. Si tratta, probabilmente, di una norma *ad personam*.

La combinazione di tutte queste cose mi porta a dire che forse è meglio se lasciamo il mondo com'è. Lasciamo i due Garanti. Li nominiamo. È giusto, nominiamoli al più presto. Ce li abbiamo. Non ampliamo. Ruotiamo. Mettiamo sempre persone nuove. Naturalmente facciamo anche in modo che, così come accade sempre per ogni lavoro, tranne i lavori elettivi, ovvero di elezione diretta, per i lavori non elettivi, ovvero di elezione indiretta, si ponga un limite di età, per esempio. È vero? È giusto? Ci dovrebbe essere un limite di età, o no? Tra l'altro, continuiamo a dire

che dobbiamo favorire i giovani. Invece, in questo caso siamo stati costretti a inserire un emendamento per riproporre il limite di età.

Mi sa che anche su questo ha ragione il direttore del TG Norba, Enzo Magistà. Io ho presentato un emendamento per mettermi sulla scia di quello che veniva giustamente richiesto. L'ho presentato io. È agli atti, collega Parchitelli. Lei non l'ha visto, però è agli atti. Io ne ho presentati due. Uno riguarda il fatto che non si può essere rinnovati anche se cambia la normativa.

D'altronde, ogni tanto siamo fantasiosi: cambiamo la legge e diciamo che la vecchia legge prevedeva questa durata di mandati, mentre con la nuova si ricomincia da zero. No, ho specificato: con qualsiasi normativa, purché la funzione sia la medesima, è quello sull'età. Perché? Perché noi dobbiamo scrivere che, come tutte le cose, a un certo punto si va in pensione. Altrimenti, tutti i dipendenti del Consiglio regionale che non vogliono andare in pensione verranno qua e ci chiederanno una norma per poter procrastinare la loro attività al Consiglio regionale. Diranno: scusate, perché noi no? Ovviamente qui sto caricando in termini di retorica, però mi serve il paradosso per indicarvi quanto paradossale è l'atto che stiamo compiendo.

In conclusione, poiché probabilmente mancherà il numero legale, poiché noi siamo contrari, qualora accoglierete il nostro invito a non far mancare il numero legale e a preservare la solidità e la validità del Consiglio regionale, vi chiediamo di soprassedere a questa proposta di legge e, ovviamente, di meditare sugli argomenti che abbiamo proposto.

Diversamente, l'argomento dello Statuto, come ha detto giustamente il collega Gabellone, è un argomento inconferente, perché è strano che noi che abbiamo la potestà legislativa anche di rango statutario possiamo opporre a un altro consigliere regionale il fatto che lo dica lo Statuto, cioè lo dica un atto rispetto al quale il consigliere regionale può agire in termini modificativi, così come credo il collega Gabellone abbia fatto nella sua proposta. Pertanto, vi chiediamo di soprassedere a questa proposta di legge e di riportare in termini di normalità questo discorso, evitando un'estrema politicizzazione e anche un po' di discredito.

Del resto, verrebbe bene fuori a dire: hanno nominato altre persone, hanno speso più soldi. Francamente noi di tutto abbiamo bisogno fuorché di autoalimentare una forma di discredito sugli argomenti del potere – perché questo diventa un argomento del potere – e della distribuzione di esso.

Se non sarà accolta la nostra richiesta, naturalmente ci opporremo con tutti i mezzi che l'Istituzione ci consente all'approvazione di questo provvedimento da parte del Consiglio regionale.

Grazie.

PARCHITELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARCHITELLI. Signor Presidente, è a dir poco sgradevole aver parlato, rispetto a questa proposta di legge, di legge *ad personam*. Partiamo dalla legge. Come ho detto all'inizio del mio intervento, tutta l'Italia ha il Difensore civico e l'ufficio della difesa civica, tranne due Regioni, e la Puglia viene sollecitata ad adempiere.

Facendo un po' di storia, la legge sul Difensore civico nella nostra Regione è addirittura più grande di me di qualche mese: risale al 1981. Inizialmente viene prevista la figura unica del Difensore civico. Successivamente, però, si ritiene che possa avere un'incisività troppo grande, una figura unica del Difensore civico, ragion per cui vengono fatte valutazioni politiche per garantirne la collegialità.

Ci sono diverse leggi che si sono succedute nel tempo, anche leggi su argomenti diversi. Penso alla legge Gelli, che parla del Difensore civico regionale quale Garante della salute, penso alla legge Madia, che parla degli incari-

chi che non possono avere le persone in stato di quiescenza e fa l'eccezione dei Garanti. I nostri consiglieri, invece, no. Sono loro che vogliono fare leggi *ad personam*. D'altronde, perché la legge Madia li esclude? Perché nella storia d'Italia le figure di garanzia più autorevoli sono state – ne cito qualcuna, perché naturalmente ho letto tanto – Giovanni Fiandaca, che è stato nominato per la prima volta a settantacinque anni, il numero uno della DAP – ora mi sfugge il nome –, che è stato nominato per la prima volta a ottanta anni. La legge Madia addirittura lo ha previsto nella propria norma.

Ciò detto, non capisco perché si parli di legge *ad personam*, tenuto conto che è questo Consiglio che va a votare, con la maggioranza qualificata. Non vota nessuno di noi singolarmente o a botte di maggioranza. Dobbiamo votare con una maggioranza qualificata, quindi coinvolgendo anche la minoranza. *Ad personam* perché? Stiamo istituendo una legge che tutela i cittadini, che tutela i diritti dei cittadini, che è prevista dappertutto e che manca solo in Puglia.

Quindi, io rivolgo la preghiera di non strumentalizzare e, soprattutto, di non fare affermazioni false e gravi.

GABELLONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABELLONE. Grazie, Presidente.

Leggo un passaggio della legge Gelli: "Invece, con precipuo riferimento al Garante del diritto alla salute, mette in conto rilevare come la legge 8 marzo 2017, n. 24, cosiddetta 'legge Gelli-Bianco' (dai nomi dei relatori), all'articolo 2, comma 1, affermi che ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, può adire gratuitamente il Difensore civico regionale, laddove le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano abbiano ad esso affidato la funzione di Garante per il diritto della salute, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria. La legge in commento, al contrario di quanto è avvenuto negli ultimi anni, in cui ha assistito ad una crisi l'istituto della difesa civica e il Difensore civico è entrato in una fase di vera e propria recessione, conferma la volontà del legislatore di farlo rivivere, volontà, questa, già resa evidente nel 2015 dalla riforma dell'amministrazione pubblica promossa dal Governo e intrapresa con la legge n.124/2015, cosiddetta 'legge Madia', la quale, sulla scia di quanto disciplinato dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso documentale, ha individuato una posizione centrale per il Difensore civico all'interno del sistema di tutela non giurisdizionale del diritto di accesso civico".

Pertanto, anche sotto tale profilo non si intravede la necessità di istituzionalizzare la figura del Garante del diritto alla salute, almeno nei termini individuati dalla PDL in oggetto.

Mi fermo qui, Presidente.

Grazie.

PRESIDENTE. Grazie a lei, consigliere Gabellone.

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1
Principi e finalità

1. In attuazione dell'articolo 50 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia", è istituito, presso il Consiglio regionale, l'Ufficio della difesa civica, di seguito denominato Ufficio, quale organo regionale di garanzia dei diritti dei cittadini nell'ambito del territorio della Regione Puglia, che agisce, in conformità ai principi fondamentali della Costituzione e nell'ambito delle competenze regionali, a tutela dei diritti ed interessi di persone ed enti nei confronti

dei soggetti, individuati dalla legge, che esercitano una funzione pubblica o di interesse pubblico per garantire l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza nell'azione amministrativa, con plurime competenze specialistiche in ragione della missione istituzionale. L'Ufficio interviene altresì nella tutela dei diritti e dei principi fondamentali di cui agli articoli 3 e 6 dello Statuto della Regione Puglia, nella tutela non giurisdizionale dell'infanzia e degli adolescenti, nella tutela dei diritti delle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale, nella tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali dei migranti, nella tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti, nella tutela del diritto alla salute.

Sono stati depositati sette emendamenti all'articolo 1. Questi emendamenti sono strutturati in questo modo. Il primo prevede che siano soppressi tutti gli articoli della legge. Ove questo non fosse approvato, c'è un altro emendamento sostitutivo, che prevede che il comma unico sia scritto con altra modalità, e così di seguito.

Quindi, adesso abbiamo una serie di emendamenti a catena che partono dal primo emendamento, che è soppressivo per intero della legge, per arrivare agli altri, che aggiungono o sostituiscono parti della legge.

A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo (pag. 1), a firma dei consiglieri Caroli, De Leonardis, Gabellone, Perrini, Picaro, Ventola e Scalera, del quale do lettura: «Sostituire il comma 1 con il seguente:

"l. La Regione Puglia è delegata ad adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge tutte le misure necessarie al fine di attuare le disposizioni dì cui all'art. 50 della legge regionale 12 maggio 2004, n.7 'Statuto della Regione Puglia' in attuazione della legge regionale 9 luglio 1981, n. 38 'Istituzione del difensore civico' e in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo 2017, n. 24.

Conseguentemente gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 sono soppressi"».

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Amati,
Caroli,
De Blasi, De Leonardis, Di Cuia,
Gabellone,
Mennea,
Pagliaro, Picaro,
Scalera,
Ventola.

Hanno votato «no» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Casili, Ciliento,
Di Bari, Di Gregorio,
Leoci,
Maurodinoia, Mazzarano, Metallo,
Paolicelli, Parchitelli, Piemontese,
Tutolo.

Si è astenuta la consigliera:
Laricchia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	29
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	11
Hanno votato «no»	17
Consiglieri astenuti	1

L'emendamento non è approvato.

È stato presentato un emendamento sostitutivo (pag. 2), a firma dei consiglieri Caroli,

De Leonardis, Gabellone, Perrini, Picaro, Ventola e Scalera, del quale do lettura: «Sostituire il comma 1 con il seguente:

"l. In attuazione dell'art. 50 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 'Statuto della Regione Puglia' è istituito, presso il Consiglio regionale, l'Ufficio della Difesa Civica, di seguito denominato Ufficio, quale luogo preposto ad accogliere tutte le segnalazioni riguardanti la tutela non giurisdizionale dell'infanzia e degli adolescenti, la tutela dei diritti delle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale, nella tutela dei diritti umani e della libertà fondamentali dei migranti, nella tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti, nella tutela del diritto alla salute"».

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Caroli,
De Blasi, De Leonardis, Di Cuia,
Gabellone,
Pagliaro, Picaro,
Scalera,
Ventola.

Hanno votato «no» i consiglieri:
Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Casili, Ciliento,
Di Bari, Di Gregorio,
Leoci,
Maurodinoia, Mazzarano, Metallo,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,
Tutolo.

Si è astenuta la consigliera:
Laricchia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	27
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	9
Hanno votato «no»	17
Consiglieri astenuti	1

L'emendamento non è approvato.

È stato presentato un emendamento sostitutivo (pag. 3), a firma dei consiglieri Caroli, De Leonardis, Gabellone, Perrini, Picaro, Ventola e Scalera, del quale do lettura: «Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. In attuazione dell'art. 50 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 'Statuto della Regione Puglia' è istituito, presso il Consiglio regionale, l'Ufficio della Difesa Civica, di seguito denominato Ufficio, quale luogo virtuale atto alla ricezione di tutte le segnalazioni riguardanti la tutela non giurisdizionale dell'infanzia e degli adolescenti, la tutela dei diritti delle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale, nella tutela dei diritti umani e della libertà fondamentali dei migranti, nella tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti, nella tutela del diritto alla salute anche in attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo 2017, n. 24"».

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «no» i consiglieri:
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Casili, Ciliento,
Di Bari, Di Gregorio,
Emiliano,
Leoci,
Maurodinoia, Mazzarano, Metallo,

Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,
Stea,
Tutolo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti 20
Consiglieri votanti 20
Hanno votato «no» 20

Essendo presenti n. 20 consiglieri e non essendo il Consiglio in numero legale, chiudiamo la seduta.

Ci aggiorniamo al 14 marzo prossimo.

La seduta è tolta (*ore 17.07*).